



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 160

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 27 giugno 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	5
3 ^a - Affari esteri	»	143
4 ^a - Difesa	»	147
6 ^a - Finanze e tesoro	»	158
7 ^a - Istruzione	»	163
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	173
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	178
10 ^a - Industria, commercio, turismo	»	186
11 ^a - Lavoro	»	195
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	197
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	230

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	237
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	253
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	254

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	256
--	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	258
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	260

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	273
------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Pag. 291

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

132^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(68) MALABARBA. – *Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) MANTOVANO ed altri. – *Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) BULGARELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) RAMPONI. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato*

(339) COSSIGA. – *Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) COSSIGA. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) COSSIGA. – *Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) COSSIGA. – *Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) Massimo BRUTTI. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

(1190) CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza

(1203) COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

– e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferita al disegno di legge n. 1335, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 30 maggio e del 19 giugno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore SAPORITO (AN) in assenza del proponente, è posto in votazione ed è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 28 giugno, alle ore 12 e comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

89^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame della proposta di stralcio S1 del senatore Manzione e, successivamente, all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1500 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*), in sede di illustrazione della sua proposta di stralcio, rileva che essa è stata oggetto di intesa all'interno del Comitato ristretto, quando fu deciso di limitare l'esame esclusivamente al contenuto del decreto legislativo n. 160 del 2006, sospeso fino al 31 luglio 2007. A tal fine il Comitato ritenne opportuno operare lo stralcio di quegli aspetti della riforma dell'ordinamento giudiziario disciplinati dai decreti-legge attualmente in vigore.

In particolare la proposta di stralcio S1 contiene lo stralcio di quelle parti del disegno di legge relative alla magistratura militare, su cui, ad avviso dell'oratore, è opportuno che il Parlamento proceda ad un esame approfondito in un momento successivo.

Egli conclude auspicando un voto unanime da parte di tutti i Gruppi al fine di rendere visibile, pur nella differenza delle posizioni politiche, i termini dell'accordo raggiunto in Comitato ristretto.

Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di stralcio S1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 2.1500.

Il senatore CENTARO (*FI*), riservandosi di intervenire eventualmente in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti da lui presentati, svolge alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo si sofferma sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, dei magistrati della procura nazionale antimafia. Al riguardo egli osserva l'opportunità di configurare le funzioni del procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia quali funzioni semi direttive requirenti di coordinamento di secondo grado, in ragione della complessità delle attività da essi svolte che non sono configurabili come attività requirenti dirette, ma si caratterizzano comunque per delicati compiti di coordinamento.

Quanto al tema della separazione delle funzioni e del passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, e viceversa, l'oratore rileva che il limite dei quattro passaggi, nell'arco della carriera, potrebbe essere opportunamente ridotto, in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato compie più di due passaggi di funzione nell'intero corso della sua vita professionale. Eventualmente, anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dal Governo in materia, l'oratore propone di introdurre la possibilità di un passaggio facilitato, da una funzione ad un'altra, nei primi anni di carriera, con la previsione di più stringenti limitazioni dopo un determinato numero di anni. Ciò, ad avviso dell'oratore, rappresenta un elemento importante ai fini di una più marcata accentuazione del principio della distinzione delle funzioni, contenuto, seppure *in nuce*, nella riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.

Il senatore passa alla questione relativa alle valutazioni di professionalità dei magistrati, ritenendo opportuno ancorarle a parametri più obiettivi, che facciano anche riferimento, al fine di una più semplice ed oggettiva valutazione, alle diverse fasi e ai gradi del procedimento.

Il senatore VALENTINO (*AN*), riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli subemendamenti, illustra il subemendamento 2.1500/39, il quale interviene sulle valutazioni di professionalità, introducendo l'autonoma possibilità, per ogni membro del Consiglio giudiziario, di accedere a tutti gli atti pubblici del processo, al fine di valutarne l'utilizzazione. Ciò, ad avviso dell'oratore, pur lasciando inalterate le competenze del Consiglio superiore della magistratura in ordine alla individuazione dei parametri e dei criteri relativi ai modi di raccolta della documentazione e della individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze, consente al singolo consiglio giudiziario di procedere ad acquisizioni autonome di documenti utili al caso concreto oggetto di valutazione.

L'oratore passa quindi all'esame del subemendamento 2.1500/47 il quale, estendendo l'oggetto delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia anche ai rilievi di natura disciplinare, consente al Consiglio giudiziario una più piena cognizione dell'attività e della personalità professionale del magistrato su cui pende il giudizio di valutazione.

Quanto al subemendamento 2.1500/52, il senatore osserva che, oltre ai comportamenti che denotano evidente mancanza di equilibrio, sia opportuno valutare la preparazione giuridica del magistrato, che costituisce un criterio rilevante per conoscere la professionalità del valutato e la cui mancanza determina un grave nocimento alla corretta amministrazione della giustizia.

L'oratore illustra quindi il subemendamento 2.1500/62, volto ad ampliare i poteri del Ministro della giustizia, attribuendo a quest'ultimo, oltre al mero potere di adozione del decreto contenente il giudizio di professionalità espresso dal Consiglio superiore della magistratura, anche la possibilità di procedere ad una previa eventuale verifica.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) illustra brevemente il subemendamento 2.1500/125, relativo ai limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, rilevando che, anche in considerazione dell'incremento dell'organico previsto con il nuovo regime dei concorsi, sia possibile ed auspicabile ridurre il limite per il conferimento dell'incarico ai 65 anni di età. Ritira quindi il subemendamento 2.1500/13.

Il senatore ZICCONI (*FI*), in sede di illustrazione dei subemendamenti da lui presentati, si sofferma sull'opportunità di introdurre un regime transitorio che attenui il rigore della disposizione relativa ai limiti di età per il conferimento di incarichi semi direttivi e direttivi, giudicanti o requirenti, ritenendo il tema dei limiti di età una questione molto delicata, meritevole di valutazioni differenziate a seconda della categoria professionale di riferimento. Al riguardo egli rileva che una recentissima sentenza della Corte costituzionale, di cui ancora non si conosce la motivazione, ha dichiarato incostituzionale la norma che esclude la possibilità di assumere incarichi direttivi nell'ipotesi in cui non si possano assicurare almeno tre anni di permanenza nell'incarico. Ad avviso del relatore la sentenza rende quindi ancora più urgente l'introduzione di un regime transitorio graduato, il quale moduli il rigore della norma che dispone la decadenza dall'incarico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono incarichi semi direttivi e direttivi da un determinato numero di anni, prevedendo altresì per questi magistrati, qualora non abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, l'assegnazione nello stesso ufficio con funzioni non direttive nè semi direttive. L'oratore ritiene opportuno che tale decadenza non si verifichi nei confronti di magistrati che abbiano già superato i limiti di età per i conferimenti di altre funzioni semi direttive e direttive previsti dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare egli osserva

come difficilmente un magistrato ultrasettantenne, nei pochi anni che lo separano dal collocamento a riposo, possa essere chiamato a svolgere funzioni di consigliere dopo aver ricoperto per molti anni incarichi di direzione.

In conclusione, il senatore svolge alcune considerazioni generali sull'ordinamento giudiziario oggetto di riforma, rilevando che, alla luce della sua lunga esperienza in molti settori della giustizia, ad eccezione di alcune situazioni patologiche nelle sezioni fallimentari, non ha mai verificato che le funzioni giudicanti semi direttive possano determinare fenomeni di abuso di potere.

Il relatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) illustra il subemendamento 2.1500/14, ritenendo che esso presenta lo stesso contenuto di altri emendamenti presentati, essendo volto a configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia non come funzione direttiva requirente di secondo grado quanto, più correttamente, come funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale.

Il relatore passa quindi all'espressione dei pareri sui subemendamenti. Egli esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1500/7, 2.1500/8, 2.1500/9, 2.1500/10, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/500, 2.1500/16, 2.1500/19, 2.1500/24, 2.1500/25, 2.1500/30, 2.1500/31, 2.1500/34, 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47, 2.1500/48, 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.1500/73, 2.1500/74, 2.1500/77, 2.1500/79, 2.1500/86, 2.1500/132, 2.1500/133 e 2.1500/134. Esprime altresì parere positivo sul subemendamento 2.1500/3, a condizione che vengano soppresse le parole: «secondo grado e coordinamento nazionale», ritenendo non opportuno configurare, all'interno dell'ordinamento giudiziario, funzioni semi direttive di coordinamento nazionale.

Si riserva di esprimere successivamente il parere sui subemendamenti 2.1500/6, 2.1500/20, 2.1500/32, 2.1500/33, 2.1500/52, 2.1500/75, 2.1500/85, 2.1500/119, 2.1500/120, 2.1500/125, 2.1500/127 e 2.1500/131. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario SCOTTI si riserva di esprimere il parere successivamente, nella fase di votazione dei singoli emendamenti, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale, alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti in sede di illustrazione.

Quanto alle osservazioni del senatore Ziccone, egli rileva che la questione dei limiti di età potrà essere compiutamente risolta soltanto al momento della pubblicazione della motivazione della sentenza della Corte costituzionale, dalla cui lettura si capirà se l'incostituzionalità riguarda l'introduzione del limite di età per l'assunzione degli incarichi direttivi o semidirettivi o si riferisca ad aspetti più limitati. In ogni caso, il sottosegretario osserva che il testo presentato dal Governo contiene una congrua modulazione della disciplina dei limiti di età, la quale consente, seppur parzialmente, di attenuare le anomalie evidenziate dal senatore Ziccone.

Quanto alla proposta del senatore Valentino, in ordine alla introduzione della facoltà in capo al Ministro della giustizia di operare una verifica sulla valutazione compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, egli evidenzia i limiti contenuti nell'articolo 105 della Costituzione, che riserva al Consiglio superiore della magistratura la competenza in ordine alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Per quanto riguarda la proposta, anch'essa avanzata dal senatore Valentino, di consentire ai consigli giudiziari l'accesso, al fine di una più puntuale valutazione del magistrato, a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo, il rappresentante del Governo palesa i rischi di un possibile appesantimento del lavoro dei consigli medesimi e del conseguente nocimento al funzionamento della macchina giudiziaria.

Quanto alla composizione degli organi di valutazione, il sottosegretario si sofferma sui possibili profili di incompatibilità, soprattutto per i membri appartenenti alla classe forense, i quali rischiano anch'essi di incidere negativamente sul funzionamento del sistema giudiziario.

Esprime quindi un giudizio positivo sulla proposta, avanzata dal senatore Centaro, di individuare, per una più puntuale ed oggettiva valutazione, fasi e gradi del procedimento.

In conclusione, l'oratore ribadisce la sua contrarietà a modificare il termine quadriennale per le valutazioni di professionalità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/1 e 2.1500/2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/3 e chiede al presentatore, senatore Palma, se intende riformulare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

Il senatore PALMA (*FI*) insiste per la votazione dell'emendamento nel testo originario.

Il PRESIDENTE propone quindi di votare la modifica proposta dal relatore e conseguentemente il subemendamento.

Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di modifica al subemendamento 2.1500/3, volta a sostituire al secondo periodo alle parole: «semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale» le altre «semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado».

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/3, nel testo risultante dall'approvazione della modifica proposta dal relatore.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/4 e 2.1500/5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447**

Art. 2.

S1

MANZIONE

Stralciare il comma 13.

Conseguentemente stralciare l'articolo 6, limitatamente ai commi 47, 48, 49 e 55, l'articolo 7, limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 7, nonché l'articolo 8, comma 6.

2.1500/1

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, sopprimere l'articolo.

2.1500/2

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Funzioni*). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
- b) requirenti di primo grado;
- c) giudicanti di secondo grado;
- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;

- f) semidirettive requirenti di primo grado;
 - g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
 - h) semidirettive requirenti di secondo grado;
 - i) diretti ve giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
 - l) diretti ve giudicanti o requirenti di secondo grado;
 - m) giudicanti di legittimità;
 - n) requirenti di legittimità;
 - o) diretti ve giudicanti o requirenti di legittimità;
 - p) diretti ve superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
 - q) direttive superiori apicali di legittimità"».
-

2.1500/3 (testo 2)

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive api cali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.1500/3

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive api cali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coor-

dinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.1500/4

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 2, dopo la parola: «requirenti», inserire le seguenti: «e requirenti di coordinamento».

2.500/5

CENTARO

All'emendamento 2.500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni requirenti di coordinamento di primo grado sono quelle di sostituto presso la Procura nazionale antimafia».

2.1500/6

IL GOVERNO

All'emendamento 2.1500:

a) al comma 1, art. «10»:

nel comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sopprimere le parole «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia» sono soppresse;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di collaborazione al coordinamento presso la direzione nazionale antimafia sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia»;

nel comma 11 sopprimere le parole «e di procuratore nazionale antimafia».

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le funzioni direttive presso la direzione nazionale antimafia sono quelle di procuratore nazionale antimafia»;

b) al comma 3 articolo «12»:

nel comma 5 dopo le parole «articolo 10, commi» sono inserite le seguenti «4-*bis*»;

nel comma 7 dopo le parole «articolo 11, commi» sono inserite le seguenti «, 11-*bis*»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore e composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni e due tra professori universitari di ruolo.»;

il comma 12-*bis* è soppresso;

c) nel comma 4 articolo «13»:

nel comma 4 sono soppresse le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione,» nonché quelle: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera»;

d) nel comma 6 articolo «13»:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 5, 12, 13 e 14».

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per i tramutamenti ed il conferimento di funzioni il consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. Soltanto in caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio.»;

f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile"».

2.1500/7

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 4, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/8

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 4, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/9

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/10

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/11

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni semidirettive re-

quirenti di coordinamento di secondo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso la Procura nazionale antimafia».

2.1500/12

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

2.1500/13

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, dopo le parole: «sono quelle di presidente del tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.1500/14

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», al comma 11 sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/15

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», al comma 11 sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/500

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/16

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/17

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*). – 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le fun-

zioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.1500/18

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sostituire i commi da 1 a 18 con i seguenti:

«1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due

anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La relazione di cui al comma 3, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative.

5. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla diligenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di

ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

7. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

8. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi precedenti il consiglio giudiziario predispone una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

9. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

11. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

12. Se il giudizio è "non positivo", la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semi direttivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

14. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

15. Se la Commissione, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

16. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dalla Commissione con provvedimento motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi diretti vi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

17. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dalla Commissione acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

19. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennialmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

20. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, la Commissione, sentito il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, la Commissione procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento».

2.1500/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.1500/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/21

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione di professionalità è effettuata da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.1500/22

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 2, sopprimere le parole: «ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/23

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio» con le seguenti: «delle richieste e dei provvedimenti emessi nelle fasi del procedimento e nei gradi del giudizio».

2.1500/24

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nella successiva fase del provvedimento» con le seguenti: «nelle successive fasi e nei gradi del procedimento».

2.1500/25

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio».

2.1500/26

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.1500/27

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «del tipo e della qualità degli affari trattati».

2.1500/28

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche conto degli standard» aggiungere le seguenti: «medi nazionali».

2.1500/29

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione».

2.1500/30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere la parola: «svolte».

2.1500/31

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza».

2.1500/32

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/33

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole da: «riguarda anche» fino a: «personale,» e da: «nonchè» sino alla fine.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/34

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.» esperienze direttive e semidirettive» inserire le seguenti: «e di di esercizio

delle funzioni di sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/35

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.» al comma 3 sopprimere le parole: «dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «delle stesse» con le parole: «delle funzioni giudiziarie».

2.1500/36

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti; e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presi-

dente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni».

2.1500/37

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno».

2.1500/38

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la parola: «gennaio» con la parola: «febbraio».

2.1500/39

VALENTINO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.1500/40

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «i modelli di reda-

zione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;».

2.1500/41

CENTARO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, lettera c), sostituire rispettivamente la parola: «modelli», con la seguente: «moduli» e la seconda parola: «standard» con la parola: «omogenei».

2.1500/42

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.1500/44

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente: «i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.1500/45

CASTELLI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11» comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.1500/46

CASTELLI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, dopo le parole: «il consiglio giudiziario acquisisce e» inserire le seguenti: «trasmette alla Commissione per la valutazione:».

2.1500/47

VALENTINO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «e disciplinare».

2.1500/48

CENTARO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti».

2.1500/49

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11.», comma 5, lettera c), sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.1500/50

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11.», comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.1500/51

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.1500/52

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, all'articolo 11 richiamato, comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «evidente mancanza di equilibrio» aggiungere le seguenti: «e preparazione giuridica».

2.1500/53

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 5, alla lettera f) sopprimere le parole: «con le loro eventuali considerazioni».

2.1500/54

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 7, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.1500/55

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «carenza gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.1500/56

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;» e conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.1500/57

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.1500/58

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.1500/59

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.1500/60

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.1500/61

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, dopo il capoverso 14, inserire il seguente:

«14-bis. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.».

2.1500/62

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica.».

2.1500/63

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.».

2.1500/64

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione

della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

- a*) mediante concorso per titoli ed esami;
- b*) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.1500/65

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

- a*) mediante concorso per titoli ed esami;
- b*) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.1500/66

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a «avviene anche d'ufficio».

2.1500/67

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 3, sopprimere le parole: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 e successive modificazioni».

2.1500/68

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole; «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «quelle del 4-bis», e dopo le parole: «di professionalità», inserire il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'art. 76-bis dell'ordinamento

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni».

2.1500/69

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole: «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «4-bis.» e dopo le parole: «5, 8», inserire le parole: «8-bis».

2.1500/70

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole: «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «4-bis.».

2.1500/71

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 12-bis».

2.1500/73

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 7, dopo le parole: «articolo 10, commi 11», inserire le parole: «, 11-bis».

2.1500/74

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, premettere le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme».

2.1500/75

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «e 10», con le altre: «, 10 e 11», e sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.1500/76

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le parole: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.1500/77

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, sostituire le parole: «anche antecedente all'ingresso in magistratura» con le seguenti: «acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura».

2.1500/78

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «comma 9, 10, 11».

2.1500/79

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12», comma 11, dopo le parole: «specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione,» inserire le seguenti: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale» segue poi il testo: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti ecc.».

2.1500/80

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le parole: «con esito positivo».

2.1500/81

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.1500/82

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semi-direttive requirente di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.1500/83

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» sostituire i commi 12 e 12-bis con il seguente:

«12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo II, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente:

«Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

I commi 13 e 15 sono abrogati.

2.1500/84

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; detto requisito» con le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.1500/85

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12, sostituire le parole: «tre scelti» con le parole: «cinque scelti».

2.1500/86

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12, dopo le parole: «professore universitario» aggiungere la parola: «ordinario».

2.1500/87

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sopprimere il comma 12-bis.

2.1500/88

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti parole: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.1500/89

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 12».

2.1500/90

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «La Commissione, che delibera» fino alla fine del comma con le parole: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato».

2.1500/91

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «della capacità scientifica e di analisi delle norme» con le seguenti parole: «dei requisiti richiesti».

2.1500/92

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 15, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le parole: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12».

2.1500/93

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 15, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.1500/94

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12.», comma 15, sopprimere le parole: «in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme».

2.1500/95

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti*). –

1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2"».

2.1500/96

CARUSO, MATTEOLI, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, possono essere conferite esclusivamente a magistrati che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicurano almento due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed abbiano esercitato la relativa facoltà».

2.1500/97

ZICCONI, BIONDI, DEL PENNINO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 1 sopprimere le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti».

2.1500/98

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/99

ZICCONI, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti. In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/100

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole: «, di norma,»

2.1500/101

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è più consentito dopo il conferimento iniziale delle funzioni».

Conseguentemente, nel testo dell'art. 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono soppressi i commi 5, 6 e 7.

2.1500/102

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è» con le parole: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.1500/103

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è» con le parole: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.1500/104

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le parole: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/105

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/106

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/107

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «quattro volte» con le parole: «una volta», e dopo le parole: «funzione esercitata» aggiungere la parola: «ed».

2.1500/108

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.1500/109

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.1500/110

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.1500/111

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» sopprimere il comma 6.

2.1500/112

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» sopprimere il comma 6.

2.1500/113

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

2.1500/114

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 non si applica ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 si applicano ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa sostituiti al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», nonché sopprimere il comma 7.

2.1500/115

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

2.1500/116

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13.», nel titolo sono soppresse le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.1500/117

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 5, sopprimere la lettera a).

2.1500/118

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 5, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

2.1500/119

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: «otto» con la seguente: «cinque», e la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

2.1500/120

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di quindici anni» con le seguenti: «di dieci anni».

2.1500/121

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per».

2.1500/122

ZICCONI, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 19» lettera c) al comma 2-bis sono soppresse le parole: «ad altra funzione all'interno dell'ufficio o».

2.1500/123

PALMA

All'emendamento 2.1500, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'Articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.1500/124

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 6, capoverso: «Art. 34-bis» sopprimere le parole: «-bis».

2.1500/125

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 7, Art. 35 ivi richiamato, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, non abbiano superato i sessantacinque anni di età».

2.1500/126

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 7.

2.1500/127

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Conferimento degli incarichi direttivi di merito*). – 1. Gli incarichi diretti vi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16 , comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima"».

2.1500/128

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 7, capoverso: «Art. 35.» sopprimere le parole: «bis».

2.1500/129

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Temporaneità degli incarichi direttivi*). – 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi diretti vi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non dirette ve da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi diretti vi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura"».

2.1500/130

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 9 a 14» con le altre: «da 9 a 11».

2.1500/131

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», al comma 1 inserire infine il seguente periodo: «In caso di valutazione negativa per il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni».

2.1500/132

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45, comma 2, sostituire le parole: «della stessa, o di mancata consegna» con «o di mancata presentazione della stessa».

2.1500/133

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata consegna».

2.1500/134

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sopprimere le parole: «o semidirettive».

2.1500/135

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sostituire le parole: «anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza» con le seguenti: «se vacante, ovvero in altra sede».

2.1500/136

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

2.1500/137

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Temporaneità degli incarichi semidirettivi*). – 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semi diretti vi o di incarichi diretti vi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonchè di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di riezione della stessa, è assegnato alle funzioni non dirette ve da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non dirette ve nello stesso uf-

ficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19"».

2.1500/138

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1500/139

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1500/140

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 11.

2.1500/141

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 12.

2.1500/142

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (Classi di anzianità). – 1. La progressione stipendi ale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità».

nità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- c) terza classe: da due a cinque anni;
- d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- e) quinta classe: da tredici a venti anni;
- f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.1500/143

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500/144

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500/145

PALMA

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*). – 1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Funzioni*). – 1. i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonché in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore

della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale di sorveglianza negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione."

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno e operata secondo i parametri oggettivi di cui al comma 4 ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del la-

voro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo sull'andamento dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti necessari e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza nonché l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i modelli *standard* per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia.;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio e all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile;

b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti ai sensi del comma 4 sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisito;

e) Gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio supe-

riore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è 'positivo' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è 'non positivo' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è 'negativo' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non 'positivo'.

11. Se il giudizio è 'non positivo', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è 'negativo', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del

conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili".

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 12, 13, 14 e 15. Il conferimento delle funzioni di legittimità per

effetto del comma 13 non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura".

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono destinati a svolgere le funzioni di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari né, di norma, quelle requirenti, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta

servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario".

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il medesimo incarico" sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro"; le parole: "per un periodo massimo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni"; le parole da: "con facoltà di proroga" fino a: "fondata su" sono sostituite dalle seguenti: "; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per";

b) al comma 2 le parole: ", nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2," sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso".

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1".

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2".

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: "degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34" sono sostituite dalle seguenti: "delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14,"; le parole: "pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del" sono sostituite dalle seguenti: "commisurato al" e le parole: "cumulati fra loro" sono sostituite dalle seguenti: ", comunque non oltre settantacinque anni di età".

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Temporaneità delle funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, o di mancata consegna è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive".

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio".

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 51. - (*Trattamento economico*). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le dispo-

sizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto".

13. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da "derivanti dall'attuazione degli articoli" fino a "e a quelli"».

90^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) esprime il suo rammarico per il mancato inserimento, nella rassegna stampa del Senato della giornata odierna, degli articoli riferiti alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che pure sono ampiamente presenti in moltissimi quotidiani. Chiede quindi al Presidente di farsi interprete di tale comune disappunto presso l'ufficio stampa del Senato.

Il presidente SALVI, condividendo le osservazioni del senatore Manzione, assicura che si farà carico di rappresentare, ai responsabili dell'ufficio stampa del Senato, il disagio da lui palesato.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che proseguirà l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.1500 del relatore, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/6.

Il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), invita il Governo al ritiro del subemendamento.

Per quanto riguarda il punto a) del subemendamento governativo in questione, l'oratore osserva che esso, intervenendo sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, del sostituto presso la direzione nazio-

nale antimafia e del procuratore nazionale antimafia, è sostanzialmente identico ad una serie di subemendamenti presentati da lui e da altri senatori. Ritiene quindi che l'eventuale approvazione di questi ultimi renda superflua la proposta di modifica del Governo.

Parimenti, per quanto riguarda il punto b), in particolare in riferimento ai criteri per il conferimento delle funzioni, il relatore ritiene più opportuna la soluzione individuata in sede di comitato ristretto e da lui proposta nell'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

Quanto alla proposta di soppressione del comma 12-*bis*, relativo alla possibilità, per i magistrati che hanno ottenuto la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità nella misura del 10 per cento dei posti disponibili, il relatore ritiene che la soluzione individuata, costituendo un punto qualificante dell'accordo raggiunto nel comitato, non debba essere espunta dal corpo della riforma.

Quanto al punto c), relativo ai limiti di tempo e di luogo in ordine al passaggio di funzioni, il relatore si riserva di proporre un subemendamento che possa incontrare il favore della maggioranza della Commissione e che possa essere condiviso dal Governo.

Anche per quanto riguarda i criteri per la valutazione in ordine al conferimento delle funzioni, oggetto della proposta emendativa del Governo, il relatore ritiene che sia preferibile quanto stabilito sul punto nel subemendamento da lui proposto.

Il rappresentante del GOVERNO ritira il subemendamento, salvo il punto f), il quale consente l'applicazione *medio tempore* delle norme contenute nel decreto-legge n. 160 del 2006 anche alla magistratura militare, proprio in ragione del fatto che lo stralcio approvato nella seduta antimeridiana di oggi rischia di privare tale magistratura di qualsiasi disciplina.

Ritiene inoltre che il mantenimento della possibilità, per i magistrati che ottengono la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità necessiti inevitabilmente di una norma transitoria che riconosca il medesimo diritto a coloro che hanno ottenuto la terza valutazione, almeno nel quadriennio successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo.

Quanto al mutamento dei criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni, il sottosegretario osserva che tale norma non modifica sostanzialmente il testo ma fornisce esclusivamente degli indicatori di carattere generale uniformi per tutti i tipi di tramutamenti.

Il presidente SALVI, dopo aver invitato il relatore e il Governo a presentare formalmente le proprie proposte emendative sotto forma di subemendamenti, pone in votazione il subemendamento 2.1500/6, nel nuovo testo risultante dal ritiro dei punti a), b), c) d) ed e).

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO (*FI*) e del senatore D'ONOFRIO (*UDC*), posto ai voti con il parere favorevole del RELA-

TORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/6 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI*), che svolge alcune considerazioni sulla opportunità di configurare le funzioni di sostituto presso la direzione nazionale antimafia quali requirenti di coordinamento nazionale e non quali requirenti di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì approvati gli identici subemendamenti 2.1500/9 e 2.1500/10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI*), il quale chiede al relatore di ripensare il suo parere negativo sui subemendamenti, dal momento che esigenze di coerenza impongono di configurare quale funzione semidirettiva requirente di coordinamento di secondo grado la funzione di procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12. Il subemendamento 2.1550/13 è conseguentemente ritirato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI*), il quale rileva che coerentemente occorra modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia quale funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale e non quale funzione direttiva requirente di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/14 e 2.1500/15, nonché gli identici subemendamenti 2.1500/500 e 2.1500/16.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/19.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame del subemendamento 2.1500/20.

Il RELATORE propone ai presentatori di inserire, al terzo periodo, dopo le parole: «funzioni giudicanti», le altre: «o requirenti», ritenendo rispondente a ragioni di uguaglianza escludere, anche per i magistrati che

svolgono la funzione requirente, la possibilità di essere giudicati per l'attività di interpretazione di norme di diritto o per l'attività di valutazione del fatto e delle prove.

Il senatore VALENTINO (*AN*) accoglie la proposta di modifica indicata dal relatore e riformula in tal senso il subemendamento.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta quindi approvato il subemendamento 2.1500/20 nel testo risultante dalla modifica.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/21 e 2.1500/23, nonché, dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI*), il quale ritiene che l'attività di interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e della prova, se è un criterio per i provvedimenti disciplinari, deve essere anche specularmente criterio utile per il conferimento delle funzioni, il subemendamento 2.1500/22.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1550/24, mentre il subemendamento 2.1500/25 è ritirato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/26, 2.1500/27 e 2.1500/28.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/29.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) invita il relatore a riflettere sulla opportunità di rivedere il suo parere negativo sul subemendamento da lui presentato, considerando che le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato, qualora costituiscono un criterio di valutazione del magistrato medesimo, possono favorire comportamenti virtuosi, razionalizzando un sistema che ha visto un notevole accrescimento di oneri a carico del bilancio della giustizia. Ciò in particolare tenendo conto di quanto deciso dalla legge finanziaria per il 2007, la quale ha previsto limiti invalicabili di spesa per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ad avviso dell'oratore, appare incoerente, a fronte di una tale decisione così rigorosa sul piano finanziario, lasciare libertà di spesa, senza prevedere un minimo di sindacato sulle spese effettuate dal magistrato quando si procede alla sua valutazione.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), nel dichiarare il suo voto contrario al subemendamento, ritiene che la questione delle spese di giustizia sia molto delicata e possa indurre a valutazioni non oggettive, dal momento

che l'entità della spesa dipende spesso dal tipo di indagine che viene svolta, soprattutto quando si tratti di procedimenti penali in tema di criminalità organizzata e terrorismo. L'oratore ritiene inoltre che, a fronte di spese molto elevate sostenute dai magistrati, vi è spesso un notevole recupero economico al termine del processo, in particolare al momento dell'esecuzione delle condanne.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, il quale ritiene che un sindacato sulle spese di giustizia rischia di interferire indebitamente sul libero esercizio dell'attività giurisdizionale, ritenendo peraltro possibile usare lo strumento dell'ispezione quando si superano i limiti fissati, il RELATORE conferma il suo parere negativo sul subemendamento.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/29.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/30.

Il senatore VALENTINO (AN), aderendo ad una sollecitazione del relatore, modifica il subemendamento 2.1500/31, nel senso di sostituire, alla soppressione delle parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza», l'inserimento, prima delle parole «dell'evoluzione», delle altre «nonché per la conoscenza».

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/31, nel testo modificato.

Il senatore VALENTINO (AN), su proposta del relatore, modifica il testo del subemendamento 2.1500/32, nel senso di sopprimere le parole «amministrativo e», condividendo l'osservazione del relatore sulla opportunità che il controllo sia esclusivamente di tipo gestionale sul controllo dell'ufficio.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/32, nel testo così modificato, risultando precluso il subemendamento 2.1500/33.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano preclusi i subemendamenti 2.1500/34 e 2.1500/35.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/36.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/37.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) chiede al Governo di ripensare il parere negativo espresso sul suo subemendamento, rilevando che la previsione, all'interno di una norma di rango primario, degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, evita che i magistrati siano assoggettati in modo esponenziale al potere valutativo del Consiglio superiore della magistratura.

Il sottosegretario SCOTTI ritiene che la soluzione individuata in sede di comitato ristretto ha ampiamente tenuto conto dei rilievi formulati in quella sede dal senatore Castelli, soprattutto in ordine alla scelta di distinguere tra principi e criteri direttivi da una parte e parametri dall'altra. Egli, dopo aver rilevato che i consigli giudiziari mantengono comunque un certo grado di discrezionalità nella trattazione dei singoli casi, osserva che si debba tenere conto dei compiti che la Costituzione, all'articolo 105, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, proprio per quanto riguarda la progressione e il sistema di valutazione dei magistrati.

Dopo un breve interve del senatore CASSON (*Ulivo*), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/37.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47 e 2.1500/48.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/42, 2.1500/44 e 2.1500/49, risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/45, 2.1500/46 e 2.1500/50.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/51.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) propone una riformulazione del testo del subemendamento che riconsideri in maniera organica la procedura della trasmissione, al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, delle segnalazioni e dei rapporti provenienti dai capi degli uffici, nonché delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine.

Il PRESIDENTE, per consentire la puntuale formulazione del nuovo testo del subemendamento 2.1500/51, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,20.

Il RELATORE illustra alla Commissione il subemendamento 2.1500/51 (testo 2) presentando altresì il subemendamento 2.1500/600, mentre il rappresentante del GOVERNO presenta il subemendamento 2.1500/650.

Dopo brevi interventi dei senatori MANZIONE (*Ulivo*), CENTARO (*FI*), Massimo BRUTTI (*Ulivo*), PITTELLI (*FI*), il RELATORE procede a un'ulteriore riformulazione del subemendamento 2.1500/51.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/51 (testo 2), risultando altresì assorbiti i subemendamenti 2.1500/52 e 2.1500/53. Il subemendamento 2.1500/54 è precluso.

Il senatore PITTELLI (*FI*) dichiara di far propri tutti i subemendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO (*FI*) dichiara di far propri i subemendamenti presentati dal senatore Palma.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/55, 2.1500/56 e 2.1500/57, 2.1500/58, 2.1500/59, 2.1500/60, 2.1500/62, 2.1500/63, 2.1500/64, 2.1500/66, 2.1500/69, 2.1500/70.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.100/73 e 2.1500/74.

Il senatore VALENTINO (*AN*), acconsentendo ad una proposta avanzata dal RELATORE, riformula il subemendamento 2.1500/75, limitando la proposta modificativa alla sola soppressione delle parole «con esito positivo». Il subemendamento, così modificato, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/76, 2.1500/80, 2.1500/81, 2.1500/82, 2.100/83, 2.1500/84 e 2.1500/85.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/77 e 2.1500/79, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/78.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/86.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di precisare perché abbiano espresso parere favorevole su un subemendamento che limita ai soli professori universitari ordinari la possibilità di far parte della commissione per il conferimento delle funzioni di legittimità, quando, per le commissioni di concorso, il Comitato ristretto aveva convenuto sull'opportunità di consentire la partecipazione anche ai professori di seconda fascia.

Il sottosegretario SCOTTI rileva che tale limitazione è stata accolta favorevolmente, perché è apparsa congrua in ordine al delicato compito valutativo che il comitato per il conferimento delle funzioni di legittimità è chiamato a svolgere.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/86.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/87 e 2.1500/88, 2.1500/89, 2.1500/90 e 2.1500/91.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/650, presentato dal rappresentante del GOVERNO nel corso della seduta odierna.

Dopo brevi interventi dei senatori MANZIONE (*Ulivo*), CENTARO (*FI*), CASTELLI (*LNP*), D'ONOFRIO (*UDC*) e CASSON (*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO riformula il subemendamento.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/650 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/92 e 2.1500/93, 2.1500/95, 2.1500/96 e 2.1500/97.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/94.

Il senatore CENTARO (*FI*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere negativo sul subemendamento. Al riguardo egli evidenzia l'incongruità della norma che stabilisce l'obbligo di motivazione per le decisioni della commissione del Consiglio superiore della magistratura solo nell'ipotesi in cui questa si discosti dal parere espresso in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Tale limitazione oltretutto, ad avviso dell'oratore, costituisce un *vulnus* al di-

ritto di impugnazione al TAR dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura i quali, pertanto, devono in ogni caso essere motivati.

Dopo un breve intervento del senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), che palesa il suo consenso nei confronti della proposta emendativa del senatore Centaro, il RELATORE esprime parere positivo.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/94.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 2.1500/98.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) ritiene opportuno introdurre il divieto, per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, di svolgere, oltreché funzioni requirenti, anche funzioni monocratiche penali, nonché funzioni di giudice per l'indagine preliminare e di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Ciò al fine di evitare che giudici con scarsa esperienza professionale, inviati spesso in sedi disagiate, si trovino a decidere da soli cause di notevole rilievo, che spesso si concludono con sentenze di condanna le quali incidono sulla libertà personale. Al riguardo ricorda di aver presentato un subemendamento all'emendamento 4.1000, volto a prevedere, in capo al magistrato che permanga in servizio presso una sede disagiata per più di cinque anni, il diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime la sua gratitudine al senatore D'Ambrosio per aver presentato il subemendamento 2.1500/98, segno di una non comune saggezza e certamente frutto della sua lunga esperienza professionale. L'oratore osserva infatti che la ragione addotta dal Governo, a giustificazione di una presunta necessità di conferire queste funzioni al magistrato di prima nomina, e cioè l'impossibilità di ricoprire altrimenti talune sedi disagiate, dovrebbe essere considerata una motivazione in più per approvare il subemendamento del senatore D'Ambrosio, in quanto non è accettabile mandare un giovane senza esperienza a ricoprire funzioni non collegiali in aree in cui il funzionamento della giustizia si presenta particolarmente problematico.

Il senatore VALENTINO (*AN*), nel chiedere di poter aggiungere la sua firma al subemendamento presentato dal senatore D'Ambrosio, ritiene oltremodo opportuna tale proposta in quanto essa, da una parte, evita che funzioni particolarmente delicate siano affidate a magistrati giovanissimi, non ancora dotati dell'esperienza necessaria, dall'altra impone al Governo di individuare soluzioni idonee, anche eventualmente prevedendo adeguati

compensi economici, per assicurare la presenza, in quelle sedi, di magistrati esperti e qualificati.

Il senatore PITTELLI (*FI*) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento del senatore D'Ambrosio, osservando che tale subemendamento risponde anche all'esigenza di tutelare i giovani magistrati che, privi della necessaria esperienza, vengono spesso inviati in sedi particolarmente difficili.

La senatrice MAGISTRELLI (*Ulivo*) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento.

Il RELATORE ricorda che in comitato ristretto egli si era dichiarato favorevole a una modifica nel senso prospettato dal senatore D'Ambrosio, nel senso cioè di sopprimere l'inciso «di norma» al divieto di assegnazione dei neo-magistrati a funzioni requirenti o di indagine preliminare – ed anche a funzioni giudicanti monocratiche penali – ma che sia il Governo sia altri colleghi, come il senatore Centaro, avevano manifestato timori sulla possibilità di ricoprire le sedi disagiate. Era stato perciò deciso, in via di mediazione, di conservare la formulazione del testo del Governo, ma sopprimendo la possibilità, prevista all'articolo 3, di un'abbreviazione del tirocinio, dal momento che il combinato disposto di queste due norme avrebbe avuto effetti devastanti, consentendo l'assegnazione a queste delicate funzioni di magistrati di scarsissima esperienza. Peraltro egli rileva come questa situazione sia la conseguenza delle modifiche a suo tempo apportate alla normativa del 1998 che intendeva incentivare i magistrati ad accettare l'assegnazione a sedi disagiate.

Il rappresentante del GOVERNO rileva i gravi rischi di funzionalità per la giustizia, derivanti dall'approvazione di questo subemendamento. In proposito egli sottolinea la difficoltà di realizzare un sistema incentivante veramente efficace, osservando, in particolare, che gli incentivi economici di cui parlava il senatore Valentino non solo sono sempre stati rifiutati dalla magistratura associata, in nome della non monetizzabilità del disagio di sede, ma determinerebbero oneri per i quali non vi è copertura.

Il PRESIDENTE avverte il senatore D'Ambrosio che, qualora intendesse riformulare il suo subemendamento, nel senso di inserirvi il subemendamento da lui presentato all'articolo 4 in tema di sedi disagiate, la Presidenza non opporrà alcuna riserva di carattere procedurale.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) conviene sulla riformulazione.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 2.1500/98 (testo 2), risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/99 e 2.1500/100.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/101, 2.1500/102, 2.1500/103 e 2.1500/104.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/105.

Il senatore CENTARO (*FI*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il loro parere negativo sul subemendamento da lui presentato, osservando, in particolare, che la possibile approvazione del subemendamento 2.1500/600 del relatore ridimensiona ulteriormente uno dei principi fondamentali dell'impianto della riforma, relativo alla separazione delle funzioni. Egli ritiene quindi opportuno limitare la possibilità del passaggio di funzioni ai primi dieci anni dall'ingresso in magistratura, limitandola in modo più intenso dopo il decimo anno.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 2.1500/105.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/106 e 2.1500/107.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/108.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (*FI*), il quale rileva che i subemendamenti 2.1500/108, 2.1500/109 e 2.1500/110, da lui presentati, tendono a ridurre il limite massimo di passaggio di funzioni, anche in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato passa da una funzione ad un'altra per più di due volte nell'arco dell'intera carriera, il presidente SALVI propone di terminare la seduta per consentire ai membri della Commissione di esaminare con calma i subemendamenti riferiti al tema delicatissimo del passaggio di funzioni.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Acquisito il consenso della Commissione, il PRESIDENTE toglie la seduta e convoca una nuova seduta, la quale avrà luogo trenta minuti dopo il termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447**Art. 2.****2.1500/20 (testo 2)**

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/31 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) dopo le parole: «delle innovazioni legislative», sono inserite le altre: "nonché per la conoscenza".

2.1500/31

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza».

2.1500/51 (testo 3)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f). Il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle eventuali situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.».

2.1500/51 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) Il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli av-

vocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.».

2.1500/51

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.1500/98 (testo 2)

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Conseguentemente, all'emendamento 4.1000, copo il comma 15 inserire il seguente 15-bis: "15-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: '2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti'".

2.1500/98

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/650 (testo 2)

IL GOVERNO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» al comma 12-bis dopo le parole: «la seconda» sono inserite le altre: «o la terza».

2.1500/650

IL GOVERNO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Per la dura di quattro anni i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità possono partecipare alla procedura valutativa di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 recato dal comma 2 dell'articolo 2».

2.1500/600

IL RELATORE

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano nei confronti del magistrato che, all'esito del passaggio di cui al medesimo comma, assuma l'esercizio di funzioni giudicanti in sede civile. In tal caso, il magistrato non può essere destinato a svolgere tabellarmente funzioni nel settore penale ovvero in una sezione promiscua.».

91^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente SALVI (*SDSE*) ricorda che i subemendamenti in votazione sono pubblicati in allegato alle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) chiede chiarimenti sull'effettiva portata del subemendamento 2.1500/600, presentato dal relatore che, così come formulato, sembrerebbe escludere i magistrati che passano dalla funzione requirente alla funzione giudicante in sede civile non solo dalle limitazioni territoriali, ma anche da tutte le altre, siano esse collegate al tempo di permanenza nell'incarico di provenienza, al numero di volte in cui sia richiesto il cambiamento di funzioni o all'espletamento di corsi di qualificazione.

Concordano il senatore CASSON (*Ulivo*), che invita il relatore al ritiro, e il senatore MANZIONE (*Ulivo*), il quale rileva che la formulazione del subemendamento consentirebbe al magistrato che ha cambiato funzione di restare addirittura nello stesso circondario, con la possibilità di svolgere anche in sede civile attività rispetto alle quali le sue funzioni precedenti di pubblico ministero possono essere state di non poco rilievo.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) ritiene che il subemendamento possa essere modificato nel senso di chiarire che l'esclusione dalle limitazioni del comma 4 si riferisce alle sole limitazioni territoriali, e consentendo però la permanenza nello stesso circondario solo negli uffici giudiziari più grandi.

Dopo un intervento del senatore CENTARO (*FI*), che si associa all'invito al ritiro, il relatore, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) ritira il subemendamento.

Il presidente SALVI pone ai voti il subemendamento 2.1500/118, che risulta respinto.

Il subemendamento 2.1500/119 è posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, ed è approvato.

Il subemendamento 2.1500/120 risulta assorbito.

Il senatore CENTARO (*FI*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.1500/121, sottolineando la necessità di limitare la possibilità della proroga delle funzioni unicamente a quei casi in cui il trasferimento del magistrato costringerebbe a ricominciare dall'inizio un procedimento penale, con la perdita delle attività svolte fino a quel momento.

Dopo interventi dei senatori CASSON (*Ulivo*), PITTELLI (*FI*), ZICONE (*FI*) e MANZIONE (*Ulivo*), il sottosegretario SCOTTI propone di riformulare il subemendamento nel senso di consentire la proroga limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattito e per un periodo non superiore a due anni.

Il subemendamento 2.1500/121, posto ai voti nella formulazione proposta dal rappresentante del GOVERNO, è approvato.

I subemendamenti 2.1500/122, 2.1500/123, 2.1500/124, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) ritira il subemendamento 2.1500/125.

Il subemendamento 2.1500/126, posto ai voti, non è approvato, mentre il subemendamento 2.1500/127 è ritirato.

I subemendamenti 2.1500/128, 2.1500/129 e 2.1500/130, posti separatamente ai voti, non sono approvati, mentre sono approvati i subemendamenti 2.1500/131 e 2.1500/132, identico al 2.1500/133, nonché il subemendamento 2.1500/134.

I subemendamenti 2.1500/135, 2.1500/136, 2.1500/137, 2.1500/138, 2.1500/139, 2.1500/140, 2.1500/141 e 2.1500/142, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

I subemendamenti 2.1500/143, 2.1500/144 e 2.1500/145, sono preclusi.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.1500, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

L'emendamento è approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli ulteriori emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 3.1 e 3.250 si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Stante l'assenza del presentatore, si danno per illustrati i subemendamenti a firma del senatore Castelli.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra il subemendamento 3.1000/2 che precisa il carattere esclusivo dell'attività di formazione svolta dalla Scuola superiore della magistratura. Evidentemente tale emendamento non esclude la possibilità, ad esempio, che si decida di organizzare un seminario di studi a livello distrettuale, e tuttavia è necessario evitare che, permanendo la possibilità per altri soggetti, ad esempio per il Consiglio superiore della magistratura, di organizzare attività di formazione e aggiornamento, si vanifichi la stessa possibilità di realizzare attraverso la Scuola una lineare politica della formazione dell'aggiornamento permanente.

Egli illustra altresì i subemendamenti 3.1000/4 e 3.1000/6, entrambi diretti a chiarire come l'iniziativa in materia di realizzazione di attività di formazione dei magistrati italiani all'estero e dei magistrati stranieri in Italia non possa che appartenere al Governo, dal momento che nel nostro sistema costituzionale il Consiglio superiore della magistratura non si configura come un soggetto con proiezione internazionale.

Dopo che i senatori VALENTINO (*AN*) e ZICCONI (*FI*) hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti a loro firma, il sottosegretario SCOTTI illustra il subemendamento 3.1000/11, con il quale si propone di rimodulare la composizione del comitato direttivo della Scuola, nel senso di assegnare al Ministro della giustizia la nomina di cinque componenti su dodici, invece che sei e, specularmente, al Consiglio superiore della magistratura, la nomina di sette consulenti.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI sopprime i due incisi «che non abbiano superato gli ottant'anni di età».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1447

Art. 2.

2.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 10. - (*Funzioni*). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
 - b) requirenti di primo grado;
 - c) giudicanti di secondo grado;
 - d) requirenti di secondo grado;
 - e) semidirettive giudicanti di primo grado;
 - f) semidirettive requirenti di primo grado;
 - g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
 - h) semidirettive requirenti di secondo grado;
 - i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
 - l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
 - m) giudicanti di legittimità;
 - n) requirenti di legittimità;
 - o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
 - p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
 - q) direttive superiori apicali di legittimità''».
-

2.2

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 1, «Art. 10», ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità».

2.3

D'ONOFRIO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione.».

2.4

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione.».

2.5

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il comma 2 è così sostituito:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.6

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;».

2.500

IL GOVERNO

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;».

2.7

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.501

IL GOVERNO

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.8

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

2.9

D'ONOFRIO

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato, sostituire i commi 9 e 10:

«9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge 25 settembre 1989 n.327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città».

2.350

PITTELLI

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato al comma 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

2.10

CASSON

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato al comma 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza;» aggiungere al comma

10, dopo l'espressione: «legge 24 novembre 1989 n. 380», l'indicazione «e quelle di presidente del tribunale di sorveglianza».

2.11

MANZIONE

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al capoverso 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, al successivo capoverso 11 dopo le parole: «legge 24 novembre 1989, n. 380» inserire le altre: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

2.12

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 9, sopprimere le parole: «di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.61

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 9 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

2.62

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 10 è così sostituito:

«10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza nonché quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni dirette ve requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tri-

bunale ordinario avente sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380».

2.13

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, dopo le parole: «sono quelle di presidente del tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.14

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, aggiungere le parole: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.15

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 10, dopo le parole: «Presidente del tribunale ordinario», inserire le seguenti: «e di Presidente del tribunale di sorveglianza».

2.16

PITTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 10» comma 10, dopo le parole: «medesime città» sono inserite le parole: «Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del Tribunale di sorveglianza».

2.17

PITTELLI

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato, al comma 10, dopo le parole: «medesime città» sono inserite le parole: «Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del Tribunale di sorveglianza».

2.18

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia;».

2.502

IL GOVERNO

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia;».

2.19

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.503

IL GOVERNO

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.20

VALENTINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni sei anni a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e

l'approfondimento delle innovazioni legislative, per l'esame dell'evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semi direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all'attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nei sei anni unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

11. Se il giudizio è «non positivo», il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato triennialmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

18. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modi-

fiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semi direttiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l'enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell'udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall'amministrazione, tenuto conto anche dell'eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all'impegno, oltre all'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all'attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d'intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell'attività svolta;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio, della funzione e dell'ambito territoriale.

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

2.21

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*). - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni diretti ve requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».

2.22

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sostituire i commi da 1 a 18 con i seguenti:

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

3. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio Superiore della Magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio Giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La relazione di cui al comma 3, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative.

5. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

7. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

8. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi precedenti il consiglio giudiziario predispose una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

9. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

11. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

12. Se il giudizio è «non positivo», la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal con-

siglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

14. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

15. Se la Commissione, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

16. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dalla Commissione con provvedimento motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziari o.

17. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dalla Commissione acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

19. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, diretti ve superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennialmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione

dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

20. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, la Commissione, sentito il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, la Commissione procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

2.23

CASSON

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato sostituire al comma 1 l'espressione: «ogni quadriennio» con l'espressione: «ogni sei anni».

2.24

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità.».

2.25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In nessun caso la valutazione di professionalità può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.26

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la valutazione di professionalità riguarda magistrato esercitante le funzioni giudicanti, la stessa non può mai riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.27

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione di professionalità è effettuata da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura».

2.28

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

«La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di indagine o di argomentazione e di valutazione delle prove (desunta anche dalle motivazioni delle riforme dei provvedimenti in sede di impugnazione e, per quanto riguarda il pubblico ministero, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine valutate anche in base all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza di dibattimento;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati in rapporto al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all'assiduità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, nonché al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il componente di attività giudiziarie;

d) l'impegno riferito alla frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, e di dare compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti, nonché della frequenza ai corsi di formazione per la dirigenza. Il Ministro della Giustizia, con cadenza biennale, trasmette al Parlamento una relazione contenente un'analisi e un giudizio relativo all'efficacia del sistema di valutazione di cui al comma 1».

2.250

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari».

2.251

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «anche conto degli standard» aggiungere le parole: «medi nazionali».

2.29

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «impegno» aggiungere le seguenti: «, ma mai, in nessun caso, può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione delfatto e delle prove.».

2.30

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 2, alla lettera a), dopo le parole: «oltre che» inserire le altre: «all'equilibrio.».

2.31

D'AMBROSIO

Al comma 2, alla lettera a) dalle parole: «al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove» e sino: «ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige» sono sostituite dalla seguente: «desunta anche dalle motivazione delle riforme dei provvedimenti in sede di impugnazione e, per quanto riguarda il pubblico ministero, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine valutate anche in base all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza di primo grado e d'appello.».

2.32

CASTELLI

Al comma 2, capoverso: «Art. 11», comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;».

2.33

CASTELLI

Al comma 2, capoverso: «Art. 11», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.34

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente: «11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.».

2.252

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «delle stesse» con le parole «delle funzioni giudiziarie.».

2.254

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «alle esperienze anche precedenti all'ingresso» con le parole: «alle esperienze maturate al di fuori del servizio in magistratura».

2.35

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal Presidente della corte di appello o dal Procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

2.36

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, dopo le parole: «il consiglio giudiziario acquisisce e» inserire le seguenti: «trasmette alla Commissione per la valutazione:».

2.37

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 5, alla lettera f), sopprimere le parole: «con le loro eventuali considerazioni».

2.255

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» con le parole: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.38

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 7, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti parole: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.39

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le altre: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.40

MANZIONE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10 sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le altre: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.41

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le altre: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche» inserire le altre: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.42

MANZIONE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le altre: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le altre: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.43

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 2, all'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se all'esito della nuova valutazione, il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio non positivo, si applicano le disposizioni di

cui al primo periodo del presente comma; se invece il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un giudizio negativo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 12 e 13. La terza valutazione di professionalità può determinare soltanto un giudizio negativo, ovvero uno positivo. Nel primo caso, il magistrato è dispensato dal servizio. Nel secondo caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno ovvero del biennio, a seconda che la seconda valutazione si fosse conclusa con un giudizio non positivo, ovvero negativo».

2.44

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti parole: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.45

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato, al comma 12 sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.46

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 2, all'art. 11 ivi richiamato al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se all'esito della nuova valutazione, il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un giudizio non positivo, procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. La terza valutazione di professionalità può determinare soltanto un giudizio negativo, ovvero uno positivo. Nel primo caso, il magistrato è dispensato dal servizio. Nel secondo caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno».

2.47

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, dopo il capoverso 14 inserire il seguente:

«14-bis. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza».

2.48

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere i capoversi: 17 e 18.

2.49

D'AMBROSIO

Al comma 2, all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 sopprimere le parole da: «secondo modalità» fino a: «tecnologica disponibile».

2.50

BIONDI, ZICCONI, DEL PENNINO

Al comma 2, «art. 11», ivi richiamato, al comma 18, sono sostituite le parole: «ad altra funzione non direttiva o semi direttiva» con le seguenti: «ad altro incarico direttivo o semi direttivo».

2.51

VALENTINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

”Art. 12. – (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). –
1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della prima valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con parti-

colare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura'».

2.52

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

- a) mediante concorso per titoli ed esami;
- b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli''».

2.53

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. – (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione

della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

- a*) mediante concorso per titoli ed esami;
- b*) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti eletti vi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli'».

2.256

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, all'inizio inserire le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.».

2.54

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.55

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «della procedura concorsuale», con le seguenti: «di due procedure concorsuali».

2.56

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 3, «art. 12», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.57

PITTELLI

Al comma 3, «art. 12», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.351

MANZIONE

Al comma 3, al primo comma dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 160 del 2006, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.58

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti: «4-bis».

2.504

IL GOVERNO

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti: «4-bis».

2.59

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti «4-bis» e dopo le parole «5, 8» inserire le parole «8-bis,».

2.60

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi 11» inserire le parole: «, 11-bis».

2.505

IL GOVERNO

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi 11» inserire le parole: «, 11-bis».

2.63

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «e 10» con le altre: «, 10 e 11» e sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.64

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.65

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 3, all'articolo 12, capoverso 12, sostituire le parole da: «cinque membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «cinque magistrati che esercitano da almeno due anni, o hanno esercitato, funzioni di legittimità».

2.280

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le parole: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.257

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «anche antecedente all'ingresso in magistratura» con le parole: «acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura».

2.258

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudi-

cante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semi-direttive requirente di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.259

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito» con le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.66

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, dopo le parole: «quarta valutazione di professionalità», aggiungere le seguenti: «e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità».

2.68

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, dopo le parole: «quarta valutazione di professionalità», aggiungere le seguenti: «e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità».

2.67

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 12, sostituire le parole: «professori universitari di ruolo», con le seguenti: «avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo, rispettivamente designati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.260

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «tra professori universitari» aggiungere le parole: «ordinari».

2.69

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.70

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.71

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce, altresì, le funzioni di legittimità, previo superamento di apposito concorso annuale per titoli ed esami scritti ed orali relativo ad un decimo dei posti vacanti, ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Si applicano ai fini della composizione, della durata, dell'organizzazione e della delibera della commissione esaminatrice le norme di cui ai commi 12, 13 e 14».

2.72

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce, altresì, le funzioni di legittimità, previo superamento di apposito concorso annuale per titoli ed esami scritti ed orali relativo ad un decimo dei posti vacanti, ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Si applicano ai fini della composizione, della durata, dell'organizzazione e della delibera della commissione esaminatrice le norme di cui ai commi 12, 13 e 14».

2.261

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «tre scelti» con le parole: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le parole: «quattro scelti».

2.262

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 14, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «della capacità scientifica e di analisi delle norme» con le parole: «dei requisiti richiesti».

2.263

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 14, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera» fino alla fine del comma con le parole: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato».

2.264

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 15, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le parole: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12».

2.73

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, ai fini della decisione in ordine al conferimento di tali funzioni, tiene conto anche del parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, nonché di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile».

2.74

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 13. – (*Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti*). –
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2.

2.75

BIONDI, ZICCONI, DEL PENNINO

Al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al comma 1 sono sopprresse le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti».

2.76

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

Al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti.

In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.83

D'AMBROSIO

Al comma 4: «Art. 13» del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2.77

MANZIONE

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole: «di norma» e conseguentemente sopprimere il successivo capoverso 3.

2.78

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 2, le parole: «di norma», sono soppresse.

2.79

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 2, sopprimere le parole: «e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari».

2.84

D'AMBROSIO

Al comma 4 «Art. 13» ivi richiamato, il comma 3 è soppresso.

2.80

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

2.81

MANZIONE

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, sostituire i capoversi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio da

funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.

5. Il passaggio di cui al comma 4 non è consentito:

a) all'interno dello stesso distretto di corte di appello entro il quale il magistrato richiedente presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

b) verso ufficio giudiziario sito nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

c) verso ufficio giudiziario sito in altro distretto di Corte d'appello della medesima regione entro la quale è ubicato il distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

6. Le limitazioni di cui al comma 5 non si applicano alle funzioni di legittimità».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 13 comma 4» con le altre: «Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5» e le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», sopprimere il comma 7, nonché al comma 22, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «13, comma 4,» con le altre: «13, commi 4, 5 e 6,» sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 47, 48, e 49 e all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2.82

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13» del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire i capoversi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio supe-

riore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonchè sostituendo al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.

5. Il passaggio di cui al comma 4 non è consentito:

a) all'interno dello stesso distretto di corte di appello entro il quale il magistrato richiedente presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

b) verso ufficio giudiziario sito nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

c) verso ufficio giudiziario sito in altro distretto di Corte d'appello della medesima regione entro la quale è ubicato il distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

6. Le limitazioni di cui al comma 5 non si applicano alle funzioni di legittimità.».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 13 comma 4» con le altre: «Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5» e le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», sopprimere il comma 7, nonchè al comma 22, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «13, comma 4,» con le altre: «13, commi 4, 5 e 6».

2.85

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Nel testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 4 è sostituito con il seguente: «Il passaggio da funzioni

giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è più consentito dopo il conferimento iniziale delle funzioni».

Conseguentemente sono soppressi i commi 5, 6 e 7.

2.86

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

Al comma 4, «Art. 13» ivi richiamato, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa è consentito una sola volta nella carriera ma non all'interno dello stesso distretto né con riferimento al capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto di mutamento di funzioni».

2.265

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13, comma 4, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «all'interno dello stesso distretto,» aggiungere le parole: «o di distretto ubicato nella stessa regione».

2.87

CASSON

Al comma 4, «Art. 13» capoverso 4) sostituire le parole: «all'interno dello stesso distretto» con le altre: «all'interno della stessa regione», sostituire il comma 6 con il seguente: «Le limitazioni di cui al comma 6 si applicano anche alle funzioni di legittimità».

2.88

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 13» ivi richiamato, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto» inserire le seguenti: «una sola volta».

2.89

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 4, al secondo periodo, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2.266

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e» con le parole: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato per la prima volta dopo aver svolto almeno tre anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e per le altre volte dopo aver svolto almeno otto anni di servizio continuativo nella funzione esercitata. Il passaggio di cui al presente comma».

2.90

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere disposto», con le seguenti: «è disposto».

2.91

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «corso di qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «presso la Scuola superiore della magistratura», e dopo le parole: «previo

parere del consiglio giudiziario», *aggiungere le parole*: «e della Scuola superiore della magistratura».

2.92

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

2.267

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere il comma 6.

2.93

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONI

Al comma 4, articolo 13, è soppresso il comma 6.

2.94

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 non si applica ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa. Le disposizioni di cui al secondo, terzo, e quarto periodo del comma 4 si applicano ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa sostituiti al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «quarto anno» *con le altre*: «secondo anno», *nonché sopprimere il comma 7.*

2.95

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non si applicano alle funzioni di legittimità.».

2.96

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 4, «Art. 13», sopprimere le parole da: «non operano» a: «corte d'appello, e».

2.97

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

2.98

D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il passaggio di funzioni può essere richiesto e disposto per una sola volta.».

2.99

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il passaggio di funzioni può essere richiesto e disposto per una sola volta.».

2.100

DEL PENNINO, ZICCONI, BIONDI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel titolo sono soppresse le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.268

PALMA

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.101

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni», con le seguenti: «tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni».

2.102

CASTELLI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di quindici anni» con le seguenti parole: «di dieci anni».

2.103

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: «con facoltà di proroga», fino alla fine della lettera.

2.104

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle funzioni per» aggiungere le seguenti: «non oltre due anni e».

2.105

BIONDI, ZICCONI, DEL PENNINO

Al comma 5, lettera c) capoverso 2-bis) sono soppresse le parole: «ad altra funzione all'interno dell'ufficio o».

2.269

PALMA

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.270

PALMA

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.271

PALMA

Al comma 6, in relazione all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «-bis».

2.106

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.107

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», sopprimere il comma 2.

2.272

PALMA

Al comma 7, in relazione all'articolo 35 del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «-bis».

2.108

CASTELLI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 35. - (*Conferimento degli incarichi diretti vi di merito*). – 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli in-

carichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.109

CARUSO, MATTEOLI, MUGNAI

Al comma 7, Art. 35 ivi richiamato sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed abbiano esercitato la relativa facoltà».

2.110

D'AMBROSIO

Al comma 7, Art. 35 ivi richiamato, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 35. – (Limite di età per le funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, non abbiano superato i sessantacinque anni di età».

2.113

PIONATI

Al comma 7, al comma 1, dopo le parole: «Le funzioni direttive di cui all'articolo 10,», alle parole: «commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente» sostituire le parole: «commi 9 e 10, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, possono essere conferite esclusivamente».

2.111

D'ONOFRIO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.112

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.114

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sopprimere il comma 2.

2.273

PALMA

Sopprimere il comma 9.

2.115

CASTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (*Temporaneità degli incarichi direttivi*). – 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori

dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni dirette ve di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni dirette ve, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura'».

2.116

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 9 a 14» con le altre: «da 9 a 11».

2.118

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: «, al termine del quale il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 45, sopprimere il capoverso 2.

2.117

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 9, capoverso «Art. 45», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o direttivi.».

2.119

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

2.120

PIONATI

Al comma 9 «art. 45» del decreto legislativo n. 160 del 2006, copo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il magistrato che ha esercitato funzioni direttive e che, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006, non riesca ad ottenere immediatamente nuovo incarico direttivo, è ammesso a concorso virtuale per posti non direttivi, anche di legittimità, conservando il titolo preferenziale acquisito con l'incarico direttivo e/o semidirettivo ricoperto, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 160 del 2006, anche per i successivi concorsi ad incarichi direttivi e/o semidirettivi richiesti, cui potrà partecipare senza limiti minimi temporali nella permanenza nell'incarico ottenuto con concorso virtuale.».

2.121

CASTELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 46. – (*Temporaneità degli incarichi semidirettivi*). – 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi diretti vi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non diretti ve nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19'».

2.122

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.123

PIONATI

Al comma 10, «Art. 46» dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, anche le norme di cui al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 160/2006, come modificato dal precedente comma 9 della presente legge, fatta eccezione per la possibile copertura di posti di legittimità con concorso virtuale».

2.124

CASTELLI

Sopprimere il comma 11 (v. Tab. A in Allegato).

2.125

VALENTINO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 51. – (*Trattamento economico*) – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista''».

2.126

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art 51. – (*Classi di anzianità*). – 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- c) terza classe: da due a cinque anni;
- d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- e) quinta classe: da tredici a venti anni;
- f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità'».

2.274

PALMA

Sopprimere il comma 13.

2.128

PITTELLI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6, limitatamente ai commi 47, 48, 49 e 55, l'articolo 7, limitatamente ai commi 5, 6 e 7, nonché l'articolo 8, comma 6.

2.129

MANZIONE

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 47, 48, e 49 e all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2.130

CASTELLI

Al comma 13, capoverso «Art. 52», sopprimere le parole: «nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo I, alla magistratura militare».

Art. 3.

3.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

56^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ambasciatore Armando Sanguini, direttore della Direzione generale per i paesi dell'Africa Sub-Sahariana del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore della Direzione generale per i paesi dell'Africa Sub-Sahariana del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Armando Sanguini, in relazione all'esame del Doc. XXII, n. 14 concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Il presidente DINI porge il benvenuto all'ambasciatore Sanguini e gli cede la parola dopo aver brevemente illustrato gli scopi della procedura informativa in titolo.

L'ambasciatore SANGUINI rileva come non risultino elementi specifici di ausilio per la Commissione, per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero degli affari esteri, in ordine all'opportunità di ricosti-

tuire la Commissione d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Sottolinea peraltro come la figura di Ilaria Alpi sia fortemente sentita da coloro che operano nel campo delle relazioni con l'Africa e, in particolare, con la Somalia e dai rappresentanti di tale martoriato paese essendo stati dedicati, rispettivamente, il centro della RAI inaugurato lo scorso maggio a Nairobi nonché la sessione della Conferenza delle donne della diaspora somala che è stata aperta dal vice ministro Sentinelli lo scorso 13 giugno.

Il senatore POLITO (*Ulivo*), relatore sul Documento XXII, n. 14, ringrazia l'ambasciatore Sanguini per le indicazioni fornite e, richiamando le argomentazioni del proponente del suddetto documento, chiede se ritenga possibile acquisire ulteriore documentazione relativa all'indagine sull'omicidio svolta dalla Polizia somala costituita presso lo *United Nations Operation in Somalia* (UNOSOM), allora esistente, e rintracciare chi condusse tali indagini per svolgerne la relativa audizione. Domanda altresì all'ambasciatore Sanguini se, alla luce delle attuali condizioni della Somalia, ritenga possibile individuare degli interlocutori *in loco* per rintracciare persone o documenti in grado di fornire ulteriori elementi di informazione oltre a quelli già raccolti dalla Commissione d'inchiesta istituita nella precedente legislatura.

In relazione alla notizia relativa al rischio di attentati nei confronti di cittadini italiani diffusa con una nota dal Ministero degli affari esteri in data 22 marzo 1994, la quale non risulta giunta a conoscenza della giornalista Ilaria Alpi e del suo collaboratore, domanda infine se siano note le ragioni in proposito.

Il senatore Furio COLOMBO (*Ulivo*) chiede all'ambasciatore Sanguini di esprimere il suo personale orientamento circa l'opportunità di avviare un'ulteriore inchiesta sulla vicenda, anche in relazione al senso di riguardo nutrito nei confronti della famiglia.

Chiede altresì di sapere se l'Italia è presente in Somalia con proprie strutture diplomatiche.

Il senatore FRUSCIO (*LNP*), dopo aver ringraziato l'Ambasciatore per l'esposizione, esprime soddisfazione per gli elementi di informazione offerti alla Commissione volti ad evidenziare come non sembrano sussistere le condizioni necessarie per avviare una nuova procedura di inchiesta sull'argomento, anche alla luce delle difficoltà connesse alla concreta conduzione di eventuali indagini *in loco*.

Il senatore POLLASTRI (*Ulivo*), nel ribadire le perplessità già avanzate nella precedente seduta circa la praticabilità dell'acquisizione di ulteriori elementi di informazione da parte di interlocutori locali relativamente alla vicenda, chiede chiarimenti circa le prospettive inerenti alla definizione del processo di stabilizzazione in Somalia.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*), nel ringraziare l'Ambasciatore per le considerazioni svolte, chiede di sapere se sia possibile acquisire ulteriori elementi di approfondimento al fine di completare ovvero rinnovare l'inchiesta relativa alla morte di Ilaria Alpi e del suo collaboratore, con riferimento anche alla possibilità di rintracciare interlocutori che non si è potuto o voluto ascoltare.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*) chiede informazioni sull'operatività dell'Università di Mogadiscio.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*), nel ringraziare l'ambasciatore Sanguini, domanda se al momento sono presenti italiani nell'area in oggetto. Sollecita altresì chiarimenti, al fine di offrire alla Commissione un quadro di giudizio per la valutazione sull'opportunità di istituire una nuova Commissione d'inchiesta, circa la sussistenza delle necessarie condizioni per poter svolgere ulteriori attività di indagine e di approfondimento.

In relazione alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, l'ambasciatore SANGUINI si sofferma preliminarmente sui profili problematici concernenti la cornice di sicurezza in Somalia, evidenziando in proposito le enormi difficoltà connesse alla prospettata esigenza di poter avere utili contatti con gli interlocutori locali ritenuti necessari per far luce sulla vicenda, stante la lentezza del ripristino di istituzioni proprie di un'entità statale. Al riguardo, dimostrando peraltro comprensione nei confronti di quanti si ritengono insoddisfatti dalle conclusioni della precedente inchiesta e che manifestano quindi l'esigenza di una ricostruzione più completa della vicenda, ribadisce che, per quanto di specifica competenza del Ministero degli esteri, non emergono elementi utili per lo svolgimento di un ulteriore supplemento di indagine, osservando tuttavia come, in linea di principio, non possa escludersi in assoluto la possibilità di verificare l'eventuale sussistenza di nuovi profili meritevoli di approfondimento.

Circa la richiesta della documentazione raccolta nell'ambito dello svolgimento della missione UNOSOM, si riserva di acquisire ulteriori elementi al riguardo.

Nel sottolineare, inoltre, come il processo di stabilizzazione in Somalia si prospetti altamente lungo e faticoso, rende noto che l'Italia ha svolto un'intensa opera di mediazione a seguito della Conferenza di Nairobi, nel quadro multilaterale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'I-GAD. In proposito, rileva come in relazione agli ultimi sviluppi della situazione la prospettiva di una riconciliazione tra tutte le componenti in conflitto sembrerebbe manifestare degli apprezzabili progressi.

Dopo aver rievocato l'apprezzamento che suscitò all'epoca l'Università di Mogadiscio, di cui molti somali auspicano la ricostituzione, in relazione alla richiesta di chiarimenti circa le ragioni relative alla mancata informativa di Ilaria Alpi sullo stato di pericolo che concerneva gli Italiani

presenti nel paese, dichiara di non disporre dei necessari elementi di risposta.

Precisa infine che sono tuttora in corso azioni umanitarie svolte da italiani nell'area, nonostante l'Italia, come la quasi totalità della comunità internazionale, non disponga di una propria Ambasciata a Mogadiscio.

Il presidente DINI ringrazia l'ambasciatore Sanguini e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(1585) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, essendo stati acquisiti i pareri previsti ovvero scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all'unanimità, la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1661 e n. 1662 recanti, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2004, e la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005, entrambi approvati dalla Camera dei deputati. Tali provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

81^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(329) RAMPONI. – *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti*

(1472) CAPRILI ed altri. – *Modifica alla legge 27 giugno 1991, n. 199, in tema di rideeterminazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PEGORER (*Ulivo*) illustra congiuntamente i due provvedimenti, rilevando preliminarmente che il disegno di legge n. 329 riproduce un'iniziativa legislativa già presentata dal firmatario alla Camera dei deputati nella precedente legislatura e sulla quale nell'analoga Commissione dell'altro ramo del Parlamento si era registrata una generale condivisione, non ritenendosi giustificata una differenza di trattamento tra decorati al valor militare e al valor civile, trattandosi in entrambi i casi di un riconoscimento da parte dello Stato a chi ha compiuto un sacrificio a favore della comunità. Il relatore illustra quindi diffusamente le singole disposizioni del disegno di legge.

Quanto al disegno di legge n. 1472, evidenzia che l'iniziativa è volta alla rideterminazione finanziaria degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valore militare, di cui prevede una significativa rivalutazione. Dopo aver dato conto dell'articolato del provvedimento, egli rileva l'opportunità di predisporre un testo unificato, che tenga conto anche dell'effettivo onere finanziario dei due provvedimenti. A questo scopo, chiede al Governo di voler fornire informazioni e chiarimenti sull'attuale situazione degli assegni di cui alla legge n. 199 del 1991, e delle onorificenze e ri-

compense al valor civile, richiamandosi all'articolo 46 del Regolamento del Senato.

Il presidente DE GREGORIO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RAMPONI (AN), nel convenire con le considerazioni del relatore, segnala che l'iniziativa legislativa a sua firma muove dall'esigenza di soddisfare una obiettiva questione di giustizia ed auspica possa pervenirsi ad una rapida conclusione dell'*iter*.

Il relatore PEGORER (Ulivo) svolge alcune ulteriori considerazioni sulle analogie e differenze tra i due disegni di legge, ribadendo l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti della questione, anche con l'ausilio dei chiarimenti che il Governo potrà fornire, nonché sulla base dell'effettiva quantificazione economica degli oneri connessi ai provvedimenti.

Il presidente DE GREGORIO, nell'auspicare che verifiche e acquisizioni di informazioni possano avvenire nei tempi più rapidi, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma annuale di A/R n. SMD 08/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-1B» (n. 97)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 439. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha svolto l'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del capo del VI reparto dello Stato Maggiore della Difesa – sistemi C4I e trasformazione, che ha fornito preziose informazioni sul programma in esame.

Il relatore GIULIANO (FI) sottolinea che l'ampia esposizione svolta dall'ammiraglio Bizzari ha tra l'altro dato risposta ai quesiti precedentemente sollevati da alcuni componenti della Commissione. Attesa la dovizia delle informazioni fornite, ritiene che possa farsi luogo ad un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo la parola, si passa alle dichiarazioni di voto.

Interviene per prima la senatrice PISA (SDSE), la quale, premesso grande interesse per l'illustrazione dell'ammiraglio Bizzari, del quale ha

apprezzato la disponibilità e la chiarezza espositiva, avanza tuttavia riserve per il metodo seguito dal Governo, che presenta al Parlamento per il parere un programma non solo già avviato, ma addirittura in fase di conclusione. Forti perplessità conferma inoltre sulla circostanza che in questo caso la copertura della spesa abbia luogo utilizzando uno stanziamento non destinato alla Difesa. Fermi restando tali dubbi, anticipa tuttavia che voterà a favore del parere formulato dal relatore.

Il presidente DE GREGORIO sottolinea che la Commissione ha già altre volte sollevato il problema relativo alla sottoposizione al parere parlamentare di programmi di acquisto di sistemi d'arma in una fase tardiva rispetto a decisioni già assunte in altra sede. Questa prassi contribuisce a minare il ruolo della Commissione e la dignità stessa del Parlamento. Auspica pertanto che una simile circostanza non abbia più a ripetersi, ritenendo che altrimenti dovrebbe approfondirsi la possibilità di perseguire atteggiamenti non meramente acquiescenti.

Concorda il relatore GIULIANO (*FI*), il quale propone di inserire questa sottolineatura nel parere al Governo e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore RAMPONI (*AN*) evidenzia che la problematica è ben nota e viene sollevata da molti anni. L'unica soluzione possibile è, a suo avviso, una modifica della legge n. 436 del 1988, che renda condizionante il parere espresso dalle Commissioni parlamentari.

Il senatore NIEDDU (*Ulivo*) condivide l'opportunità di rendere un parere favorevole sul programma, del quale segnala l'importanza e la valenza che travalica il settore militare, tale da collocare l'Italia nel segmento più avanzato delle telecomunicazioni spaziali.

Dissente il senatore DIVINA (*LNP*), il quale, nel ritenere impensabile che, in un contesto atlantico, ciascun paese percorra, in un settore tanto delicato, strade del tutto indipendenti, dichiara che si asterrà dal voto.

Il sottosegretario FORCIERI sottolinea che il Governo è pienamente rispettoso delle prerogative del Parlamento e che mai ha dato corso ad acquisizioni di programmi contro l'avviso espresso dalle Commissioni parlamentari. Prende conclusivamente atto delle considerazioni avanzate e condivide le valutazioni espresse.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette conclusivamente ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (allegata al resoconto della seduta), che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 97**

La Commissione difesa,
esaminato l'atto in titolo,
considerati i chiarimenti forniti dal Governo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,
segnalando l'opportunità che la Commissione non venga chiamata
a pronunciarsi su determinazioni già assunte, ma sia per il futuro coinvolta
in via preventiva nei processi decisionali.

82^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il segretario generale della Difesa – direttore nazionale degli armamenti, generale di corpo d'armata Gianni Botondi, accompagnato dall'ammiraglio ispettore Lucio Accardo, dal generale di brigata Potito Genova, dal capitano Federico Iaione e dal primo maresciallo Vito Iaia.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, in relazione all'atto del Governo n. 95, recante Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'anno 2007

Il presidente DE GREGORIO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il generale BOTONDI svolge un'ampia esposizione, soffermandosi anzitutto sui compiti e le funzioni del Segretario Generale della Difesa, con particolare riguardo alla gestione dei programmi di sviluppo e di ricerca, dando quindi conto della struttura organizzativa del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, e pre-

cisandone i livelli di responsabilità amministrativa e di competenza tecnico-operativa nei confronti del Ministro della difesa. Focalizza poi l'attenzione sui programmi di sviluppo e sui programmi di ricerca tecnologica: quanto al primo tipo di iniziative, ne descrive le finalità e i contenuti, specificando anche che si tratta normalmente di programmi che richiedono un notevole impegno finanziario, gestionale e di durata. Offre quindi alla Commissione una serie di indicazioni sul procedimento di predisposizione e di realizzazione dei programmi in questione.

Illustra quindi i caratteri e le modalità di elaborazione e di attuazione dei programmi di ricerca tecnologica, chiarendo che essi comportano di regola un impegno finanziario e di durata molto più limitato rispetto a quanto accade con i programmi di sviluppo. Fornisce inoltre alcuni chiarimenti sulle modalità di finanziamento dei programmi di ricerca tecnologica, dei quali puntualizza anche il complessivo *iter* di elaborazione, che vede coinvolti, innanzitutto, il Ministro ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa e, in sede di esecuzione, le Direzioni generali competenti per materia. Fa altresì presente che i risultati dell'attività di ricerca tecnologica sono resi noti mediante lo svolgimento di specifici simposi e seminari, mentre, sotto altro profilo, sottolinea che la consistenza dell'impegno nazionale in tale settore appare sensibilmente più ridotta rispetto al volume degli investimenti operati in altri paesi europei.

Si sofferma quindi sui criteri, le procedure e le scelte operate per l'esercizio finanziario in corso nel definire l'impiego del Fondo per l'investimento, rilevando che i programmi di ricerca tecnologica sono raggruppati per Direzione generale competente, confluendo poi in ciascuno dei quattro settori, o macro-aree, costituenti i comparti tecnologici elencati nella tabella B allegata alla relazione del Governo.

In relazione ai programmi NATO, fa presente che essi riguardano essenzialmente studi di fattibilità, che non richiedono finanziamenti specifici, dal momento che utilizzano personale istituzionale e spesso prevedono essenzialmente scambio di dati e informazioni tra gli Stati membri.

In relazione alle motivazioni dei significativi scostamenti verificatisi, rispetto allo scorso anno, nei finanziamenti dei programmi di ricerca, chiarisce che nell'anno 2006 le collaborazioni internazionali in atto vedevano l'Agenzia europea per la Difesa ancora in uno stadio iniziale della sua formazione e della sua capacità operativa, di modo che i programmi della *ex* WEAG (*Western European Armament Group*), transitati all'EDA poiché risultavano in parte già contrattualizzati, non necessitavano, da un lato, di ulteriori finanziamenti, e, dall'altro, non ponevano praticamente difficoltà di gestione. Pertanto, il forte incremento dei programmi EDA registrato nel 2007 è dovuto soprattutto ad una maggiore confidenza nella capacità dell'Agenzia e alla volontà degli Stati partecipanti ai programmi di cooperazione di concretizzare il lavoro preparatorio già svolto. Inoltre, nel 2006 anche il programma ETAP ha subito un rallentamento delle attività preventivate, con slittamento di alcuni programmi al 2007 e conseguente aumento della spesa necessaria, derivante anche dall'incorporazione delle fasi previste per alcuni programmi. Quanto ai programmi di ricerca e di

sviluppo, una volta conclusa la ricerca di base, che può protrarsi anche per più anni, essi esauriscono il loro impegno sul capitolo della ricerca tecnologica ed iniziano lo sviluppo, inteso come realizzazione del prototipo e di unità in serie, su un altro capitolo. La riduzione riscontrata dalla Commissione su tali programmi, è dovuta, pertanto, sia alla conclusione, avvenuta nel 2006, della fase di ricerca per alcuni programmi, sia alla progressiva riduzione delle quote annuali necessarie, man mano che la ricerca si avvia a conclusione.

Il Generale fornisce quindi ragguagli alla Commissione sui contenuti e la natura dell'accordo di cooperazione internazionale MTMD, nel campo della difesa missilistica marittima, osservando che, ove in futuro dovesse prospettarsi la necessità di intraprendere studi sullo sviluppo di sistemi di difesa dedicati, questa opportunità dovrà essere valutata in tale ambito istituzionale.

Conclude la propria esposizione ribadendo che nella relazione è stata assegnata priorità alla copertura degli oneri e degli impegni assunti in ambito internazionale (EDA, ETAP e Ricerca Tecnologica per il supporto di programmi di ricerca e sviluppo), mentre la parte residua dello stanziamento previsto è stata assegnata al Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM).

Sull'esposizione del generale Botondi si apre il dibattito.

Espresso apprezzamento per l'ampia e documentata illustrazione svolta, il senatore GIULIANO (*FI*) osserva che la forte contrazione del volume degli stanziamenti previsti nell'ambito del settore della Difesa rispetto ad altri importanti Stati europei pone un problema molto delicato, rispetto al quale occorre, a suo avviso, anzitutto chiarire se essa sia stata decisa tenendo conto del nuovo modello di difesa, di cui chiede lo stato di avanzamento.

Il generale BOTONDI, premesso che la definizione del nuovo modello di difesa è compito del Capo di SMD, precisa che, al momento, si è ancora in una fase di studio, nell'ambito della quale sono al vaglio una serie di ipotesi alternative. Osserva quindi che la forte riduzione delle dotazioni finanziarie per il settore della ricerca tecnologica ha comportato la scelta, a suo parere inevitabile, di privilegiare la destinazione dei fondi disponibili per il soddisfacimento degli impegni già assunti a livello internazionale, con una conseguente contrazione delle attività di ricerca; rispetto a queste ultime sarebbe comunque indispensabile prevedere un congruo apporto finanziario.

Tenuto conto delle disponibilità liquide previste per i prossimi interventi pluriennali dalla legge finanziaria per il 2007, il presidente DE GREGORIO, nel rilevare che esse, per il loro volume, gli appaiono più che congrue rispetto alle necessità del settore, ritiene di conseguenza infondate le doglianze circa l'insufficienza delle dotazioni finanziarie messe a dispo-

sizione dell'industria della Difesa. In tale contesto, preso atto della decisione di far fronte agli oneri e agli impegni di spesa pregressi, sottolinea comunque che lo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario in corso, per il Fondo di investimento, interviene su un ambito di spesa per il quale si registra, a suo giudizio, la presenza di precedenti investimenti già di per sé considerevoli, citando, a titolo di esempio, i programmi SICRAL e VBC 8x8.

Rileva quindi l'esigenza che vengano forniti chiarimenti sulla individuazione delle disponibilità del Fondo a favore del finanziamento di interventi di durata pluriennale, per i quali non appaiono sussistere ulteriori ragioni di sostegno economico, atteso che essi sembrano riguardare sistemi difensivi e di armamento già disponibili sul mercato internazionale; ciò con particolare riferimento al sistema di difesa antimissile e antiaerea *Sky Shield*.

Il generale BOTONDI specifica che i contenuti della relazione del Governo mirano a fornire una visione d'insieme delle principali linee programmatiche degli investimenti nel settore, dando compiutamente conto dei principali programmi in corso, quali, ad esempio, i programmi MEADS e FSAF – SAMP/T. Questi ultimi concernono proprio lo sviluppo di un sistema di difesa aerea di nuova generazione e costituiscono singoli elementi di un complessivo sistema di difesa aerea, il cosiddetto *Sky Shield*. In merito alle scelte di investimento operate, fa presente che i programmi di sviluppo sono finalizzati all'acquisizione di specifiche capacità militari mediante lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi di difesa, quali aerei, navi, sistemi missilistici, satellitari e di comunicazione; gli oneri ad essi correlati non ricadono pertanto sul Fondo di investimento del Ministero e si è preferito quindi darne comunque conto per delineare il quadro generale degli investimenti effettuati per le esigenze della difesa nazionale. Viceversa, il Fondo per l'investimento è destinato unicamente a finanziare i programmi di ricerca scientifica e tecnologica, che saranno sviluppati nel corrente esercizio finanziario; essi concernono quindi attività di sviluppo tecnologico e di acquisizione di elementi di base per i sistemi difensivi. In conclusione, conviene con l'osservazione svolta dal Presidente in merito alla congruità degli stanziamenti previsti per gli interventi pluriennali in questione, anche se osserva, in ogni caso, che il loro volume appare di gran lunga inferiore a quello di altri Stati europei, come ad esempio la Francia.

Il senatore GIULIANO (FI), intervenendo nuovamente, chiede che vengano ulteriormente puntualizzate le ragioni per le quali si privilegia una politica di investimento pubblico per finanziare attività di sviluppo relative a sistemi di difesa già disponibili sul mercato.

Il generale BOTONDI ribadisce che il Fondo di investimento è destinato a finanziare interventi diretti allo sviluppo di tecnologie caratterizzate da elementi di innovatività. I programmi di sviluppo vengono general-

mente definiti ed attuati in un contesto di cooperazione internazionale e le eventuali richieste di approvvigionamento avanzate dallo Stato Maggiore della Difesa vengono valutate con l'utilizzazione anche di specifiche indagini di mercato.

Il senatore RAMPONI (AN), dopo aver vivamente ringraziato il generale Botondi per l'ampia ed efficace esposizione, si sofferma sulle considerazioni da lui svolte in materia di ricerca. Premesso che, a suo avviso, ogni riferimento alla ricerca di base è da intendersi afferente piuttosto a ricerca mirata, chiede se sia stato operato un confronto, in termini percentuali, tra le risorse destinate genericamente alla ricerca e gli importi specificamente finalizzati alla ricerca in materia di difesa. Con riferimento allo stanziamento di 69 milioni di euro di cui alla Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'anno 2007, all'esame della Commissione, chiede di conoscere come essi vengono impiegati, con quali *partnership* il Ministero della difesa agisca, e in quali proporzioni. Domanda infine di conoscere dettagli su alcuni programmi di ricerca che hanno sortito buon esito.

Il generale BOTONDI precisa che nella propria esposizione intendeva riferirsi non già alla ricerca di base in senso stretto, bensì a quella finalizzata allo sviluppo dei singoli programmi, e dunque ovviamente alla ricerca tecnologica. Illustra quindi una scheda riassuntiva che evidenzia i vari *step* di realizzazione e sperimentazione di un programma. Nel rilevare di non disporre, allo stato, dei dati complessivi relativi alle percentuali degli stanziamenti destinati alla ricerca, sottolinea che, normalmente, i programmi vengono finanziati in parte a carico della Difesa e in parte a carico delle altre amministrazioni, secondo il principio *workshare/costshare*.

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) chiede chiarimenti sull'aspetto duale della ricerca. Rileva quindi che dall'esposizione del generale Botondi è emerso il forte impegno economico-finanziario della Svezia nel campo della ricerca in materia di difesa, tanto più consistente in considerazione del numero degli abitanti di quel paese e della sua neutralità. Chiede quindi di conoscere se esista un monitoraggio della destinazione di tali stanziamenti che ne controlli l'esclusiva finalità per la realizzazione di strumenti difensivi, giacché, in caso contrario, verrebbe messa in discussione la stessa neutralità di quel paese. Chiede altresì se l'*input* duale sussista già nella fase di prima ricerca finalizzata alla realizzazione del sistema.

Il generale BOTONDI, premesso che un sistema si dice duale quando è impiegabile sia nel settore civile che in quello militare, com'è avvenuto per il sistema *internet*, sottolinea che la dualità consente sinergie e ricadute ottimali, oltre alla possibilità di costi condivisi. Dà quindi conto delle caratteristiche del sistema *Cosmo-SkyMed*, che è il primo sistema di osser-

vazione della terra completamente duale fin dalla sua concezione iniziale. Quanto agli investimenti operati nel campo dell'industria della difesa da parte di paesi neutrali, rileva che la Svezia ha sempre avuto un'ottima industria del settore, che produce sistemi la cui offensività dipende esclusivamente dall'impiego. Esistono ovviamente consessi internazionali nei quali viene operato un controllo dei sistemi posseduti dai singoli paesi, con specifico riferimento alle armi di distruzione di massa, al nucleare e alle armi chimiche.

Il senatore ZANONE (*Ulivo*) rileva che nella prossima settimana l'Assemblea del Senato affronterà l'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2006, nel cui ambito viene dato un giudizio relativo al funzionamento dell'EDA. Nonostante precedentemente si sia parlato di una riforma di tale ente, la Relazione sembra darne una valutazione complessivamente positiva. Chiede dunque, al riguardo, il giudizio del generale Botondi, sollecitando altresì di conoscerne l'opinione sullo stato di avanzamento della *long term vision* in materia di armamenti.

Il generale BOTONDI si sofferma in particolare sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'OCCAR e dell'EDA, sottolineando che quest'ultima è stata concepita come un catalizzatore che deve ricevere indicazioni dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore della Difesa e fungere da legame con il mondo dell'industria, favorendo la cooperazione per la realizzazione di sistemi.

La senatrice PISA (*SDSE*) si sofferma in particolare sul *Maritime Theatre Missile Defence*, di cui non ricorda alcun esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. In considerazione della scarsità dei fondi disponibili, si chiede inoltre se non sarebbe più opportuno razionalizzare gli investimenti, anziché distribuirli a pioggia tra i singoli programmi. Nel condividere l'entusiasmo di prospettiva per l'instaurazione di una cooperazione europea in tema di realizzazione di sistemi d'arma, segnala, come esempio in controtendenza, la recente esperienza dei VBC 8x8: in questo caso l'Italia ha infatti scelto di far produrre il sistema da una azienda nazionale, anziché ricorrere alla cooperazione, con investimenti che nel tempo addirittura si raddoppiano, e ciò allo scopo - è stato detto - di renderne conveniente la produzione da parte dell'industria medesima. Si tratta di un atteggiamento contraddistinto quantomeno da una forte ambiguità, tanto più che, essendo lo Stato azionista di Finmeccanica, la situazione evidenzia l'esistenza di un autentico, e grave, conflitto di interessi.

Il generale BOTONDI illustra i contenuti del *Maritime Theatre Missile Defence*, specificando che allo stato si tratta di un semplice accordo finalizzato allo scambio di informazioni. Ove si dovesse decidere l'acquisizione di un sistema di questo tipo, verrà ovviamente seguito tutto l'*iter*

prescritto dalla legge n. 436 del 1988 (cosiddetta legge Giacché). Quanto alla polverizzazione dei finanziamenti, osserva che talora si preferisce comunque finanziare, sia pure per importi molto ridotti, un singolo programma allo scopo di potervi comunque dare inizio e cercare di convogliarvi altri investimenti. Con riferimento all'acquisizione dei sistemi VBC 8x8, rileva quindi che in Europa esiste in generale una buona integrazione in alcuni settori dell'industria della difesa, l'integrazione che nei sistemi terrestri va invece a rilento, perché ogni paese possiede capacità proprie e cerca di proteggere la propria industria. Anche in quest'ambito resta comunque auspicabile una piena integrazione della cooperazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Botondi per i preziosi elementi forniti sia nel corso dell'esposizione che in sede di dibattito. Atteso l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente DE GREGORIO avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già previste per domani, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1596, in materia di disposizioni per la concessione degli alloggi dichiarati non più di interesse da parte dell'Amministrazione della Difesa.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

98^a Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Gianfranco Amato, segretario nazionale della Federazione Autonoma Bancari Italiani; Giuseppe Amari, in rappresentanza della CGIL nazionale ed Ezio Dardanelli della FISAC nazionale; Walter Meazza, Marcello Balzola e Mario Mocchi in rappresentanza della CISL; Maria Sacchettoni per la UIL; Marina Porro, Cristina Ricci e Fabio Verelli per la UGL; Fabio Picciolini per la ADICONSUM; Mauro Novelli per l'ADUSBEF e Sergio Veroli per la FEDERCONSUMATORI.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e della Federazione Autonoma Bancari Italiani

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il rappresentante della CGIL, AMARI, dopo aver consegnato una documentazione alla Presidenza, riepiloga il processo di ristrutturazione bancaria avvenuto negli ultimi anni, sottolineando gli aspetti di criticità emersi rispetto ai costi dei servizi bancari e alla trasparenza dei rapporti tra clientela e banche, e rilevando altresì la necessità di recuperare un rapporto di fiducia tra clienti e banche. A suo parere il carattere bancocentrico del sistema della raccolta del risparmio e la mancanza di trasparenza rischiano di vanificare gli effetti positivi attesi dai processi di concentrazione. Enuncia poi ulteriori aspetti di problematicità facendo riferimento ai crediti al consumo, ai mutui edilizi, al sistema creditizio meridionale e ai conflitti di interesse tra banche e imprese e banche e sistema dell'informazione. Conclude ricordando il ruolo positivo svolto dal sindacato nella gestione delle ristrutturazioni bancarie.

Interviene quindi il rappresentante della UGL, VERELLI, il quale, consegnata una memoria scritta alla Presidenza, dopo aver ricordato le trasformazioni del sistema creditizio e aver dato atto di un nuovo corso instaurato dal Governatore della Banca d'Italia, esprime la preoccupazione che le aggregazioni e le fusioni poste in essere possano avere riflessi dal punto di vista occupazionale. Dà quindi conto del positivo funzionamento del fondo di solidarietà che ha consentito la gestione degli esuberanti del sistema bancario ed esprime contrarietà all'ipotesi di introdurre la cassa integrazione per i dipendenti del settore. Giudica quindi, come punti di criticità, la persistenza di conflitti di interesse tra banca e impresa e il rischio della perdita del carattere di territorialità delle piccole banche. Conclude auspicando un serio confronto sindacale con i grandi gruppi bancari per sviluppare la formazione professionale e il coinvolgimento diretto dei lavoratori nelle scelte aziendali.

Il segretario nazionale della federazione autonoma bancari italiani, AMATO, illustra gli effetti positivi e quelli negativi del processo evolutivo del sistema creditizio, facendo presente che alla migliore qualità dei servizi e ai costi probabilmente più bassi si potrebbe accompagnare un indebolimento della vocazione territoriale delle singole banche. A suo parere il problema della difesa dei livelli occupazionali in relazione ai processi aggregativi si supera con un processo di formazione continua dei dipendenti e il ricorso a misure quali l'utilizzo del *part-time*. In generale, ritiene essenziale recuperare un rapporto di fiducia tra i clienti e le banche.

Per la CISL interviene MOCCI, segretario nazionale della FIBA, il quale consegna una memoria alla Presidenza, osservando che i processi aggregativi posti in essere negli ultimi anni presentano caratteristiche di gran lunga differenti rispetto alle ristrutturazioni avvenute negli anni No-

vanta, che avevano soprattutto la finalità di salvataggio di imprese in crisi. A suo parere i processi aggregativi debbono comportare una riduzione dei costi per i clienti delle banche, auspicando peraltro un aumento della trasparenza nell'offerta dei prodotti finanziari. Si sofferma quindi ad illustrare il ruolo del sindacato, in accordo con l'ABI, per valorizzare il carattere dell'attività della banca sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti della clientela, insistendo sulla necessità di riformare il sistema bancario in chiave di responsabilità sociale.

Interviene infine per la UIL la responsabile per i servizi e le politiche creditizie, SACCHETTONI, la quale consegna alla Presidenza una memoria scritta, di cui illustra i contenuti, facendo riferimento al processo di trasformazione del sistema bancario italiano, al ruolo della Banca d'Italia e dell'*Antitrust*, rimarcando altresì l'assenza di effetti positivi per i clienti di tale processo. Dopo aver ricordato l'utilità del fondo di solidarietà ai fini della gestione dei processi di ristrutturazione, esprime una valutazione positiva del ruolo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo. Conclude invocando un maggiore controllo sulla trasparenza dei contratti bancari e sui settori del credito al consumo e dei mutui edilizi.

Interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale sollecita i sindacati ad una maggiore attenzione per gli effetti sul piano occupazionale delle recenti fusioni bancarie, citando in particolare il piano industriale reso noto da Banca Intesa. Rileva poi che tali preoccupazioni sembrano invece indirizzarsi verso il settore delle banche popolari, sottolineando con apprezzamento le osservazioni svolte dai rappresentanti della UIL sul punto.

In riferimento alla riforma delle banche popolari all'esame della Commissione, precisa che le polemiche in merito al coinvolgimento delle fondazioni bancarie hanno tratto origine da una presa di posizione della Banca d'Italia.

Il senatore CURTO (*AN*), dopo aver fatto riferimento alla differente politica di credito adottata dalle banche tra il Nord e il Sud del Paese, esprime forte preoccupazione per gli intrecci proprietari tra banche, sistema industriale e organi di informazione, chiedendo altresì una valutazione degli esponenti sindacali su tale situazione. Chiede poi un'ulteriore valutazione sull'ipotesi di riforma delle banche popolari, puntualizzando che la posizione della propria parte politica su tale riforma non si è modificata: esprime quindi l'avviso che la ricerca di un ampio consenso su tale riforma dovrebbe imporre una pausa di riflessione dell'*iter* legislativo.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*Ulivo*) la mancanza di accenti preoccupati dei sindacati sui riflessi occupazionali delle aggregazioni bancarie non può che essere valutato positivamente. Richiama invece il ruolo svolto dai rappresentanti sindacali nella vicenda della Banca popolare di Milano e della Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Rispondono brevemente ai quesiti posti DARDANELLI e MOCCI, accogliendo poi l'invito del presidente BENVENUTO a fornire risposte scritte alle domande poste dai senatori, in particolare per quanto riguarda la riforma delle banche popolari.

Il presidente BENVENUTO dichiara quindi chiusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Per l'Adiconsum interviene il dottor PICCIOLINI, il quale, dopo aver consegnato una memoria scritta alla Presidenza, riepiloga i motivi di preoccupazione per i mancati riflessi, in termini di costi per i clienti e le imprese, delle aggregazioni poste in essere negli ultimi anni nel sistema creditizio. Esprime poi preoccupazione per gli effetti negativi, per le banche di piccole dimensioni, delle innovazioni introdotte per l'adozione dei principi contabili internazionali, di Basilea 2 e per il recepimento della direttiva MiFID. Conclude richiamando il rischio che nel mercato il numero ridotto dei grandi gruppi possa favorire operazioni di cartello.

Interviene per l'Adusbef il dottor NOVELLI, il quale, dopo aver consegnato una memoria scritta anche a nome della Federconsumatori, richiama l'anomalia della poca trasparenza dei contratti bancari e la presenza di costi anche burocratici relativi alla chiusura dei conti. A suo giudizio infatti il processo aggregativo e di trasformazione del sistema creditizio italiano rischia di non produrre alcun effetto positivo in termini di riduzione dei costi e dei servizi a favore dei consumatori e dei clienti.

Anche il dottor VEROLI per la Federconsumatori esprime un giudizio fortemente critico per la persistente sperequazione tra tassi attivi e tassi passivi praticati dalle banche, nonostante gli interventi legislativi in materia, proponendo, tra l'altro, di inserire i contratti bancari nel codice del consumo.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale condivide la preoccupazione per la struttura oligopolistica del sistema bancario e per gli effetti negativi della scarsa concorrenza. Dopo aver rilevato che l'ingresso di gruppi stranieri non ha comportato alcun effetto positivo sui costi dei servizi bancari, ritiene essenziale difendere il carattere pluralistico del sistema bancario, ribadendo la propria contrarietà all'eventuale ingresso delle fondazioni bancarie nel capitale delle banche popolari. Dopo aver condiviso le preoccupazioni espresse per gli effetti delle nuove norme in materia di IAS, Basilea 2 e MiFID, richiama l'attenzione sui co-

sti indiretti per i clienti delle informazioni che le banche debbono inviare ai fini della trasparenza.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) svolge una serie di considerazioni critiche in merito al carattere delle trasformazioni in atto nel sistema creditizio, sostenendo che la modernizzazione, come avviene in altri settori, rischia di impoverire il tessuto economico e produttivo, rendendo tra l'altro più flebili le scelte di indirizzo politico. Dopo aver espresso apprezzamento per l'azione di stimolo svolta dalle associazioni dei consumatori, mette l'accento sulla necessità di un maggiore controllo sociale sui processi economici in atto.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) chiede un chiarimento sulle ragioni della mancata riduzione dei costi per i clienti in tema di mutui ipotecari e chiusura dei conti correnti.

Rispondono quindi brevemente alle domande poste il dottor PICCiolINI, VEROLI e NOVELLI.

Il presidente BENVENUTO invita gli auditi a far pervenire una risposta scritta in relazione alle domande poste dai senatori e dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

97^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, dottor Cosentino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del circuito audiovisivo e del segnale audio per le procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della scuola italiana, in rapporto ai sistemi d'istruzione e formazione degli altri Paesi europei, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, al processo autonomistico e al contrasto della dispersione scolastica: seguito dell'audizione del Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – aveva avuto inizio l'audizione del Capo dipartimento per l'istruzione del Ministero per la pubblica istruzione.

Nel dibattito prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*) il quale, nel rilevare con rammarico un peggioramento del sistema scolastico e della qualità dell'insegnamento, auspica una inversione di tendenza che collochi l'Italia in una posizione analoga a quella di altri Paesi europei.

Dopo aver ricordato la diminuzione degli insegnanti di materie scientifiche, a fronte della quale risulta ormai necessario reclutare professori dall'estero, lamenta la diffusione di una concezione penalizzante della funzione del docente, considerata da molti un ripiego e non, più correttamente, un titolo di merito come in passato.

Si sofferma poi sul calo di professionalità e responsabilità degli insegnanti, dimostrato dal numero di commissari rinunciatari registrato durante l'ultima sessione degli esami di Stato, segno evidente di una problematica di carattere culturale generale.

A suo avviso, più che una inadeguatezza degli stipendi ciò che demotiva i docenti è l'assenza di una progressione di carriera che conduce ad un abbassamento del livello delle prestazioni rese, nonché l'incertezza del posto di lavoro.

Nel richiamare le considerazioni del dottor Cosentino sugli organici funzionali e sul sostegno, reputa necessario migliorare la *governance* della scuola, anche al fine di promuovere un proficuo rapporto con il territorio e di valorizzare l'autonomia, nel quadro di un sistema valutativo e di controllo.

Chiede quindi quali siano le azioni concrete del Ministero in ordine al passaggio di competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione professionale, nella prospettiva di attuare pienamente il Titolo V della Costituzione. Richiama in proposito alcune positive esperienze di Paesi del nord Europa ed evidenzia la necessità di rafforzare la concertazione tra Stato e regioni.

La senatrice NEGRI (*Aut*) rammenta preliminarmente le considerazioni del Governatore della Banca d'Italia in merito allo stato dell'istruzione italiana e al completamento dell'autonomia scolastica nell'ottica di superare il divario territoriale. Con riguardo alle differenze tra Nord e Sud, coglie indi l'occasione per richiamare le analisi dell'Istat sulla scuola riferite al 2006, lamentandone peraltro una eccessiva sintesi.

Nella prospettiva di una valutazione di insieme, chiede quindi al dottor Cosentino se non ritenga opportuno attribuire alle scuole una soggettività giuridica più forte all'interno di una *governance* completamente incentrata sull'autonomia. Ciò anche alla luce delle disposizioni previste nel Titolo V, in attuazione delle quali sollecita un salto di qualità delle istituzioni scolastiche anche dal punto di vista giuridico e contrattuale.

Domanda infine se e in che misura i recenti provvedimenti sul pagamento delle supplenze determinino un appesantimento del sistema.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) pone alcuni quesiti in materia di autonomia scolastica, al fine di conoscere quali siano i modelli organizzativi e le innovazioni realizzate nelle scuole a dieci anni dalla in-

roduzione della legislazione sull'autonomia. In proposito domanda altresì quali riflessi tali innovazioni abbiano avuto sulla struttura del Ministero.

Si sofferma quindi sull'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni, chiedendo quali potrebbero essere i problemi che le scuole dovranno affrontare per attuare le relative disposizioni normative.

Quanto alla dispersione scolastica, rileva un incremento consistente del fenomeno non solo nelle aree con elevato disagio sociale ma anche nelle zone fortemente industrializzate. Domanda perciò in che modo lo Stato possa intervenire per verificare che, a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli studenti proseguano gli studi.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) manifesta forti perplessità sulla centralità del passaggio da un sistema di conoscenze ad un sistema di competenze spendibili, atteso che ritiene fondamentale assicurare a tutti l'apprendimento dei saperi, intesi nel senso di capacità critica e quali elementi fondanti della cittadinanza.

Si esprime invece in senso favorevole al superamento di una cultura pedagogica incentrata sul programma, nell'ottica di incentivare l'idea della programmazione, come peraltro è accaduto tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta. Al riguardo, nel richiamare le dichiarazioni del vice ministro Bastico in merito alla scelta della prima traccia degli esami di Stato, registra con rammarico un momento di stallo e una eccessiva rigidità nel concetto di programma, reputando comunque necessario assicurare un patrimonio culturale nazionale comune.

Ritiene perciò che, al fine di garantire la piena acquisizione di nozioni di base, sia utile un'analisi concreta dei piani dell'offerta formativa, onde valutare quali siano le innovazioni di ciascun istituto rispetto agli orientamenti nazionali.

Giudica infine proficua una verifica della struttura dei bilanci a progetto onde valorizzare gli elementi di novità nella prospettiva di monitorare e promuovere l'autonomia.

La senatrice SOLIANI (*Ulivo*), nell'osservare anzitutto che l'autonomia rappresenta la scelta politica comune a tutte le forze politiche, ne registra con rammarico una incompleta attuazione rispetto alle aspettative e alle riforme legislative e costituzionali.

In merito all'autonomia di curriculum – che giudica l'aspetto centrale del tema – ritiene necessario incentivarne lo sviluppo, nella prospettiva di valorizzare il radicamento della comunità e la conoscenza della cultura locale, anche al fine di valutare il profilo complessivo della istruzione impartita a livello nazionale.

Si duole inoltre dell'assenza di una politica di ampio respiro sulle scelte riguardanti gli obiettivi nazionali e rimarca la necessità che l'autonomia sia connessa alla valutazione in modo da affrontare in maniera adeguata la competizione internazionale. In proposito reputa fondamentali le questioni della valutazione interna ed esterna e della libertà di insegnamento, per le quali occorre stanziare idonee risorse.

Il modello di autonomia abbisogna a suo avviso di una programmazione collegiale e partecipata attraverso l'apporto delle famiglie e degli studenti. Coglie quindi l'occasione per lamentare l'accantonamento dell'organizzazione dipartimentale dal disegno di legge n. 2272-ter, all'esame della Camera dei deputati, pur apprezzando i riferimenti all'organico funzionale.

Si esprime invece in senso favorevole alla introduzione di forme di valutazione del merito onde migliorare la professionalità e aumentare il livello di soddisfazione degli utenti, anche in vista di una riduzione della precarietà che pregiudica la diffusione di un senso di appartenenza istituzionale.

Dopo aver sollecitato il potenziamento della *governance* delle istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto delle competenze tra Stato e regioni, chiede maggiori informazioni sulla tenuta del modello basato sull'autonomia, nell'ottica di una sburocratizzazione che consenta maggiori spazi alle singole iniziative.

Alla luce della bozza di intesa tra Amministrazione e sindacati, il senatore MARCONI (*UDC*) integra brevemente l'intervento reso nell'ultima seduta, stigmatizzando anzitutto la difficoltà del linguaggio utilizzato, privo peraltro di riferimenti concreti a dati e azioni precise.

Domanda infine maggiori chiarimenti circa le iniziative volte alla riduzione degli adempimenti a carico dei docenti e gli effetti di tale alleggerimento amministrativo sull'autonomia didattica.

Agli intervenuti nel dibattito replica il dottor COSENTINO, il quale rileva preliminarmente una forte e condivisa consapevolezza sulla necessità di riorganizzare il sistema scolastico, pur sottolineandone le ambiguità in termini di soluzioni operative da approntare.

Quanto al rapporto tra saperi e competenze, sottolinea le difficoltà dei docenti a comprendere gli obiettivi professionali richiesti e concorda sulla opportunità di assicurare l'acquisizione di una mappa cognitiva culturalmente e tecnicamente valida, onde garantire un adeguato impianto formativo e di conoscenza.

Si sofferma poi sul rapporto tra insegnanti ed alunni, evidenziandone i problemi connessi al divario anagrafico e culturale, nonché le conseguenze negative in termini di diffusione di atti di bullismo e di incomprendimento tra i soggetti interessati.

Nel sottolineare la stretta connessione tra la diffusione dei saperi e il sostegno della identità culturale, tiene a precisare l'impegno del Ministro nella creazione delle precondizioni che consentano l'apprendimento in un'ottica di didattica attiva, al fine di permettere una piena comprensione del problema.

Dopo aver rimarcato il ruolo della scuola nella diffusione degli obiettivi della formazione, dà conto dei contatti in corso tra il Ministero e la Banca d'Italia, nella prospettiva di creare una strategia comune sull'istruzione.

Comunica indi che il *memorandum* tra Ministeri e sindacati, siglato in mattinata, costituisce uno strumento di mediazione dal quale deriveranno precisi indirizzi politici e legislativi, come ad esempio le disposizioni contenute nel DPEF. Pur concordando con il senatore Marconi sulla difficoltà del linguaggio, puntualizza che, attraverso tale intesa, i sindacati hanno accettato l'obbligatorietà della formazione concepita quale diritto-dovere e definita mediante una strategia concordata con l'Amministrazione.

Tra i contenuti dell'intesa cita altresì: il completo riconoscimento della valutazione, non riferita al singolo docente ma agli apprendimenti, che consentirà un monitoraggio delle scuole senza inutili duplicazioni di richieste e mediante un'azione coordinata tra Dicasteri competenti e Invalsi; la possibilità di stanziare risorse aggiuntive sui fondi di istituto per le scuole che ottengono un differenziale più alto in termini di livelli di apprendimento acquisiti nell'ambito di un ciclo; nuove prospettive in tema di flessibilizzazione dell'orario di lavoro e di sviluppo professionale.

Quanto all'organizzazione dipartimentale, puntualizza che essa sarà oggetto di un percorso globale di riorganizzazione della *governance* in quanto occorre una articolazione più idonea della crescita professionale orientata eventualmente a tre fasce di docenti.

Con riferimento all'organico funzionale ne richiama le finalità rispetto ai problemi legati al disagio sociale, alla disabilità e alle aree a rischio, precisando gli impegni assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze nella individuazione delle risorse. Reputa pertanto necessaria una stabilizzazione degli organici al fine di assicurare continuità alla didattica.

Passando alla valutazione, dopo aver rammentato il dibattito tra i sostenitori della valutazione esterna e quelli dell'autovalutazione, giudica entrambi gli aspetti ugualmente fondamentali per un monitoraggio dei singoli progetti all'interno del piano educativo generale. Al riguardo, preannuncia l'elaborazione di un Libro bianco tra i Ministeri interessati per la definizione di obiettivi su scala pluriennale.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il *memorandum* – cui seguirà un successivo atto di indirizzo che renderà disponibile alla Commissione – consente di individuare una strategia di lungo periodo coerente rispetto agli obiettivi di qualità e alle compatibilità finanziarie.

Quanto all'autonomia nella costruzione dei saperi, giudica imprescindibile l'acquisizione di un nucleo fondante delle conoscenze essenziali che marcano l'identità di ciascuno e ribadisce l'impegno del Ministro in tal senso.

Con riferimento all'innalzamento dell'obbligo scolastico, fa presente che esso non modifica gli ordinamenti degli studi, per cui sarà compito di tutte le istituzioni scolastiche l'individuazione degli elementi essenziali delle conoscenze di base.

La senatrice NEGRI (*Aut*) sollecita il chiarimento richiesto circa l'attuazione del Titolo V della Costituzione.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) ribadisce la richiesta di maggiori informazioni sulle competenze degli enti locali in materia di istruzione professionale.

Il dottor COSENTINO dà conto delle iniziative avviate dal Ministero con le regioni al fine di approfondire gli aspetti tecnici delle questioni legate all'attuazione del Titolo V. Fa presente altresì che, con riguardo agli organici di fatto, si prevede il confronto con gli assessori regionali, poiché investe scelte importanti in ordine al tempo pieno ed agli indirizzi.

Quanto all'istruzione professionale, ritiene che il tema riguardi la gestione del personale e degli strumenti operativi e giudica pertanto inopportuna la creazione di sistemi distinti di scuole tra enti locali e Stato, poiché pregiudicherebbe il valore unitario della formazione e creerebbe eccessive discrepanze tra istituti. Reputa comunque necessario assecondare le diverse competenze in un quadro di mobilità e di gestione uniforme.

Passando all'obbligo di istruzione, sottolinea l'esigenza di un dialogo con le regioni circa i livelli di competenza in materia di formazione professionale, dichiarando comunque che la disciplina a regime sarà operativa solo il 2009 e il 2010, a conclusione della revisione dell'istruzione tecnica e professionale, degli ordinamenti e delle Indicazioni nazionali.

Dopo aver espresso condivisione in merito alla soggettività giuridica delle scuole, fa presente che spesso le critiche all'operato del Ministero sono incentrate non sulla scarsa autonomia attribuita agli istituti scolastici, quanto alle numerose competenze delegate. Al riguardo ritiene necessario garantire un supporto funzionale tra i vari livelli di azione, nel quadro della sussidiarietà, atteso che lo Stato di frequente interviene a regolare il sistema al fine di tutelare la posizione dei dirigenti scolastici.

Dà infine conto delle novità inserite nel disegno di legge n. 2272-ter, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, in termini di attribuzione degli oneri finanziari derivanti da maternità allo Stato e non più alle istituzioni scolastiche.

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Cosentino e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico sull'ultima sessione di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 26 giugno 2007.

Nel dibattito interviene il senatore RANIERI (*Ulivo*), il quale conviene che il titolo della prova su Dante non cogliesse la finezza della figura retorica del chiasmo usata dall'autore, per cui San Tommaso illustra la figura di San Francesco, mentre San Bonaventura si sofferma su quella di San Domenico.

È altrettanto vero, tuttavia, che anche San Tommaso evoca San Domenico, non solo all'inizio del canto, ma anche alla fine, laddove con forte anticlericalismo pronuncia un'invettiva contro la corruzione e la degenerazione dell'ordine domenicano, gravemente dimentico dell'insegnamento del suo fondatore.

Non coglie dunque nel segno, a suo giudizio, la critica principale manifestata in questi giorni contro il titolo del tema, la cui imprecisione avrebbe oscurato lo spirito di concordia fra ordini religiosi sostenuto dall'autore. Né, a suo avviso, il mancato riferimento al chiasmo ha in alcun modo compromesso il senso della traccia, che consisteva essenzialmente in un'analisi della figura di San Francesco e degli ordini mendicanti del Medioevo.

Quanto alla questione dei candidati privatisti, egli concorda sull'opportunità di svolgere controlli più stringenti a partire dal prossimo anno, sanzionando quelle scuole che rifiutano di seguire le indicazioni ministeriali. Ciò, tanto più alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha pienamente legittimato la scelta operata dalla legge n. 1 del 2007 di limitare al 50 per cento la presenza di candidati esterni. Né va dimenticato che in tal modo il legislatore ha inteso riparare agli scandali emersi negli anni passati, in cui in alcune scuole si era registrata una percentuale elevatissima di candidati esterni, pari addirittura all'80 per cento. Invita quindi il Governo a fare tesoro dell'esperienza di quest'anno, valutando anche l'eventualità di ritirare il riconoscimento della parità a quegli istituti che si comportino in modo difforme alla legge.

Soffermandosi infine sulle rinunce di alcuni dirigenti e commissari, egli concorda con il senatore Ascitti che si tratti di un chiaro sintomo del calo di importanza della professione docente. Saluta quindi con favore la scelta del Ministero di compiere verifiche puntuali sulle cause delle rinunce, sottolineando fin d'ora l'esigenza di una più incisiva valorizzazione dello *status* dei docenti.

Il senatore DAVICO (*LNP*) ritiene che la traccia su Dante fosse del tutto inidonea a valutare il percorso formativo, scolastico ed umano dei ragazzi, restando fuori dalla portata della maggior parte di loro.

Egli critica poi la pretesa dello Stato di controllare la formazione dei cittadini, tanto più che esso non ne rappresenta certamente l'unico erogatore, ma dovrebbe limitarsi a esserne il garante.

Ritiene altresì che la fuga di notizie in ordine ai titoli dei temi fosse collegata alle informazioni provenienti dalle scuole italiane all'estero dove, per questioni di fuso orario, le prove si sono svolte prima che in Italia.

Il vice ministro Mariangela BASTICO prende brevemente la parola per chiarire che presso le scuole italiane all'estero si svolgono prove assolutamente diverse rispetto all'Italia, oltre che difformi fra loro.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore DAVICO (*LNP*) ribadisce che lo Stato non è l'unico erogatore della formazione, che del resto può avvenire in molti modi. In questo senso, rammenta le critiche già manifestate in ordine alla riforma degli esami di Stato approvata all'inizio della legislatura, negando la centralità della composizione delle commissioni ai fini della serietà della verifica, laddove ritiene indispensabile ribaltare invece la concezione della formazione esclusiva da parte dello Stato.

Si esprime infine in senso contrario rispetto al valore legale del titolo di studio, che a suo avviso non dovrebbe essere uguale per tutti, bensì riferirsi alle competenze realmente acquisite, ed auspica che lo Stato favorisca le possibilità di studio anziché esservi di ostacolo (come ad esempio mediante un atteggiamento ostile alle scuole paritarie).

Il senatore MARCONI (*UDC*) nega anzitutto che Dante abbia scritto versi anticlericali: l'invettiva contro le degenerazioni dell'ordine domenicano rappresenta infatti l'accorato appello di un uomo di chiesa in favore di un'istituzione riformata.

Nel merito, esprime poi apprezzamento per il metodo adottato di svolgere una verifica sull'applicazione pratica della legge n. 1 del 2007, che spera in futuro possa estendersi anche ad altri provvedimenti normativi.

Ritiene peraltro che la riforma non abbia dato risultati brillanti e si duole che la maggioranza non abbia a suo tempo raccolto la proposta di rinviarne di un anno l'entrata in vigore al fine di affinarne le procedure organizzative.

Stigmatizza altresì l'accanimento ideologico che, all'atto di approvazione della riforma, impedì alla maggioranza di accogliere gli emendamenti che prevedevano l'utilizzo dei docenti delle scuole paritarie come commissari esterni, tanto più che l'esperienza pratica ha imposto il ricorso addirittura a docenti non abilitati. Si augura quindi che, pur senza procedere ad un'ennesima riforma, siano tuttavia introdotti piccoli aggiustamenti onde evitare in futuro il ripetersi di situazioni così paradossali.

Con riferimento infine ai candidati privatisti, chiede per quali ragioni le scuole non abbiano informato gli allievi eccedentari. Anche in questo caso, ritiene che una maggiore cautela nei tempi di applicazione della legge sarebbe stata d'aiuto.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) conviene con il senatore Ranieri che la traccia su Dante, al di là delle eventuali imprecisioni, non ha assolutamente impedito agli studenti lo svolgimento di un tema estremamente interessante ed attuale. Ella condivide infatti nel merito la scelta sul predetto autore, tanto più che una delle caratteristiche del nuovo esame di Stato consiste proprio nella varietà delle prove. In proposito, ritiene peraltro importante conoscere il dettaglio delle scelte compiute dai ragazzi e le modalità con cui hanno svolto le prove medesime.

L'ultima sessione di esami conferma del resto, a suo avviso, la bontà della riforma, che si è inserita nella tendenza a valorizzare il titolo di studio. Né va dimenticato che l'esame di Stato non conferisce affatto un titolo uguale per tutti, essendo presente una votazione qualificante.

I dati sugli allievi che non hanno superato il giudizio di ammissione confermano peraltro la scelta di rigore compiuta dal legislatore.

Con riguardo ai privatisti, manifesta infine stupore per il fatto che il fenomeno si sia verificato solo a Roma, suscitando il sospetto di un deliberato intento di violare la legge e creare un precedente da utilizzare in futuro.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) registra con favore l'accoglienza positiva nelle scuole del nuovo esame di maturità che, attraverso la reintroduzione del giudizio di ammissione, restituisce dignità al ruolo dei consigli di classe e, attraverso le commissioni miste, imprime nuova serietà e valore al titolo di studio. A riprova, cita la riduzione del fenomeno degli «ottisti», del numero degli ammessi e dei candidati privatisti.

Quanto al presunto errore nella traccia su Dante, prende atto con soddisfazione dei chiarimenti del Vice Ministro, che fugano ogni dubbio. Ricorda peraltro che, in un passato non certo lontano, furono commessi ben altri e più gravi errori.

Con riferimento alle tracce dell'ultima sessione di esami, ella tiene peraltro a sottolineare il rilievo di altre prove, quali quelle che stimolavano una riflessione sul processo che ha condotto all'elaborazione della Costituzione repubblicana, ovvero sui principi di legalità e giustizia.

In ordine alla questione dei privatisti, registra positivamente la sentenza della Corte costituzionale, che ha confermato la legittimità della legge n. 1 del 2007. Sollecita quindi una piena applicazione della legge, senza cedimenti.

Ritiene del resto indispensabile consolidare l'impianto offerto dalla riforma, anche al fine di dare certezze agli studenti e alle loro famiglie.

Agli intervenuti replica quindi la vice ministro Mariangela BASTICO, la quale condivide anzitutto la proposta del senatore Marconi di monitorare l'applicazione delle leggi in generale e quella di riforma degli esami di Stato in particolare. A tale riguardo, ritiene peraltro preferibile attendere il termine dello svolgimento delle prove, atteso che i dati disponibili sono ancora incompleti.

Gli obiettivi condivisi da maggioranza ed opposizione in termini di serietà della verifica sembrano comunque sostanzialmente raggiunti.

Riprendendo i temi principali emersi nel dibattito, ribadisce che la traccia su Dante consisteva nell'analisi di un testo, peraltro molto celebre. Lo studio di Dante rientra del resto nel programma dell'ultimo anno di tutta l'istruzione superiore, proprio in considerazione dell'importanza dell'autore per la nascita della lingua nazionale. Né va dimenticato che erano percorribili ben altre sei tipologie di prove.

Quanto al valore degli esami di Stato, ella rammenta che tutti i titoli di studio che danno accesso al mondo professionale, ovvero alla prosecuzione degli studi, debbono passare per una certificazione di carattere statale, secondo un principio tipico dell'ordinamento che il Governo non intende in alcun modo modificare.

L'Esecutivo tiene però a che il titolo di studio non abbia solo valore legale, ma anche sostanziale, divenendo più spendibile nel mercato del lavoro e ai fini dell'ingresso all'università.

Passando indi alla questione dei candidati privatisti, ella dà conto della sentenza con cui ieri il Consiglio di Stato ha confermato il diritto dei ragazzi a svolgere gli esami di Stato, secondo le norme di legge. Occorre dunque che gli allievi eccedentari nelle scuole paritarie sostengano le prove in scuole statali. In proposito, ella ribadisce peraltro che l'inedempienza è stata delle scuole, che hanno ricevuto domande in eccesso da parte di soggetti privatisti, senza dirottarli sulle scuole statali di riferimento confidando nell'impugnazione della norma. Né sono valse i richiami in tal senso indirizzati dagli uffici scolastici regionali. Ella chiarisce tuttavia che si tratta di un numero esiguo di istituti, rammaricandosi che la vicenda rischi di ledere l'immagine delle scuole paritarie nel loro complesso. A seguito delle intervenute sentenze di conferma della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, il Ministero si appresta quindi a verificare tutti gli elementi che possono aver condotto ad una violazione di legge.

Quanto alla mancata ammissione dei predetti candidati presso le scuole statali, ella fa presente che essi si sono presentati agli istituti di riferimento dopo l'apertura delle buste e non potevano quindi più essere accolti. Per loro sono state comunque indette prove suppletive, che si terranno nei prossimi giorni.

La PRESIDENTE ringrazia il Vice Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

84^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(942) COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

– e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il senatore GRILLO (*FI*), nel dar conto del rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da parte del tribunale di Genova degli atti relativi al giudizio promosso dalla RAI contro l'emittente Primocanale, sottolinea l'opportunità, in ragione delle conseguenze che potrebbero derivare da tale pronunciamento, di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta e di procedere all'audizione dei vertici dell'emittente ligure su citata.

Il senatore BUTTI (*AN*), nell'associarsi alla richiesta di rinvio testé formulata, si sofferma sulle vicende relative al contenzioso sorto fra la RAI e Primocanale e sulle possibili conseguenze derivanti dall'approvazione della riforma della società radiotelevisiva pubblica sulle singole emittenti locali, le quali, pur svolgendo attività di servizio pubblico, non percepiscono alcun canone. Tenuto conto dell'importanza delle funzioni svolte dalle emittenti locali, anche in relazione alla necessità di procedere alla stipula di distinti contratti di servizio a livello regionale, sottolinea

l'opportunità che la Commissione proceda all'audizione non solo dei vertici di Primocanale, ma anche dei rappresentanti delle associazioni delle emittenti locali.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), pur ritenendo condivisibile l'esigenza di procedere all'audizione dei rappresentanti di Primocanale e delle associazioni rappresentative delle emittenti locali, dissente sull'opportunità di rinviare ulteriormente l'avvio della discussione generale.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver svolto talune considerazioni sulle disposizioni di cui alla legge n. 112 del 2004 in materia di emittenza locale e sulle funzioni di servizio pubblico radiotelevisivo assolte dai canali regionali, insiste affinché l'avvio della discussione generale sia rinviato alla conclusione delle audizioni delle associazioni rappresentative delle emittenti locali e dei vertici di Primocanale.

Il senatore MARTINAT (*AN*) si associa ai rilievi testé formulati dal senatore Grillo, osservando che sarebbe inutile dare avvio alla discussione generale senza aver prima audito i rappresentanti delle emittenti locali, le quali svolgono una meritoria attività di informazione sui territori interessati.

Il senatore BUTTI (*AN*), nell'evidenziare il carattere non ostruzionistico della richiesta di rinvio dell'esame dei disegni di legge testé formulata, insiste affinché l'avvio della discussione generale abbia luogo solo dopo l'audizione delle associazioni rappresentative delle emittenti locali.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), dopo aver svolto talune considerazioni sul ruolo di controinteressati delle emittenti locali rispetto agli obblighi derivanti dal servizio pubblico, dichiara di concordare sull'opportunità di procedere all'audizione delle associazioni rappresentative delle televisioni locali, anche se non ritiene necessario rinviare ulteriormente il seguito dell'esame dei provvedimenti.

Il senatore GRILLO (*FI*), pur ribadendo l'inutilità di avviare la discussione generale sui provvedimenti senza aver acquisito i contributi delle emittenti locali, prende atto dell'indisponibilità della maggioranza ad accogliere la sua richiesta di rinvio e non insiste per la votazione.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PAPANIA (*Ulivo*), dopo aver ricordato le finalità del provvedimento, svolge talune considerazioni sui limiti dell'attuale sistema pubblico radiotelevisivo, ed in particolare sulla presenza di un anticoncorrenziale duopolio e sulla involuzione qualitativa dell'offerta di programmi televisivi.

Dopo aver sottolineato come i principali operatori del settore abbiano rivendicato la necessità di un maggiore pluralismo interno ed esterno nel mercato radiotelevisivo, si sofferma sul ruolo del servizio pubblico e sul suo impatto sul diritto costituzionalmente garantito di informazione. Nel dar conto della posizione espressa dalla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) e della necessità di incentivare la concorrenza attraverso lo sviluppo anche di nuove piattaforme, svolge taluni considerazioni sull'istituto della Fondazione, la quale dovrebbe assicurare una ridefinizione dell'intero servizio pubblico radiotelevisivo, quale strumento per la promozione, fra l'altro, culturale.

Si sofferma poi sulle disposizioni relative al canone televisivo e al riguardo osserva come sia necessario incentivare le misure finalizzate alla lotta contro l'evasione e sia opportuno prevedere la possibilità di destinare parte delle risorse provenienti dalla pubblicità anche al finanziamento delle attività di servizio pubblico.

Dopo aver evidenziato come la Fondazione rappresenti lo strumento per assicurare alla RAI una maggiore autonomia dai partiti, si sofferma sui profili relativi alla riorganizzazione societaria e alla separazione fra Fondazione, titolare della proprietà, e RAI S.p.A. soggetto gestore del servizio.

La senatrice PALERMO (*RC-SE*), pur condividendo le finalità del provvedimento, esprime talune perplessità sull'istituto della Fondazione, ed in particolare sulla modalità di scelta dei membri del consiglio di amministrazione, le quali, da un lato, rischiano di penalizzare la funzione di garanzia svolta dal Parlamento e, dall'altro, possono celare logiche di spartizione partitica.

Dopo aver svolto talune considerazioni sui rischi connessi ad una possibile privatizzazione, sottolinea l'esigenza che nel disegno di legge siano definiti con maggior chiarezza i compiti spettanti ai Consigli di Amministrazione della Fondazione e della RAI S.p.A. Dopo aver evidenziato la necessità che la riorganizzazione della RAI, non influisca sulla proprietà pubblica della rete, esprime talune perplessità sulla separazione fra attività di servizio pubblico finanziabili con il canone ed attività commerciali finanziabili con i proventi della pubblicità, separazione che rischia di penalizzare la qualità generale del servizio reso all'utenza.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), dopo aver svolto talune considerazioni sulla necessità del superamento dell'attuale duopolio, si sofferma sull'istituto della Fondazione e sulla composizione e sulle modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della stessa. Dopo aver osservato come anche l'attività delle società appartenenti alla *holding* debba inquadrarsi all'interno degli obiettivi e dell'assetto proprietario della Fondazione, svolge considerazioni sul rapporto fra Carta dei servizi e contenuto del servizio pubblico radiotelevisivo.

Nel rilevare la necessità di un miglioramento del testo finalizzato ad ovviare ai possibili rischi derivanti da una sovrapposizione delle attività

spettanti alla Fondazione ed alla RAI S.p.A., si sofferma sulla questione della partecipazione dei privati, rilevando che sarebbe opportuno prevederne l'intervento al fine di incentivare gli investimenti per un miglioramento sul piano tecnologico, fatta comunque salva la proprietà pubblica della rete. Conclude svolgendo considerazioni sul canone, anche con riferimento alla transizione dall'analogico al digitale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZARELLO (*Ulivo*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, il quale introduce importanti misure finalizzate non solo a garantire una maggior tutela dei consumatori, ma anche ad agevolare le attività produttive e commerciali, si sofferma sulle disposizioni che investono settori di competenza della Commissione ed in particolare, in primo luogo, sugli articoli 6 e 9, rispettivamente concernenti i mediatori e raccomandatori marittimi ed il servizio idrico integrato.

Particolarmente rilevanti per la Commissione sono poi le disposizioni che intervengono sul settore dei trasporti. Al riguardo dopo aver puntualmente illustrato le norme concernenti il settore aereo ed in particolare gli articoli 10 ed 11, riferisce sull'articolo 13, il quale interviene sul settore ferroviario prevedendo una serie di misure volte a favorire la prosecuzione del processo di apertura del mercato avviato in Italia. Dopo aver dato conto dell'articolo 14, il quale contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, allo scopo di promuoverne l'apertura alla concorrenza e la crescita attraverso la diffusione di servizi di trasporto pubblico locale innovativi, si sofferma sulle norme contenute nel Capo II e nel Capo III, rispettivamente finalizzate a facilitare le attività d'impresa ed a rafforzare la tutela dei cittadini consumatori.

Dopo talune considerazioni sulle misure concernenti il settore telefonico, introdotte dagli articoli da 47 a 50, si sofferma sugli articoli 51 e 52. Relativamente all'articolo 51 osserva come con esso venga conferito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di adottare iniziative affinché sia assicurata una fornitura paritaria dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni di dati volta a garantire agli utenti finali benefici in termini di scelta, prezzi e qualità. Particolarmente rilevanti sono le norme di cui all'articolo 52, finalizzate a garantire la cosiddetta neutralità della rete di telecomunicazioni e la parità di accesso per tutti gli operatori telefonici anche mediante ipotesi di separazione funzionale della rete. Conclude soffermandosi sull'articolo 59, il quale prevede che la legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei

consumatori rechi fra l'altro disposizioni volte a garantire che, nell'ambito dei servizi pubblici liberalizzati non si verifichino aumenti tariffari ingiustificati e non correlati al costo del servizio fornito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

90^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è svolta l'audizione informale sulle problematiche del comparto del sughero, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali legate alla produzione nella regione Sardegna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Il relatore BOSONE (*Aut*) illustra il provvedimento in esame che ha ad oggetto diverse disposizioni per la semplificazione di adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute. Rileva che la maggior parte di tali disposizioni investe in modo diretto ed evidente profili di stretta materia sanitaria, inerenti diversi aspetti relativi a certificazioni sanitarie, polizia mortuaria, registri di patologie per malattie di rilevante interesse, far-

maci per il trattamento del dolore severo, esercizio abusivo della professione sanitaria.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti di competenza della Commissione contenuti nell'articolo 9 del provvedimento, che prevede il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade. A questo proposito, ricorda come la vigente normativa, contenuta nell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, circoscriva il divieto, che la disposizione in esame intende generalizzare, alla vendita al banco delle sole bevande superalcoliche, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6. A questo proposito, precisa come, sempre in base alla legge n. 125 del 2001 (articolo 1, comma 2), siano da considerare alcoliche le bevande con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre sono definite superalcoliche le bevande con gradazione superiore al 21 per cento di alcol. Rileva che la disposizione in oggetto esplica evidenti riflessi nei confronti di un comparto, quale quello vitivinicolo, che rappresenta in generale un modello di sviluppo di grande rilievo nel contesto dell'intero sistema agroalimentare, e che gli effetti nei confronti degli incidenti stradali sono in larga parte da ricondurre al consumo dei superalcolici, secondo le conclusioni di alcuni studi effettuati. Sulla base di tali considerazioni rileva che la disposizione dell'articolo 9 risulta lesiva per il comparto vitivinicolo sotto il profilo economico e ancor più sotto quello dell'immagine. In conseguenza di questa disposizione, infatti, il vino verrebbe equiparato ai superalcolici come causa di incidenti, e sarebbe inoltre vietato anche acquistare semplici confezioni da asporto, con evidenti ricadute negative in termini economici per tutto il settore. Invita, pertanto, la Commissione a una attenta riflessione sulla disposizione in esame, sottolineando l'opportunità di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 9, invitando la Commissione di merito a limitare il divieto alla somministrazione di superalcolici nelle ventiquattro ore.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Bosone, rilevando che l'articolo 9 appare caratterizzato da un eccessivo proibizionismo, anche in considerazione delle norme, già presenti nel codice della strada, che puniscono la guida in stato di ebbrezza. A nome del Gruppo dell'Ulivo, pertanto, dichiara di condividere l'opportunità di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 9 come prospettata dal relatore.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) ricorda che sono già previste una serie di norme, contenute nel codice della strada, recentemente riformato, che puniscono i conducenti in stato di ebbrezza. Ritiene, pertanto, condivisibile un inasprimento delle sanzioni per coloro che si pongono alla guida in stato di ebbrezza, rilevando, tuttavia, come il tema della sicurezza stradale non possa essere utilizzato per introdurre

delle norme che penalizzerebbero eccessivamente il settore vitivinicolo. Pur ritenendo che sul piano teorico sarebbe preferibile una soluzione scesa da impostazioni proibizionistiche, comunque, alla luce degli approfondimenti svolti, dichiara di ritenere condivisibile, a nome del suo Gruppo, la proposta di parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 9, avanzata dal relatore.

Il senatore MONTALBANO (*SDSE*) ritiene che si debba operare un bilanciamento tra due distinte esigenze in modo da adottare delle misure volte a diminuire il numero delle vittime per incidenti stradali, che in Italia è tuttora elevatissimo, senza introdurre, tuttavia, delle misure eccessivamente proibizioniste che finirebbero con il danneggiare il settore vitivinicolo.

Il presidente CUSUMANO richiama l'importanza di salvaguardare la funzione promozionale garantita dalla vendita di prodotti alcolici nelle aree di servizio della rete autostradale.

Il senatore LIOTTA (*RC-SE*) giudica equilibrata la proposta di parere avanzata dal relatore che coniuga le esigenze di difesa della vita da un lato, con la necessità, dall'altro, di non adottare delle misure di carattere proibizionistico, cui non può che dichiararsi contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario MONGIELLO, in sede di replica, manifesta condivisione per la posizione assunta dal relatore Bosone in merito all'articolo 9 del disegno di legge in titolo e propone – in attesa dei necessari approfondimenti – di sopprimere l'intera disposizione di tale articolo, lasciando impregiudicata ogni ulteriore determinazione.

Il relatore BOSONE (*Aut*), intervenendo in sede di replica, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal senatore Montalbano, e dà lettura di una proposta di parere favorevole condizionato (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole condizionato (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica.

Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su alcune questioni urgenti inerenti al settore primario con particolare attenzione agli effetti delle avverse condizioni climatiche sulle produzioni agricole, alla situazione degli zuccherifici e alle procedure di riscossione coattiva in atto del prelievo supplementare sulle quote latte

Il presidente CUSUMANO richiama l'attenzione della Commissione e del Ministro su alcune questioni di particolare urgenza per il settore primario. Si sofferma, in particolare, sull'emergenza relativa alla diffusione, in molte aree della Sicilia, della malattia fungina *Plasmopora viticola*, comunemente nota come Peronospora (che ha inizialmente colpito i vigneti della provincia di Trapani, diffondendosi poi, con grande rapidità, a causa delle elevate temperature di questo periodo, anche nella provincia di Palermo e, soprattutto, di Agrigento, provocando degli ingenti danni economici ai viticoltori delle aree coinvolte). La gravità di tale emergenza è dovuta al fatto che essa si è andata ad aggiungere al grave stato di crisi in cui versa la viticoltura siciliana, dovuto anche al costante calo dei prezzi dell'uva e alle avverse condizioni climatiche che hanno danneggiato il raccolto delle ultime annate. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di adottare, in tempi rapidi, anche in ragione dell'importanza che il settore vitivinicolo siciliano ha per l'intero comparto primario, delle apposite misure volte a debellare tale epidemia, e a prevedere, al contempo, un sistema di indennizzi per le imprese colpite da questa emergenza, attivando le misure già previste, ad esempio, dal decreto legislativo n. 102 del 2004, per lo stato di crisi del settore o le misure contenute nella legge finanziaria 2007 per affrontare le crisi di mercato. A tale riguardo, richiama, inoltre, l'attenzione del Ministro sull'importanza di dare attuazione alle numerose norme a favore del comparto primario introdotte con l'ultima legge finanziaria, con particolare riguardo all'istituzione dell'apposito Fondo per le crisi di mercato e agli interventi previsti per l'attuazione del Piano irriguo nazionale. Ritiene, infatti, che il Fondo per le crisi di mercato ha rappresentato, infatti, una delle principali novità per il settore e risulta, inoltre, in linea anche con i recenti orientamenti comunitari che in occasione della riforma dell'OCM ortofrutta hanno visto l'introduzione di apposite risorse

finanziarie per affrontare le crisi di mercato. Invita, pertanto, il Ministro a prestare la massima attenzione alla necessità di consentire, quanto prima, l'istituzione di tale Fondo che permetterebbe di affrontare singole crisi di mercato, come nel caso della viticoltura siciliana. Con riferimento, infine, al Piano irriguo nazionale, ribadisce l'importanza di affrontare, con il dovuto anticipo, l'emergenza idrica che, ormai ciclicamente colpisce l'agricoltura nazionale. Anche in questo caso richiama l'opportunità di procedere ad un riordino della normativa che disciplina i diversi soggetti preposti alla vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche e di dare attuazione alle norme già previste nella legge finanziaria 2007, dando così avvio alla fase esecutiva, che consentirà la realizzazione delle nuove opere, necessarie a garantire al comparto primario il necessario approvvigionamento idrico.

Interviene, quindi, il ministro DE CASTRO che richiama l'attenzione sul recente accordo politico, raggiunto in sede di Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, in relazione alla riforma dell'OCM ortofrutta, ove sono state previste delle specifiche misure per affrontare le crisi di mercato attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie che verranno gestite direttamente dalle organizzazioni dei produttori. A questo proposito rileva che, per la gestione di tali crisi, sono stati assegnati all'Italia circa 470 milioni di euro per i prodotti freschi e trasformati. Richiama quindi, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici su alcune produzioni nazionali (quali, in particolare, i carciofi siciliani e pugliesi, gli ortaggi calabresi), oltre alle gravi conseguenze prodotte per il settore della pesca a causa del fenomeno delle mucillagini. Con riferimento, inoltre, alla riforma dell'OCM ortofrutta, ricordato che è stata prevista l'applicazione del principio del disaccoppiamento totale, pur graduato attraverso la previsione di un periodo transitorio, richiama l'attenzione sull'importanza di un incontro, previsto per la giornata di oggi, con le diverse realtà del comparto, nell'ambito del Tavolo agroalimentare, per stabilire le modalità di applicazione di tale principio, che non può essere messo in discussione. Si sofferma, quindi, sui recenti sviluppi dei negoziati WTO, manifestando preoccupazione per il loro andamento, che sembra non lasciare molte aperture. Ricorda, comunque, che il Governo italiano è impegnato nella difesa dei numerosi prodotti di qualità che contraddistinguono l'agricoltura italiana. Fornisce, inoltre, alcune informazioni in merito al settore bieticolo-saccarifero, rilevando che, a livello comunitario, è stata predisposta una proposta di regolamento volta ad introdurre degli incentivi all'abbandono delle produzioni e che, anche grazie all'intervento dell'Italia, tali incentivi, pari a circa 180 milioni di euro, potranno essere applicati retroattivamente, coinvolgendo così gli imprenditori che hanno già proceduto all'abbandono delle attività. Con riguardo, invece, all'emergenza provocata dal fenomeno della mucillagine, richiama il recente accordo raggiunto con le Regioni interessate per procedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese ittiche, mentre si sofferma, brevemente, sul fenomeno della *blue tongue*, ritenendo che, anche a seguito del ristoro da

parte dell'AGEA dei danni, agli imprenditori agricoli coinvolti, tale problema debba ritenersi superato. Con riferimento, invece, alle quote latte, richiama le recenti dichiarazioni del Capo di gabinetto del Commissario europeo all'agricoltura, che ha assicurato che non vi saranno, in tale ambito, delle riforme fino al 2015, richiamando comunque la scadenza del prossimo *check up* della politica agricola comune.

Si sofferma, quindi, sullo stato di attuazione del piano irriguo nazionale, ricordando gli interventi già avviati in diverse aree del Paese per risolvere il problema delle opere infrastrutturali, al fine di una corretta gestione delle risorse idriche. Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza di predisporre un secondo piano irriguo che fornisca delle ulteriori risposte alle esigenze del comparto. Infine, sottolinea che, in base alla riforma dell'OCM ortofrutta, le organizzazioni dei produttori potranno gestire autonomamente le risorse stanziare, procedendo, nel caso di crisi di mercato, al ritiro dei prodotti e, più in generale, alla stipula di assicurazioni volte ad attenuare i rischi legati a tali crisi.

Il presidente CUSUMANO, richiamandosi all'intervento svolto in apertura di seduta, richiede alcuni chiarimenti in merito alle misure previste dalla riforma dell'OCM ortofrutta, per le crisi di mercato, in relazione alle misure da adottare per affrontare il fenomeno della peronospora che ha colpito il settore vitivinicolo siciliano.

Il ministro DE CASTRO precisa ulteriormente – in merito al grave fenomeno della peronospora, che ha prodotto ingenti danni al comparto vitivinicolo siciliano – che, trattandosi di calamità naturale, una volta deliberato da parte della regione Sicilia lo stato di calamità, si potrà procedere all'attivazione delle misure di indennizzo previste dalla legge n. 185 del 1992.

Interviene brevemente il senatore MARCORA (*Ulivo*) per chiedere alcuni chiarimenti in merito al sistema dei controlli nel settore agroalimentare, con specifico riferimento alle funzioni svolte dalla Agecontrol S.p.a., anche alla luce della prossima istituzione dell'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.

Il ministro DE CASTRO preannuncia la prossima approvazione del DPCM sulla sicurezza alimentare, da lui proposto insieme al Ministro della salute. Rileva, quindi, che in merito al sistema dei controlli nel settore agroalimentare, è in corso una generale riorganizzazione dei controlli stessi, nell'ambito delle strutture preposte, tra cui l'Agecontrol S.p.a, al fine di garantirne la terzietà, una riduzione complessiva dei costi e di aumentare l'efficienza organizzativa.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) richiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di estendere, al settore della pesca, l'IVA agevolata, già prevista per il settore agricolo, chiedendo di conoscere l'o-

rientamento che intende assumere, a questo proposito, la Commissione europea.

Il ministro DE CASTRO, ricordato che il settore della pesca sta attraversando una difficile fase di crisi, assicura l'interesse del Governo a procedere all'estensione dell'IVA agevolata, anche al settore della pesca, rilevando tuttavia che, nonostante una iniziale disponibilità da parte del Commissario europeo alla pesca, vi sono delle difficoltà dovute al fatto che la decisione sulla compatibilità di tale estensione dovrà essere adottata da parte del Consiglio europeo, anziché dalla Commissione.

Il presidente CUSUMANO ringrazia il ministro De Castro e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

nel valutare positivamente i processi di semplificazione di alcune procedure inerenti la tutela della salute contenuti nel presente disegno di legge, esprime preoccupazione per i riflessi fortemente negativi sul mercato nazionale del vino, determinati dall'applicazione dell'articolo 9 in materia di divieto di vendita di alcolici sulla rete autostradale;

esprime, pertanto, parere favorevole sul disegno di legge in titolo, condizionato alla riformulazione dell'articolo 9, invitando la Commissione di merito a limitare il divieto alla somministrazione di superalcolici nelle ventiquattro ore.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stradiotto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1649) Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziato il dibattito.

Il PRESIDENTE, rilevato che non ci sono altri iscritti a parlare in discussione generale, la dichiara chiusa e avverte che si passerà alle repliche del Relatore e del Rappresentante del Governo.

Il relatore CABRAS (*Ulivo*) esprime apprezzamento per le acute osservazioni del senatore Possa concernenti quelle norme per l'utilizzazione dei fondi per la ricerca che egli stesso condivide ampiamente, ritenendolo un ulteriore elemento qualificante del provvedimento in esame. Con riferimento poi a talune delle osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito, ritiene di non poter condividere il rilievo che il Governo adottando il decreto-legge abbia un po' straripato dai confini che giustificano la normazione d'urgenza, includendo nella normativa anche disposizioni riguardanti lo stoccaggio del gas. Sottolinea infatti, a tale proposito, che già in sede di esame del disegno di legge n. 691 era emerso nella Commissione

un orientamento generalmente favorevole ad affrontare anche la questione degli assetti societari in materia di gas, indipendentemente dalla diversità di posizione dei diversi schieramenti politici di maggioranza e di opposizione. Sembrava essere stato infatti acquisito il dato che anche alla luce dell'esperienza maturata per la vendita al dettaglio del gas fosse più opportuna una separazione funzionale degli operatori. Riguardo all'obiezione circa il ricorso alla decretazione d'urgenza, esprime l'avviso che l'*iter* particolarmente lungo del disegno di legge n. 691, al di là della oggettiva complessità del provvedimento, abbia alla fine indotto il Governo a provvedere, in considerazione della imminente scadenza del 1° luglio 2007. Peraltro, non può essere disconosciuto che l'inattuazione delle direttive comunitarie in materia risale già alla responsabilità del precedente Governo.

Nella considerazione di non pregiudicare i tempi di esame del provvedimento anche presso l'altro ramo del Parlamento, il Relatore propone infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 19 di giovedì 28 giugno.

Il sottosegretario STRADIOTTO sottolinea che il Governo non ha sconfinato dai poteri costituzionali nell'adozione del provvedimento di urgenza, poichè esso è stato necessitato dalla prossima scadenza del 1° luglio 2007 e dalla evidente impossibilità che l'*iter* legislativo del disegno di legge n. 691 potesse essere concluso utilmente a quella scadenza. Le ragioni dell'adozione del provvedimento di urgenza vanno pertanto anche ricercate nella necessità di emanare una normativa finalizzata alla tutela di determinate situazioni di utenze deboli.

Sulla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno si apre quindi un articolato dibattito, nel quale intervengono, con diverse proposte ed osservazioni, i senatori POSSA (*FI*), BORNACIN (*AN*), MANINETTI (*UDC*), PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*), GIARETTA (*Ulivo*), GALARDI (*SDSE*), ALLOCCA (*RC-SE*) e PINZGER (*Aut*).

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25 riprende alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE, in esito alla consultazione con i rappresentanti dei Gruppi testé svolta, raccoglie indi l'orientamento favorevole della Commissione a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1649 alle ore 12 di lunedì 2 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1532) *Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa*, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 510 (n. 2194)** ad esso attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SCARABOSIO rende noto che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Coglie quindi l'occasione della presenza del sottosegretario Stradiotto per rivolgere un'esortazione al Governo affinché si adoperi presso la Commissione consultata.

Il sottosegretario STRADIOTTO fornisce assicurazioni nel senso auspicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione – «Una politica energetica per l'Europa» – COM (07) 1 (n. 11)

Comunicazione della Commissione – «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre» – COM (07) 2 (n. 12)

Comunicazione della Commissione – «Programma indicativo per il settore nucleare» – COM (06) 844 (n. 13)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il relatore BORNACIN (AN) illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al presente resoconto) che tenta di recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito ed in particolare taluni dei rilievi suggeriti dal senatore Possa.

Il PRESIDENTE dà atto al Relatore di aver dimostrato un'ampia disponibilità a mediare fra posizioni assai diversificate. In particolare apprezza il fatto che nella nuova proposta di risoluzione viene evidenziato che a livello scientifico è ancora controverso il punto concernente la relazione di causa-effetto fra intervento umano in campo energetico e cambiamenti climatici e lui stesso ha avuto modo di verificare, partecipando anche ad incontri internazionali, che, per quanto minoritaria, esiste una corrente scientifica che dissente dalla spiegazione circa la causa antropologica del cambiamento climatico in atto. A tale riguardo i rilievi formulati dal senatore Possa, di carattere squisitamente tecnico, in quanto prove-

nienti da un esperto della materia, non possono non avere la giusta considerazione.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) rileva che difficilmente sarà possibile arrivare ad un documento unitario di indirizzo, mediando le diverse posizioni, talune peraltro molto distanti tra loro, in considerazione della diversità e degli approcci sulla tematica in esame. Richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità che la Commissione esprima nel proprio atto di indirizzo non una valutazione sulle posizioni espresse dagli organismi comunitari, ma prefigurati degli obiettivi strategici da perseguire.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) osserva che le disquisizioni in campo scientifico e i diversi orientamenti che la comunità scientifica esprime riguardo al tema dei cambiamenti climatici non può essere oggetto di un atto parlamentare di indirizzo politico rivolto alla definizione di obiettivi da realizzare per il bene comune. Dà atto al Relatore di aver svolto un lavoro assai difficile in considerazione delle profonde diversità delle posizioni politiche che riflettono altrettanti approcci alla problematica in esame.

Il senatore BANTI (*Ulivo*) esprime l'avviso che la nuova proposta di risoluzione testé illustrata dal Relatore non sia esente da talune intrinseche contraddittorietà. In particolare non appare chiaro il significato dell'espressione «logica mercantile»; peraltro, l'enunciazione di «vischiosità tipiche della normativa italiana» desta perplessità, dato che si potrebbe parlare piuttosto della necessità di superare talune difficoltà in ambito nazionale, anche se è non escluso che altri Paesi dell'Unione europea soffrano le stesse o comunque analoghe difficoltà nell'ordinamento interno.

Il senatore GIARETTA (*Ulivo*) sottolinea l'auspicio che attraverso un'ulteriore attività di mediazione la Commissione possa esprimere un orientamento condiviso.

Il senatore CABRAS (*Ulivo*) esprime l'avviso che sia importante che la Commissione possa pervenire alla enunciazione di un indirizzo condiviso, concludendo l'*iter* in corso. Non ritiene corretto, per ragioni metodologiche, che nel documento siano contenute valutazioni critiche sulla posizione delineata da organismi istituzionali sovranazionali. Ritiene invece preferibile che la risoluzione della Commissione dia conto di quelle riserve o comunque di quelle preoccupazioni derivanti dall'apprezzamento delle possibili ricadute sul sistema economico di determinate linee di politica energetica e di politica industriale assunte in ambito comunitario. Sono emersi infatti elementi sui quali sembra si sia registrato un generale accordo nel corso del pregresso dibattito e che riguardano, in particolare, le necessarie politiche per l'innovazione industriale e per la ricerca, materie queste sulle quali il terreno della mediazione può essere utilmente esplorato.

Il senatore POSSA (*FI*) osserva che la Commissione sta esaminando atti preparatori della legislazione comunitaria, che non costituiscono ancora decisioni operative e da attuare, ma sulle quali è necessario stabilire degli indirizzi di carattere politico ai quali il Governo può essere chiamato ad attenersi per sostenere la posizione dell'Italia nelle competenti sedi dell'Unione europea. Prende atto che in materia di indirizzi di politica industriale le posizioni delle diverse forze politiche sono assai diversificate e anche divergenti.

Il senatore GARRAFFA (*Ulivo*) esorta ad un'ulteriore mediazione affinché la Commissione possa giungere ad un orientamento condiviso, in modo da non disperdere il proficuo e approfondito lavoro fin qui svolto.

Il senatore MERCATALI (*Ulivo*) dopo aver rilevato che taluni punti della risoluzione presuppongono un giudizio di carattere negativo sui contenuti degli atti preparatori in esame, esprime l'avviso che sia opportuno formulare una sollecitazione al Governo affinché tenga conto di quegli elementi qualificanti per la politica industriale e per la politica energetica che la Commissione intenderà segnalare. Osserva poi che il dibattito sulla questione dei cambiamenti climatici e sulla definizione delle linee di politica energetica è aperto e vivace anche in altri Paesi nell'Unione europea.

Il relatore BORNACIN (*AN*), prendendo atto degli ulteriori spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito testé svolto, manifesta la propria ampia disponibilità ad apportare alla nuova proposta di risoluzione ulteriori modifiche che tengano conto dei rilievi fin qui emersi, in modo tale da poter giungere ad una mediazione soddisfacente per tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso, nella quale, ricorda il Presidente, la relazione introduttiva era stata integrata con una serie di rilievi critici sull'atto.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) osserva che è necessario collocare il provvedimento in esame nella complessa cornice cui si riferisce. Esso modifica infatti diverse disposizioni delle parti terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e tale decreto consen-

tirà di affrontare, nell'immediato, le più evidenti violazioni comunitarie in cui l'Italia era incorsa nell'emanazione della normativa ambientale entrata in vigore nell'aprile 2006. Il ripristino della nozione di scarico diretto, inteso come quello operabile esclusivamente tramite condotta, in modo da precludere la possibilità che i rifiuti liquidi possano venire a confluire nelle acque di scarico, nonché l'eliminazione della possibilità, peraltro gravemente contraria al diritto comunitario, di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione e ancora una puntuale definizione della giuridica di «rifiuto», al fine di evitare che sostanze quali il sottoprodotto o le materie prime secondarie sin dall'origine o, seppure con alcune deroghe, le terre e rocce da scavo possano non essere considerate tali e di conseguenza sottratte al regime di controlli previsto per i rifiuti, sono tutti elementi oggetto di norme che non solo rispondono in modo puntuale ai rilievi comunitari, ma consentono anche di rafforzare la salvaguardia del territorio nel Paese.

L'Oratore sottolinea che è necessario avere la consapevolezza che tali norme possono comportare un aggravio sul sistema produttivo, ma questa semplice constatazione non può essere freno all'urgenza di superare le procedure di infrazione comunitaria n. 2002/2077, 2002/2013 e 2005/4051 concernenti il cosiddetto codice ambientale o previgenti normative integralmente riportate nel codice stesso. Così come è necessario avere la consapevolezza che anche in ragione dei più rigorosi regimi sanzionatori definiti in ambito comunitario attraverso la Comunicazione SEC (2005) 1658 del 13 dicembre 2005, l'Italia si troverebbe di fronte ad un impegno per sanzioni estremamente oneroso per le casse pubbliche.

Tutto ciò premesso, a partire i rilievi illustrati dal Relatore, è necessario avere la consapevolezza, come un approccio che tenda ad adeguare la legislazione alla normativa comunitaria per i soli livelli indispensabili, non terrebbe adeguatamente conto degli effetti che il danno ambientale produce non solo sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche sull'economia nazionale: ad esempio i processi di eutrofizzazione, effetto di una gestione inadeguata degli scarichi liquidi, produce un impatto pesantissimo sui comparti del turismo, come dimostra la vicenda delle mucillagini nel Mar Adriatico.

Ulteriori riflessioni richiede poi il riferimento al comma 26: è necessario esplicitare come, grazie alle modifiche, permanga una competenza più ampia allo Stato centrale (concernente l'intera gestione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani), e sia garantito un uniforme sistema di criteri su tutto il territorio nazionale. Il riferimento, inoltre, potrebbe apparire in evidente contraddizione con la premessa che prende atto dalla necessità dell'intervento per superare le infrazioni comunitarie, dal momento che la principale infrazione riguarda proprio la questione dei rifiuti, e riportare la questione nella sua totalità alla gestione statale consente una maggiore garanzia anche per l'Unione Europea.

I commi 8 e 9, inoltre, non solo assicurano una maggiore sostenibilità ambientale, ma elimina un incongruo elemento di discrezionalità delle

autorità pubbliche che pesa sul sistema industriale, rendendo più trasparente e chiaro il sistema di autorizzazione, soprattutto per quanto attiene il comma 8.

Infine, di fronte al largo uso dei processi di autocertificazione e silenzio-assenso che hanno avuto ampio spazio nella gestione della Pubblica Amministrazione dalla metà degli anni '90 in poi, è utile, in riferimento al comma 12, riaffermare il ragionevole principio secondo il quale, per l'autorizzazione avente per oggetto materia sensibile (ambientale e igienico-sanitaria in particolare), non può valere il silenzio-assenso.

Più efficace sarebbe quindi operare per una integrazione della normativa in termini di sua gradualità e di semplificazione di oneri incongrui o non necessari, come valutare, anche con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, idonee misure di semplificazione e coordinamento tra le procedure recate dal comma 25 e quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 1992, anche al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, nonché, inoltre, valutare la necessità di coordinamento tra la disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 183 come modificato dallo schema in esame, con l'articolo 205 recante le misure per incrementare la raccolta differenziata, che prevede, al comma 2, la destinazione della frazione organica umida anche al recupero di energia.

L'Oratore prosegue esprimendo l'avviso che, sempre in coerenza con tale orientamento, sarebbe stato semmai utile, con riferimento all'articolo 181 in materia di recupero, nel testo novellato dal comma 18 dello schema di decreto correttivo, sostenere l'opportunità e la necessità di una disposizione transitoria nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 4 e prevedere, in riferimento alle materie prime secondarie, al deposito temporaneo e al sottoprodotto, un regime transitorio, tenendo conto delle linee di evoluzione della disciplina e della giurisprudenza comunitaria nell'individuazione delle nozioni, nonché infine, con riferimento all'utilizzo della tecnica del MUD per conoscere a fini statistici i flussi dei rifiuti, promuovere il ricorso anche a tecniche alternative che, assicurando la tracciabilità dei rifiuti comportassero un alleggerimento dei costi e delle procedure burocratiche per le imprese.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara chiusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 giugno alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUGLI ATTI PREPARATORI DELLA
LEGISLAZIONE COMUNITARIA NN. 11, 12 E 13**

«La 10^a Commissione permanente,

considerato il contenuto del «pacchetto energia» enunciato nei tre atti in titolo;

espresso apprezzamento per gli obiettivi strategici indicati;

considerate positivamente le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8-9 marzo 2007, anche se sono molto discusse in ambiente scientifico le conclusioni così decisamente basate sul rapporto di causa-effetto tra energia e cambiamenti climatici;

sottolineato che le politiche per la ricerca e per l'innovazione tecnologica hanno una importanza determinante sui due fattori di crescita dell'economia costituiti dallo sviluppo industriale, da una parte, e dall'incremento dell'occupazione, dall'altra;

considerato altresì che l'incentivazione delle nuove tecnologie per la produzione di energia pulita costituisce un indefettibile presupposto per il conseguimento degli obiettivi di contenimento e di efficienza in materia energetica, i quali sono coniugati altresì alle strategie per il controllo dei cambiamenti climatici;

espressa piena condivisione in merito alla particolare rilevanza delle relazioni internazionali nel quadro delle decisioni di politica energetica – sia di livello nazionale che di livello comunitario – soprattutto con riguardo ai profili della sicurezza degli approvvigionamenti e della fornitura di energia;

impegna il Governo:

1. a incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica per le politiche energetiche ed ambientali anche in relazione alla produzione di energia mediante combustibili fossili con nuove tecnologie meno inquinanti e a non precludere la possibilità di percorrere nuove strade come la sperimentazione per la produzione di energia da idrogeno e la ricerca sul nucleare sicuro che può rappresentare una fonte di energia capace di aiutare a risolvere il problema del consumo europeo;

2. a prospettare una nuova politica energetica europea puntando sulla competitività, sulla sicurezza negli approvvigionamenti e sullo sviluppo sostenibile;

3. a fare in modo che la disponibilità delle reti rimanga al di fuori di ogni logica mercantile;

4. a sostenere le nuove imprenditorialità non solo mediante un sistema di incentivi ma soprattutto attraverso lo snellimento delle procedure amministrative e burocratiche in modo da eliminare quelle vischiosità tipiche della normativa italiana che incidono negativamente sulla concorrenzialità degli operatori nazionali rispetto a quelli europei e a quelli extracomunitari;

5. a sostenere adeguati strumenti di cooperazione internazionale con i paesi terzi per favorire la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo attraverso l'adozione di politiche energetiche che non siano più basate sull'indiscriminato sfruttamento delle risorse;

6. ad adoperarsi presso tutti i competenti Organismi Europei, ma prima di tutto presso il Consiglio Europeo nonché nei Consigli Competitività e Ambiente, per una riflessione profonda sulla politica energetica (rispetto a quanto prospettato negli atti in esame) che, in particolare, abbandonando inutili enunciazioni di mero principio, si basi sull'effettivo livello delle conoscenze scientifiche sul clima, sia ispirata al buon senso e ad un atteggiamento moderato, non proponga alcuna drastica rivoluzione industriale, abbia un ragionevole rispetto delle diversità dei sistemi energetici nazionali;

7. ad adoperarsi altresì nelle sedi europee competenti affinché venga rinegoziato in termini realisticamente perseguibili l'obiettivo della limitazione a + 2 °Celsius del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici e affinché vengano ridotti a valori ragionevoli e di buon senso gli obiettivi vincolanti al 2020 per la riduzione delle emissioni di gas serra (non più del 15 per cento rispetto ai valori 1990) e per la percentuale delle fonti rinnovabili nel mix energetico (non più del 15 per cento), perchè l'Italia non venga ulteriormente danneggiata, avendo il costo dell'energia più alto d'Europa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

*Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale
Cristina De Luca.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1614) TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente TREU interviene in discussione generale e, pur evidenziando la non stretta necessità dell'intervento legislativo in questione, atteso il carattere prevalentemente ricognitivo della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, fa tuttavia presente che si è ritenuto opportuno, anche su sollecito delle Presidenze dei due rami del Parlamento, fissare un quadro normativo generale in ordine alla figura del collaboratore parlamentare, le cui specifiche modalità attuative potranno essere definite nei regolamenti amministrativi interni delle Camere.

Circa i rilievi prospettati dal senatore Viespoli nel corso della discussione generale, relativamente alla mancata previsione espressa della possibilità di interrompere il rapporto di lavoro in questione anteriormente al termine di durata dello stesso – coincidente con quella del mandato parlamentare – va sottolineato che la natura fiduciaria di tale fattispecie lavoristica implica sicuramente la facoltà per il parlamentare di porre fine alla collaborazione qualora tale fiduciarità venga meno.

Riguardo all'osservazione, anch'essa formulata dal senatore Viespoli, volta a evidenziare una contraddittorietà tra il rinvio ai contratti di colla-

borazione, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – la durata dei quali viene correlata ai tempi di realizzazione del progetto – e l'apposizione di un termine finale al rapporto coincidente con la durata della Legislatura, va precisato che la durata del progetto può, nelle singole fattispecie concrete, essere anche inferiore rispetto a quella della Legislatura.

La caratterizzazione fiduciaria della collaborazione in questione – prosegue il Presidente – è analoga a quella che connota i rapporti dei dipendenti dei partiti, come pure quelli dei Gruppi politici operanti nelle Regioni e peraltro anche in altri paesi europei viene seguita questa impostazione di fondo.

Sarebbe opportuno, eventualmente anche attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, prefigurare moduli normativi alla stregua dei quali l'erogazione al singolo parlamentare di risorse finanziarie pubbliche, per le spese relative ai rapporti di collaborazione, sia subordinata alla presentazione da parte dello stesso di apposita documentazione atta a comprovare la stipula di un regolare contratto di lavoro.

Va inoltre chiarito che l'ambito di operatività della disciplina prevista nel disegno di legge in titolo è circoscritta ai soli rapporti di lavoro dei collaboratori parlamentari, non includendo quindi gli appalti di servizi e i contratti di prestazioni d'opera stipulati da parlamentari o da Gruppi politici per attività di consulenza.

Il Presidente conclude il proprio intervento auspicando che il disegno di legge in esame venga approvato quanto prima dalla Commissione, atteso che lo stesso è volto a prevenire situazioni di irregolarità relativamente ai rapporti di lavoro di cui trattasi.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*), dopo aver precisato che il carattere fiduciario dei rapporti di lavoro in questione risulta incompatibile con la disciplina relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prospetta la necessità di introdurre un esplicito rinvio al contratto collettivo nazionale relativo al comparto dei servizi, al fine di garantire al collaboratore parlamentare una soglia retributiva minima.

È auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge in esame, finalizzato a prevenire situazioni di irregolarità nell'ambito dei rapporti di lavoro in questione.

Il PRESIDENTE precisa brevemente che non è possibile sancire *ex lege* l'applicabilità di un determinato contratto collettivo alla categoria dei collaboratori parlamentari, potendosi eventualmente introdurre con lo strumento legislativo solo un rinvio generale alla contrattazione collettiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

indi del Vice Presidente

RONCHI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore RONCHI (*Ulivo*), intervenendo in sede di replica, dopo aver evidenziato che nel parere che elaborerà ha tenuto conto dei suggerimenti e delle valutazioni emerse nel corso della discussione, si sofferma su alcuni aspetti più significativi dello schema di decreto legislativo, a cominciare dalla gestione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) nel settore delle acque e dei rifiuti. Su tale argomento, è emersa l'opportunità di richiamarsi al concetto di unitarietà, anziché a quello di unicità della gestione, in quanto maggiormente in linea con la pluralità dei soggetti operanti in tali settori. In particolare, nel parere verrà ribadita l'esigenza di richiamare la legislazione regionale, nel rispetto delle competenze dei comuni. Inoltre, in considerazione delle proposte di legge ancora

in itinere, non si propongono modifiche sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina dei siti inquinati ribadisce che è apparso indispensabile mettere in relazione tali tematiche con quelle della riparazione del danno ambientale, consentendo allo stesso Governo una più coerente azione legislativa.

Rispetto alle segnalazioni ed alle critiche che, con spirito costruttivo, sono state avanzate da alcuni senatori dell'opposizione, tiene a precisare che le obiezioni di metodo – relative al fatto che nel parere si suggeriscono indicazioni e modifiche anche a parti che non sono contenute nello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo – non risultano convincenti poiché, se si fosse accettata una valutazione così restrittiva, si sarebbero compromessi gli spazi di intervento del Parlamento.

Dopo aver precisato che le materie prime secondarie derivate all'origine dei processi produttivi risultano classificabili come sottoprodotti e che il richiamo ad una circolare ministeriale del 1999 deve essere aggiornato alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, fa presente che, a suo avviso, le indicazioni trasmesse dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, per quanto rilevanti, non possono essere ritenute vincolanti.

In conclusione, dopo aver rilevato che le esigenze di semplificazione sollevate dal mondo imprenditoriale sono state considerate nel momento in cui si suggerisce al Governo di semplificare le procedure concernenti sia il modello unico di dichiarazione ambientale sia l'iscrizione all'albo nazionale gestori dei rifiuti, preannuncia la sua intenzione di redigere un parere favorevole corredato da alcune condizioni e raccomandazioni.

Il sottosegretario DETTORI esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, sottolineando che rientra nelle prerogative del Parlamento apportare miglioramenti ai provvedimenti varati dall'Esecutivo. Nella elaborazione di tale schema di decreto legislativo, il Governo, peraltro, si è mostrato fortemente sensibile nei confronti delle esigenze poste dal mondo imprenditoriale, ferma restando l'attenzione per la sostenibilità ambientale.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a redigere un parere favorevole con condizioni e raccomandazioni.

Il senatore BELLINI (*SDSE*), annunciando il voto favorevole della propria parte politica, ritiene apprezzabile il lavoro svolto dal relatore, soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo della semplificazione delle procedure per le attività imprenditoriali minori. Coglie l'occasione per sottolineare la necessità di un maggior coordinamento in futuro tra le ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e il regolamento europeo per le sostanze chimiche che sta per entrare in vigore.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), nell'esprimere il proprio voto favorevole, giudica in modo positivo il metodo di lavoro intrapreso dal re-

latore che giustamente ha inteso proporre una revisione maggiormente sistematica delle parti III e IV del cosiddetto codice ambientale. Tale impostazione è peraltro condivisibile anche per superare quegli elementi negativi che, al di là del merito, hanno contrassegnato il decreto legislativo n. 152 del 2006: il mancato rispetto delle normative comunitarie; una situazione conflittuale con gli enti locali; difficoltà di natura interpretativa nell'applicazione di alcune norme.

Il senatore MUGNAI (*AN*), nell'annunciare il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale, ribadisce in via preliminare le critiche rispetto all'impostazione seguita dal relatore il quale, a suo avviso, ha impropriamente proposto modifiche ulteriori rispetto a quelle contenute nel testo del provvedimento trasmesso dal Governo.

Al di là di questa critica generale, restano forti perplessità anche nel merito, con riferimento alla nozione delle materie prime secondarie, alle modifiche in tema di imballaggi e alla disciplina delle bonifiche che si propone di associare erroneamente alle norme per la riparazione del danno ambientale.

Più in generale, ritiene doveroso respingere le critiche che molti settori della maggioranza hanno rivolto nei confronti del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, nell'obiettivo di riordinare buona parte della legislazione ambientale, ha recepito diverse direttive comunitarie, superando infrazioni che ora rischiano di essere riaperte. Inoltre, il cosiddetto codice ambientale, varato nella precedente legislatura, si è mostrato attento anche alle esigenze delle imprese e del mondo produttivo, prevedendo norme chiare ed univoche che, attraverso il complesso delle modifiche già introdotte e di quelle che la maggioranza si prefigge di inserire, rischiano di essere compromesse.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), dichiarando il proprio voto favorevole, ritiene singolare la rappresentazione in base alla quale il cosiddetto codice ambientale varato nella scorsa legislatura ha avuto addirittura il merito di superare le numerose infrazioni comunitarie. Infatti, risulta vero il contrario, cioè che quell'esperienza legislativa ha prodotto soltanto conseguenze negative a cui l'attuale Governo e la maggioranza che lo sostiene stanno cercando di porre rimedio.

Nel merito, ritiene apprezzabile il lavoro compiuto dal relatore che ha inteso fornire una serie di indicazioni assai chiare sui temi della gestione degli ATO e delle bonifiche, nonché sulle definizioni di materie prime secondarie e sottoprodotti.

Il senatore LIBÈ (*UDC*), pur riconoscendo le competenze e le capacità del relatore, esprime il proprio voto contrario, associandosi alle valutazioni espresse dal senatore Mugnai in quanto lo schema di decreto legislativo in esame e le modifiche che la maggioranza intende suggerire al Governo rischiano di comportare ulteriori conseguenze negative sugli operatori dei settori interessati.

Il senatore MOLINARI (*Aut*), nell'esprimere il proprio voto favorevole, ringrazia il relatore che ha saputo valorizzare il ruolo della Commissione, proponendo una serie di suggerimenti di merito che potranno essere assai utili per il Governo. Coglie l'occasione per segnalare la necessità che si rifletta sulle possibili contraddizioni che potrebbero sorgere in materia di servizi pubblici locali tra le modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 e quelle che sono attualmente in discussione presso il Parlamento.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, osserva che il relatore ha saputo individuare il giusto punto di equilibrio rispetto all'estensione ed al grado di dettaglio del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sul provvedimento in titolo. Del resto, tale grado di incisività si è reso necessario per l'ampiezza della stessa legge delega, varata dal Governo di centro-destra nella scorsa legislatura. A tale riguardo, le critiche rivolte allora dalle forze di centro-sinistra alla legge n. 308 del 2004 non riguardavano l'esigenza condivisibile di un riordino della legislazione ambientale, quanto la scelta di uno strumento – quale quello della legislazione delegata – che si è rivelato problematico.

Ritiene infine che lo sforzo compiuto dal relatore e dalla maggioranza è stato particolarmente significativo nella formulazione di modifiche alle nozioni di sottoprodotti e di materie prime secondarie e sui temi della realizzazione del deposito temporaneo, della semplificazione del modello unico di dichiarazione ambientale e del ricorso ai criteri di efficienza e di efficacia per i consorzi.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, parere che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Schema di decreto legislativo recante: «Parziale recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE» (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame. Parere favorevole con condizioni)

La relatrice, senatrice MONGIELLO (*Ulivo*), illustra lo schema di decreto legislativo che reca disposizioni sulla qualità delle acque di balneazione, escludendo il parametro dell'ossigeno disciolto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 tra i parametri da considerare ai fini del giudizio di balneabilità. Tale atto del Governo reca il recepimento parziale della direttiva 2006/7/CE che si pone l'obiettivo di considerare balneabili lunghi tratti costieri le cui acque, pur non

presentando rischi per la salute, sarebbero vietate alla balneazione sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente.

Dopo aver ripercorso la serie di interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo per fronteggiare tale situazione, osserva che lo schema di decreto in esame reca altresì una disciplina del sistema di monitoraggio, gestione e informazione al pubblico in materia di acque di balneazione. Il testo proposto dal Governo mira a rendere più coerente l'ordinamento interno con quello comunitario, anche se risulta inconsueto il ricorso all'adozione di un parziale recepimento della direttiva europea, senza modificare direttamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982. Inoltre, pur ritenendo positivo l'intervento dell'Unione europea per l'eliminazione di tale parametro al fine della balneabilità delle acque si rileva che esso non deve del tutto scomparire ai fini del monitoraggio dei fenomeni eutrofici.

Si apre la discussione.

Il senatore MUGNAI (*AN*) osserva che appare quanto meno inusuale il tentativo del Governo di invocare l'esigenza, in realtà fittizia, di recepire parzialmente una direttiva comunitaria, avente tutt'altro oggetto, per realizzare lo stesso obiettivo conseguito negli anni scorsi con il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) rileva che nell'esprimere parere favorevole la Commissione dovrebbe evidenziare l'opportunità di procedere in tempi rapidi al recepimento integrale della direttiva 2006/7/CE.

Si chiude la discussione.

Il sottosegretario DETTORI fa presente che il Governo si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie a far sì che il monitoraggio delle acque assicuri in ogni momento ed in ogni caso la piena tutela della salute dei cittadini.

Prévia verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con condizioni.

Relazione concernente la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 99)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PIGLIONICA (*Ulivo*), illustra i contenuti della relazione in titolo facendo presente che si prevede uno stanziamento complessivo pari a 72 milioni e 487 mila euro a favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con un consistente incremento – pari al 39

per cento – che inverte la tendenza negativa registratasi invece negli ultimi anni.

Ricorda quindi che la quota riservata agli enti parco registra un incremento del 26 per cento ed osserva che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di individuare specifici meccanismi idonei ad allentare i vincoli, eccessivamente stringenti, che derivano agli enti parco dalla rigida applicazione delle regole del patto di stabilità interna.

Si apre la discussione.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) osserva che si dovrebbe procedere ad un adeguamento del trattamento retributivo dei presidenti degli enti parco.

Il senatore BRUNO (*Ulivo*) sottolinea la necessità di valutare attentamente i contenuti dei pareri che la Commissione è chiamata ad esprimere sugli atti del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La 13^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

preso atto che lo schema del citato decreto legislativo contiene modifiche del decreto legislativo n. 152 del 2006 relative: *a)* alla Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) inserita nella Parte Terza; *b)* alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);

rilevato che la Commissione, al fine di preparare il proprio parere in modo partecipato e con un'ampia consultazione, ha ascoltato in audizione rappresentanti di regioni, province e comuni, delle associazioni ambientaliste, di quelle datoriali dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, dell'industria, dei sindacati e dei consumatori, dei consorzi del recupero e del riciclo, delle imprese di gestione dei rifiuti e dei servizi idrici e delle Autorità di bacino;

considerato che la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una nuova proposta di direttiva quadro in materia di rifiuti e il Parlamento europeo, in prima lettura in procedura di codecisione, il 13 febbraio scorso ha approvato una risoluzione legislativa, avanzando proposte di emendamenti;

rilevato che una delegazione della Commissione ha incontrato a Bruxelles, il 19 e 20 marzo 2007, esperti e rappresentanti del Parlamento, della Commissione e della Rappresentanza permanente italiana per un approfondimento sullo stato del dibattito e sui contenuti della nuova direttiva quadro sui rifiuti, che possono costituire utili riferimenti, in particolare nell'affrontare dubbi interpretativi della normativa comunitaria vigente;

considerato che la legge 15 dicembre 2004, n. 308, indica criteri e principi generali per l'esercizio della delega e prevede possibilità di correzioni e integrazioni dei decreti legislativi attuativi, in coerenza con le disposizioni comunitarie, indicando altresì procedure e tempi per tali modifiche;

considerato altresì che in sede di Conferenza unificata sono state concordate numerose proposte di modifica dello schema del citato decreto legislativo;

rilevato che è necessario non prolungare uno stato di incertezza nelle materie affrontate dallo schema di decreto legislativo e pertanto completare sin d'ora tutte le revisioni e integrazioni definitive alla Parte Quarta (rifiuti e bonifiche);

rilevato altresì che disposizioni rilevanti del Titolo V (Bonifica dei siti contaminati) della Parte Quarta coinvolgono, con possibilità di sovrapposizione di norme, disposizioni della Parte Sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) con un doppio rischio che va evitato, con urgenza e priorità, mediante una rapida revisione normativa: da una parte l'attivazione di una modalità di bonifica di siti contaminati non coordinata e non coerente con la direttiva europea sul danno ambientale (2004/35/CE), dall'altra un recepimento non coerente e non efficace della citata direttiva;

esprime parere favorevole a condizione che:

a) sia introdotta, dopo l'articolo 181 recato dal comma 18 dell'articolo 1 dello schema, una disciplina specifica relativa alle materie, sostanze e prodotti secondari – con conseguente soppressione delle lettere *p)* e *bb)* dell'articolo 183 recato dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema – che precisi innanzitutto che non rientrano nella definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera *a)*, le materie, le sostanze e i prodotti secondari, definiti dal decreto ministeriale che dovrà rivedere ed aggiornare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni seguenti: siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclaggio o di recupero di rifiuti, siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclaggio o di recupero che li producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivante dall'utilizzo o dal trasporto della materia, della sostanza o del prodotto secondari; abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Nella suddetta disciplina specifica relativa alle materie, sostanze e prodotti secondari si preveda anche che, sulla base di una verifica caso per caso, condotta nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni prima indicati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, a rivedere ed aggiornare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e a disciplinare il regime transitorio di adeguamento che non deve comunque essere superiore a sei mesi.

b) sia modificato l'art. 183 recato dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo secondo le seguenti indicazioni:

– alla lettera *f)* raccolta differenziata, dopo le parole «i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani» aggiungere le parole: «e a raggruppare in modo differenziato i rifiuti urbani, per frazioni omogenee, in centri di raccolta»;

– alla lettera *f*), precisare che la «frazione organica umida» è «raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati»;

– dopo la lettera *s*) inserire la seguente definizione di compost di qualità: «prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici selezionati, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni».

– alla lettera *m*) definire nel seguente modo il deposito temporaneo: «il deposito dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).

2) il deposito temporaneo non può avere una durata superiore ad un anno; se le quantità annuali di rifiuti in deposito sono superiori a 10 mc di rifiuti pericolosi o a 20 mc di rifiuti non pericolosi o complessivamente a 20 mc di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore a tre mesi, salvo che nelle piccole isole nelle quali resta fermo il termine di un anno, indipendentemente dalle quantità annuali prodotte.

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della salute e dell'ambiente, nonché, per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti».

c) siano disciplinati all'articolo 186, recato dal comma 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, i sottoprodotti prevedendo innanzitutto che sono sottoprodotti le sostanze, le materie, i materiali o gli oggetti, originati da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrli, dei quali il produttore non intende «disfarsi» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *a*) e che non rientrano nella definizione di rifiuto, qualora siano destinati all'impiego in un processo di produzione o di utilizzazione successivo, a condizioni favorevoli per il produttore medesimo, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni seguenti: il loro impiego deve essere certo sin dalla fase della produzione, deve essere integrale e deve avvenire direttamente in un ciclo di produzione o di utilizzazione definito; devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinari e consentiti, nè da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale ma devono possedere tali requisiti sin dalla fase della loro produzione; devono avere un valore economico di mercato.

Sempre con riferimento ai sottoprodotti si preveda che con decreto del Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni prima indicati, sono definite, per specifici casi, le prescrizioni che soddisfano la definizione dei sottoprodotti. Si preveda altresì che le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a procedimento di autorizzazione ambientale integrata e destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti se ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere dimostrata tramite la predisposizione di apposito progetto, dal quale devono risultare il sito, le condizioni e le modalità di detto utilizzo, compresi i tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno; il progetto e le condizioni di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono valutati ed approvati dall'autorità titolare del procedimento di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione ambientale integrata del progetto dell'opera o dell'attività principale dalla quale le terre e rocce da scavo sono prodotte. Si preveda inoltre che le terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione di opere o attività diverse da quelle sopra indicate destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati e rimodellazioni ambientali, soddisfano i criteri, i requisiti e le condizioni relativi ai sottoprodotti, se ricorrono tutti i seguenti presupposti: le terre e rocce da scavo devono provenire da siti non contaminati; le caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo sono tali che il loro impiego nel sito prescelto non determina rischi per la qualità delle matrici ambientali interessate e per la salute, ed in particolare avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; la certezza dell'integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo e il rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche chimico-fisiche devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o, negli altri casi, secondo le modalità della denuncia di inizio attività; a tal fine l'interessato è tenuto a fornire le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno. Nel caso di lavori pubblici non soggetti né a VIA, né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di cui sopra devono essere auto-certificate con idoneo allegato al progetto dell'opera. Si preveda altresì in via transitoria, per i progetti di utilizzo di terre e rocce da scavo già auto-

rizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, che gli interessati possono procedere al completamento dei progetti, comunicando, entro 90 giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno; l'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi 60 giorni. Si preveda inoltre che la medesima procedura si applica, per opere iniziate successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, nel caso di variazioni del progetto di destinazione delle terre e rocce da scavo intervenute successivamente alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle destinazioni, dei requisiti e delle condizioni stabiliti.

d) sia modificata la normativa dettata dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le seguenti indicazioni:

– le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto, avvalendosi della collaborazione delle sezioni regionali e provinciali dell'albo dei gestori ambientali, con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedono annualmente alla individuazione ed alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti ed alla successiva trasmissione alla sezione nazionale;

– la sezione nazionale del catasto assicura un quadro conoscitivo completo e aggiornato anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;

– l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), elabora la metodologia per le analisi e gli studi di settore, analizza i dati forniti dal catasto, evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento e ne assicura la pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

– di conseguenza è abrogata la legge 25 gennaio 1984, n. 70 (istitutiva del MUD).

e) sia modificata la disciplina dettata in materia di consorzi dagli articoli 220 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le seguenti indicazioni:

1) all'art. 220, comma 2, dopo la parola «comunitaria» aggiungere i seguenti periodi:

«I consorzi di cui all'art. 223 del presente decreto possono stipulare accordi e contratti di programma con le competenti autorità dei paesi extracomunitari per l'adozione delle misure e della documentazione necessaria a garantire e disciplinare la tracciabilità dei rifiuti e dei materiali secondari esportati, nonché il loro riciclo e recupero secondo le predette modalità. Tali accordi e contratti possono altresì avere ad oggetto la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, nei paesi extracomunitari, di sistemi di gestione integrata e valorizzazione dei rifiuti, nonché l'attua-

zione delle attività formative e di supporto necessarie a diffondere la conoscenza di tali sistemi, incluse le misure volte a favorire la promozione e diffusione dei beni e prodotti del riciclo. A tal fine agli accordi possono aderire gli enti nazionali e internazionali competenti in materia di rapporti economici e commerciali».

2) all'art. 221:

– al comma 3, lettera *a*), sopprimere le parole: «anche in forma associata»;

– al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo;

– al comma 5 al secondo periodo sostituire le parole: «A tal fine i produttori» con le parole: «Per ottenere il riconoscimento i produttori» e sostituire il primo periodo con i seguenti: «I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere *a*) o *c*) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera *r*) o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio».

– al comma 10, lettera *b*) sostituire le parole: «gli oneri aggiuntivi» con le parole: «il corrispettivo per gli oneri».

3) all'articolo 223, sostituire il penultimo periodo del comma 2 con i seguenti: «Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, i consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori dei rifiuti d'imballaggio non può essere inferiore a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materiale vergine d'imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive».

4) all'art. 224:

– al comma 2 sostituire: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto» con le parole: «il 30 giugno 2008».

- al comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: «sulla base dei» con le parole: «valutati i»
- al comma 3, lettera *e*), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai».
- all'inizio della lettera *f*) inserire le parole: «indirizza e»,
- alla lettera *h*) sostituire le parole: «i maggiori oneri per la raccolta differenziata» con le parole: «il corrispettivo per gli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio»
- al comma 5:
 - sostituire la lettera *a*) con la seguente: «l'entità del corrispettivo per gli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, organizzata secondo criteri di economicità ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi fissati»
 - sopprimere la lettera *c*).
- al comma 8, la prima parte, fino al terzo periodo compreso, è sostituita dalla seguente: «Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223 con le modalità e nella misura definita dal proprio statuto».
- sostituire il comma 9 con il seguente: «Il Conai provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati, con una quota del contributo ambientale determinata per l'espletamento delle funzioni del presente titolo, nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere *a*) e *c*), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge».
- il comma 11 è soppresso;
- il comma 12 è sostituito dal seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera *a*) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».

5) all'articolo 233:

– modificare il titolo « Consorzi nazionali » in « Consorzio nazionale » ed al comma 1 sostituire le parole: « uno o più Consorzi » con le parole: « un Consorzio » e nelle parti successive la parola: « Consorzi » con la parola: « Consorzio »;

– sostituire il comma 2 con testo identico a quello sopraindicato in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223;

– al comma 9 sopprimere le parole: « anche in forma associata ».

6) all'articolo 234:

– modificare il titolo « Consorzi nazionali » in « Consorzio nazionale » e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: « sono istituiti uno o più consorzi » con le parole: « è previsto il consorzio » e nelle parti successive sostituire la parola: « Consorzi », con la parola: « Consorzio »;

– al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: « Resta altresì » fino a: « maturati nel periodo »

– al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: « anche in forma associata ».

– sostituire il comma 3 con testo identico a quello proposto in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223.

7) all'art. 235:

– modificare il titolo » Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi « in » Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi « e le corrispondenti citazioni di « Consorzi » in « Consorzio »;

– sostituire il comma 2 con testo identico a quello sostitutivo del comma 2 dell'articolo 223;

– al comma 10 inserire: « All'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal presente comma: « Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo »;

– al comma 15 inserire: « Il comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è sostituito dal seguente: « 3. Al consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano: le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega; le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al piombo; le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.»;

– al comma 16 inserire: «Dopo il comma 3 dell'articolo 9-*quies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è inserito il seguente: «3-*bis*. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto Consorziato e quella complessiva di tutti i Consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione delle batterie al piombo, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.»

8) all'art. 236:

– sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le parole: «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole «o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2» e ,di conseguenza nel testo sostituire la parola: «Consorzi» con la parola: «Consorzio»

– sostituire il comma 2 con testo identico a quello sopra indicato come sostitutivo del comma 2 dell'art. 223;

– sopprimere il primo periodo del comma 3 ed i commi 14 e 15.

9) all'art. 256, al comma 8, sopprimere il periodo: «Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234».

10) all'art. 265, al comma 5, sono soppresse le parole: «in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri».

f) Siano adottate norme che disciplinino le responsabilità e gli obblighi per la bonifica dei siti contaminati unitamente alla prevenzione, riparazione e risarcimento del danno ambientale, prevedendo in particolare che chiunque cagioni un danno ambientale o una minaccia imminente di tale danno con il proprio comportamento commissivo o omissivo, sia obbligato a provvedere a proprie spese alle necessarie misure di prevenzione, di messa in sicurezza operativa e di riparazione delle risorse naturali, e ove non provveda nei tempi e con le modalità stabilite dalle presenti norme, sia obbligato al risarcimento del danno ambientale.

Siano inoltre adottate definizioni, integrate e coordinate, che comprendano in particolare:

- *danno ambientale*: il mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, diretto o indiretto,

- *minaccia imminente di danno ambientale*: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;

- *danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti*: qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati in apposito allegato (I). Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.

- *danno ambientale alle acque*: qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella parte terza del presente decreto che attua la direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva; a tal fine, qualora il fatto lesivo consista nell'inquinamento di un sito:

1. i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) delle acque individuano i limiti massimi accettabili dello stato chimico di un corpo idrico che caratterizzano l'obiettivo di qualità «buono» in relazione alla specifica destinazione d'uso delle acque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato ecologico, quantitativo e del potenziale ecologico

2. i valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) individuano i livelli massimi di contaminazione compatibili con le esigenze di tutela della salute da conseguire prioritariamente in attesa del ripristino delle acque interessate

- *danno ambientale al terreno*: qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi; a tal fine, sono esclusi rischi significativi per la salute se i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)

- *concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, individuati in apposito allegato (II), che costituiscono:

1. i valori di concentrazione del terreno al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica per individuare le concentrazioni soglia di rischio (CSR)

2. i valori di concentrazione massimi accettabili per qualificare «buono» lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee con riferimento alla specifica destinazione delle medesime, oltre i quali è necessario procedere alle necessarie misure di riparazione, fatte salve le eccezioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva.

– *concentrazioni soglia di rischio (CSR)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono i valori di concentrazione massimi accettabili di sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali, determinati caso per caso con la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'apposito allegato (III), entro i quali sono esclusi rischi significativi di effetti nocivi per la salute umana, salvi gli obblighi di riparazione delle acque e delle altre risorse naturali danneggiate.

– *sito potenzialmente contaminato*: un sito nel quale permane una minaccia imminente di danno ambientale a causa di un'emissione che ha determinato un probabile superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione del terreno e un probabile danno, diretto o indiretto, alle altre risorse naturali e alle funzioni svolte da tali risorse.

– *sito contaminato*: un sito nel quale le risorse naturali hanno dubito un danno ambientale a causa di un'emissione;

– *sito non contaminato*: un sito nel quale i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) e le sostanze inquinanti non hanno causato, direttamente o indirettamente, danni alle acque superficiali e sotterranee o alle altre risorse, oppure un sito nel quale sono stati effettuati e ultimati i necessari interventi di riparazione delle risorse naturali.

– *misure di messa in sicurezza operativa*: le misure transitorie che accompagnano l'esecuzione delle operazioni di caratterizzazione e di riparazione, e sono adottate al fine di limitare i danni alle risorse naturali interessate dalle conseguenze del fatto lesivo o prevenire ed eliminare rischi per la salute in attesa dell'esecuzione e del completamento degli interventi di riparazione. Tali misure consistono in interventi atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, ad impedirne il contatto con le altre matrici ambientali ed a rimuoverle, nonché a prevenire rischi sanitari, e devono essere accompagnate da idonei piani di monitoraggio e controllo per verificarne l'efficacia in relazione ai tempi e modalità di esecuzione degli interventi di ripristino.

– *misure di riparazione*: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, individuate e de-

terminate nel rispetto dei principi, criteri e modalità stabiliti negli allegati (I e IV);

– *condizioni originarie*: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;

– *ripristino*, compreso il *ripristino naturale*:

1. nel caso dell'acqua il ritorno delle risorse naturali e dei servizi danneggiati alle condizioni originarie, o, per lo stato chimico, almeno allo stato di qualità «buono» in relazione alla specifica destinazione d'uso;

2. nel caso delle specie e degli habitat naturali protetti ritorno delle risorse naturali e dei servizi danneggiati alle condizioni originarie;

3. nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana.

– *bonifica*: gli interventi di riparazione del terreno che possono consistere nella rimozione delle fonti di contaminazione, nella eliminazione delle concentrazioni di contaminazione del suolo e del sottosuolo, o nella riduzione delle concentrazioni di contaminazione del suolo e del sottosuolo a valori almeno uguali o inferiori ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); gli interventi di bonifica sono accompagnati da misure di sicurezza e da piani di monitoraggio necessari per garantire un elevato livello di tutela della salute, nonché dalle misure di riparazione richieste per il ripristino delle acque e delle altre risorse naturali eventualmente danneggiate, e, ove necessario, da interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

– *misure di messa in sicurezza permanente*: l'insieme degli interventi di riparazione del terreno atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti presenti nel terreno dalle altre matrici ambientali circostanti, al fine di escludere rischi significativi per la tutela della salute delle persone. Gli interventi di messa in sicurezza permanente sono accompagnati da piani di monitoraggio e controllo, e adeguate misure di sicurezza.

– *misure di sicurezza*: le limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

– *riqualificazione ambientale e paesaggistica*: gli interventi, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, nel rispetto delle eventuali limitazioni d'uso stabilite da misure di sicurezza.

Sia stabilito altresì che quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotti, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

Sia stabilito inoltre che quando la minaccia imminente di danno ambientale persiste nonostante le misure di prevenzione adottate o si è verificato un danno ambientale, il responsabile del fatto potenzialmente lesivo debba informare, con apposita comunicazione, il comune, la provin-

cia, la regione o la provincia autonoma, nel cui territorio si trova la risorsa naturale oggetto del fatto lesivo, di tutti gli aspetti pertinenti della situazione. La comunicazione precisa, in particolare, il fatto, l'azione o l'omissione che ha determinato il danno ambientale o la minaccia imminente di danno ambientale, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte, la descrizione delle misure di prevenzione adottate e l'indicazione delle ulteriori misure di prevenzione eventualmente necessarie, al fine di controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, la contaminazione e qualsiasi altro fattore di danno, nonché al fine di limitare e prevenire il danno o ulteriori danni ambientali ed effetti nocivi per la salute umana.

Sia stabilito altresì che qualora l'indagine preliminare accerti che i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e non hanno causato, direttamente o indirettamente, danni ambientali alle altre risorse naturali, l'operatore ne dia immediata notizia al comune ed alla provincia competenti per territorio con apposita autocertificazione, provvedendo a completare le misure di prevenzione e ad adottare le altre misure di prevenzione e di monitoraggio eventualmente previste o richieste dalla competente autorità, nei tempi dalla medesima stabiliti, nonché ad effettuare gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica eventualmente necessari. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente.

Se non ricorrono le condizioni precedentemente indicate, l'operatore deve presentare al comune, alla provincia e alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione e indagine definitiva per determinare le conseguenze del fatto lesivo sulle risorse naturali tutelate, che viene approvato dalla regione territorialmente competente. Se dai risultati della caratterizzazione e delle indagini definitive risulta che le concentrazioni soglia di contaminazione del terreno (CSC) non sono superate e che non si sono verificati danni alle acque ed alle altre risorse naturali, si conclude il procedimento di notifica. Se dai risultati della caratterizzazione e delle indagini definitive risulta che i livelli di contaminazione del terreno sono superiori ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o che la contaminazione ha causato, direttamente o indirettamente, un danno ambientale alle altre risorse naturali, il responsabile del fatto lesivo deve:

a) applicare al sito, sulla base dei risultati della caratterizzazione, la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo criteri definiti al fine di determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR);

b) individuare le misure di messa in sicurezza operativa necessarie per eliminare i rischi sanitari causati dall'eventuale superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) in attesa dell'approvazione e esecuzione delle misure di riparazione per il ripristino delle risorse naturali risultate danneggiate;

c) predisporre il progetto delle misure di riparazione per il ripristino delle risorse naturali danneggiate.

Sia stabilito altresì che se i livelli di contaminazione del terreno sono inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) e la contaminazione non ha causato danni ambientali alle acque e alle altre risorse naturali, il procedimento di notifica si conclude con l'approvazione del documento di analisi di rischio e dei risultati positivi. Se all'esito dell'analisi di rischio i livelli di contaminazione del terreno risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), ma il piano di caratterizzazione e indagine definitiva esclude danni alle acque ed alle altre risorse naturali, il documento di analisi di rischio è accompagnato dal piano delle misure di riparazione del terreno integrato con un piano di monitoraggio, dall'individuazione delle eventuali misure di messa in sicurezza operativa necessarie per assicurare la tutela della salute in attesa del completamento degli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica. Se all'esito dell'analisi di rischio i livelli di contaminazione del terreno risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) e dal piano di caratterizzazione e indagine definitiva risultano danni ambientali alle acque ed alle altre risorse naturali, il documento di analisi di rischio è accompagnato dal piano delle misure di riparazione del terreno e delle altre risorse naturali nonché dall'individuazione delle misure di messa in sicurezza operativa necessarie per assicurare in via immediata la tutela della salute in attesa del completamento degli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica. Qualora i livelli di contaminazione del terreno siano inferiori ai valori soglia di contaminazione (CSC) ma si sono comunque determinati danni ambientali alle acque e alle altre risorse naturali, il responsabile del fatto lesivo è tenuto a predisporre il progetto delle misure di riparazione necessarie e ad individuare tutte le misure di messa in sicurezza operativa necessarie per eliminare rischi per la salute in attesa dell'esecuzione e del completamento degli interventi di ripristino. Il progetto delle misure di riparazione è predisposto con l'indicazione delle eventuali misure di messa in sicurezza operativa e dei piani di monitoraggio da adottare per la tutela della salute. In tal caso il procedimento di notifica si conclude con la certificazione rilasciata dalla Provincia che attesta l'avvenuta attuazione delle misure di riparazione previste dal progetto. Il documento di analisi di rischio e il progetto delle misure di riparazione, completi della necessaria documentazione, sono trasmessi alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti entro sessanta giorni dall'approvazione dei risultati delle caratterizzazioni e sono approvati dalla regione nei successivi sessanta giorni, previo parere dell'ARPA. La regione può sospendere i termini di approvazione se risultano necessari integrazioni documentali o approfondimenti; tale termine può essere interrotto per una sola volta con atto adeguatamente motivato che assegna un congruo termine per l'adempimento e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle integrazioni richieste. Con il provvedimento di approvazione del documento di analisi di rischio e del progetto delle mi-

sure di riparazione sono stabiliti i termini iniziale e finale e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione delle attività e degli interventi previsti, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per l'esecuzione ed il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa e di riparazione. Per l'approvazione del piano di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, delle misure di messa in sicurezza operativa e del progetto delle misure di riparazione la regione convoca apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti di approvazione del piano di caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, delle misure di messa in sicurezza operativa e del progetto delle misure di riparazione sostituiscono ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta e assenso, comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal piano e progetto medesimi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 9, della legge n. 241 del 1990. Nei siti con attività in esercizio gli interventi di caratterizzazione e di ripristino sono progettati ed attuati secondo modalità e tempi compatibili con la prosecuzione di dette attività e sono accompagnati dalle misure di messa in sicurezza operativa necessarie per garantire la sicurezza delle persone che operano nel sito.

Con riferimento al ripristino dei terreni e delle acque danneggiati da contaminazioni antecedenti al 30 aprile 2007, sia stabilito che per i siti contaminati o potenzialmente contaminati da eventi che si sono verificati prima del 30 aprile 2007, fermo restando l'obbligo di progettare ed adottare tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza operativa, il responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito, il gestore del sito o altro soggetto interessato al ripristino del sito, possono stipulare apposito accordo di programma con l'autorità competente per disciplinare:

- a) il coordinamento della elaborazione ed esecuzione dei piani di caratterizzazione;
- b) l'elaborazione di un progetto unitario di ripristino del sito, con particolare riferimento alle misure di riparazione delle acque;
- c) il coordinamento delle misure di riparazione delle acque con gli interventi previsti e programmati da parte delle pubbliche amministrazioni per conseguire gli obiettivi di qualità;
- d) le eccezioni all'adozione delle misure di riparazione o ai relativi tempi di attuazione;
- e) le misure di monitoraggio e controllo;
- f) le risorse economiche che i soggetti obbligati o interessati agli interventi di riparazione intendono impegnare e gli eventuali finanziamenti pubblici.

Con riferimento ai siti di interesse nazionale, sia stabilito che gli accordi di programma sono stipulati con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero della salute, con il Ministero dello sviluppo economico e con la regione, la provincia e il comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione del terreno e delle acque effettuati nei tempi e con le modalità stabilite dal relativo progetto approvato dall'autorità competente costituiscono adempimento degli obblighi di riparazione e risarcimento del danno ambientale.

Con riferimento ai siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, sia stabilito che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico sono individuati i siti che rivestono preminente interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2007, anche non compresi nel Programma nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminati assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo, elaborati ed approvati, entro dodici mesi, sulla base di appositi accordi di programma stipulati tra i proprietari delle aree comprese nei siti medesimi, il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Presidente della regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della provincia e il sindaco del Comune territorialmente competente. Gli accordi di programma disciplinano in particolare il coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni, l'elaborazione del progetto di bonifica del terreno e di riparazione delle acque del sito secondo modalità che assicurano un intervento coordinato ed unitario da parte di tutti i proprietari sul terreno, suolo e sottosuolo, e sulle acque superficiali e sotterranee interessate, gli obiettivi degli interventi di bonifica del terreno e riparazione delle acque, fissati sulla base di criteri stabiliti, i relativi obblighi dei proprietari, le iniziative e le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a finanziare, nonché gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi e l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione mista per l'esecuzione delle citate attività. Gli interventi nei citati siti contaminati devono conseguire i seguenti obiettivi e devono essere attuati in base ai seguenti principi:

a) e fonti di contaminazione del terreno devono essere eliminate o confinate, e le concentrazioni di contaminazione del terreno devono essere ridotte entro i valori limite di cui all'apposita tabella a cura e spese dei proprietari delle aree comprese nel sito contaminato. Al fine di eliminare il rischio di causare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, i valori limite di concentrazione da conseguire devono essere individuati dal progetto tenendo conto delle caratteristiche e della funzione del

terreno, del tipo e della concentrazione delle sostanze inquinanti, dei rischi e della possibilità di dispersione, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque sotterranee e superficiali, e delle eventuali misure di sicurezza o misure di messa in sicurezza permanente adottate;

b) con riferimento alla contaminazione delle acque, i proprietari delle aree comprese nel sito contaminato devono effettuare interventi idonei ad eliminare qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana riducendo la concentrazione della contaminazione ai valori limite di cui all'apposita tabella, e, ove necessario, attuando anche adeguate misure di messa in sicurezza operativa. In ogni caso, i suddetti interventi devono essere funzionali e non devono recare pregiudizio agli interventi ed alle misure programmati e previsti dalle competenti autorità amministrative per conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

c) gli interventi di bonifica dei terreni e di riparazione delle acque da parte dei proprietari devono essere accompagnati da azioni idonee a compensare l'eventuale perdita temporanea di risorse e servizi naturali causata dall'inquinamento delle acque o a disporre le eventuali misure complementari individuate con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

d) la pubblica amministrazione, individua ed attua le misure e le azioni idonee a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

L'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri e le modalità di accertamento del conseguimento degli obiettivi di bonifica, nonché i criteri a cui l'ATO deve attenersi per individuare la limitazione dell'uso delle risorse idriche. In caso di mancata partecipazione al procedimento di uno o più proprietari gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti di detti proprietari per tutti i costi sostenuti; a tal fine il credito vantato dall'amministrazione costituisce onere reale ed è assistito da privilegio speciale immobiliare. La stessa disciplina si applica anche qualora il proprietario non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo di programma, con particolare riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione degli interventi di bonifica dei terreni e di riparazione delle acque ed alla corretta attuazione del piano finanziario degli investimenti approvato con l'accordo di programma medesimo. Nel caso in cui l'accordo di programma non sia stipulato entro il termine di dodici mesi, gli interventi di bonifica e riparazione da attuare e il piano economico finanziario degli investimenti per la riconversione industriale e lo sviluppo economico produttivo del sito, sono rimessi alla decisione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro i tre mesi successivi alla scadenza del predetto termine.

Si introduca altresì una disciplina per i centri di eccellenza per le bonifiche, prevedendo di promuovere la realizzazione di «Centri di eccellenza» per la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie e tecniche avanzate per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati, sulla base di linee guida definite dall'Apat, con accordi di programma del Ministero dell'ambiente, di quello dello sviluppo e di quello della ricerca, con università ed enti di ricerca e con la partecipazione di regioni ed enti locali. Tali «Centri di eccellenza», riconosciuti ed iscritti in apposito registro presso l'Apat, oltre a promuovere la ricerca e la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, rilasciano certificazione di tecniche e metodologie di bonifica, su richiesta dei soggetti privati o pubblici interessati.

La 13^a Commissione, inoltre, con riferimento al testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 formula le seguenti raccomandazioni:

1. All'art. 74, sostituire al comma 1 la lettera *ff*) con la seguente: «qualsiasi immissione effettuata tramite condotta o altro sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione e di raccolta del refluo con il corpo ricettore».

2. All'art. 101, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4».

3. All'art. 127, comma 1, dopo le parole «ove applicabile» aggiungere le parole «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».

4. Sostituire la rubrica e i commi 1 e 2 dell'art. 147 con i seguenti:

«Art. 147. - (*Ambito territoriale e integrazione dei servizi idrici*). – 1. Le regioni stabiliscono con propria legge la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici, tenendo conto dei bacini o dei sottobacini idrografici.

2. In ciascun ambito territoriale ottimale va assicurata:

– una gestione integrata della risorsa idrica nel rispetto della pianificazione di bacino, della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente;

– un coordinamento dei diversi usi della risorsa idrica, in modo sostenibile e assicurando la priorità all'approvvigionamento per usi civili;

– l'unitarietà degli indirizzi e l'integrazione delle gestioni e dei servizi idrici in coerenza con gli obiettivi, le finalità e le modalità previste dal piano d'ambito;

– efficienza, qualità ed economicità delle gestioni, adeguatezza delle dimensioni gestionali e superamento delle frammentazioni delle gestioni.

5. Sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'art. 148 con i seguenti:

«1 .L'Autorità d'ambito costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale delle funzioni in materia di servizi idrici locali.

2. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni dell'ATO e ad essa sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo dei servizi idrici locali ,operanti nel rispettivo territorio

3. Le Regioni e le province autonome disciplinano le forme e le modalità di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni di cui al comma 1, regolando altresì le modalità di funzionamento e di organizzazione delle Autorità d'ambito.

– sopprimere il comma 5 dell'art .148.

6. All'art. 161 rafforzare le competenze del Comitato e dell'Osservatorio, secondo le seguenti indicazioni:

– Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e verifica dei Piani d'ambito, esprimendo rilievi e osservazioni sugli elementi tecnici ed economici, segnalando la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle esigenze degli utenti;

b) emana linee guida in merito a:

– definizione delle tariffe e corretta applicazione del metodo tariffario;

– meccanismi incentivanti l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità della gestione;

– assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e assicurare adeguati controlli della qualità e l'efficacia delle prestazioni;

c) effettua il monitoraggio delle modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

d) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

e) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito;

f) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e sulla attività svolta, da inviare al Parlamento;

g) promuove studi e ricerche di settore.

– L'Osservatorio nazionale sui rifiuti svolge le seguenti funzioni:

a) analizza i piani di gestione dei rifiuti ai vari livelli e formula osservazioni alle autorità proponenti;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento di criteri e linee guida:

– sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo, il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti;

– sulla definizione delle tariffe e l'applicazione del metodo tariffario;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti di tali costi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative fra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;

f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

7. All'art. 178, comma 1, in fine aggiungere le parole: «nonché al fine di preservare le risorse naturali».

8. All'art. 181 alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe della normativa comunitaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie nei casi previsti dalla legge».

9. Alla lettera b) del punto 1.1.3 del suballegato 1, allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio del 1998 modificare con «formaldeide non superiore allo 0,1% in peso»

10. All'art. 182 sopprimere i commi 6 e 8 relativi allo smaltimento dei rifiuti in fognatura e allo smaltimento della frazione biodegradabile in impianti di depurazione acque reflue urbane.

11. Modificare l'art. 183 secondo le seguenti indicazioni:

– la lettera u), relativa alle materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche, va rivista e coordinata con il decreto ministeriale di cui all'art. 181-*bis* e con le condizioni ivi previste, assicurando una fase transitoria che consenta alle imprese siderurgiche e metallurgiche di adeguarsi alle misure introdotte, fino a nuova autorizzazione o iscrizione;

– alla lettera aa) modificare la definizione di scarico come segue, in corrispondenza a quanto proposto con riferimento all'art. 74, comma 1, lettera ff): «scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipen-

dentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, effettuata esclusivamente tramite condotta o altro sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione e di raccolta dell'acqua reflua con il corpo ricettore».

12. All'art. 184, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera *b*) sopprimere la parola «pericolosi»;
- alla lettera *c*) sopprimere le parole «fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera *i*)»;
- sopprimere la lettera *n*).

13. All'art. 185, comma 1, inserire le seguenti lettere:

«*a-bis*) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole, anche dopo il trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del riso;

a-ter) materie fecali e vegetali di provenienza agricola e agroalimentare destinate alla produzione di energia da biomassa, alla produzione di fertilizzanti ed ai trattamenti di cui all'allegato III del Decreto 7 aprile 2006».

14. All'art. 193, al comma 6, dopo le parole «di vidimazione» aggiungere le parole «ai sensi della lettera *b*)».

15. All'art. 195, al comma 2, lettera *e*), aggiungere le parole: «Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applichi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani ma l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa col Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani».

16. All'art. 200 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole: «denominati ATO» aggiungere le parole «su base provinciale o per accorpamenti di piccole province»;
- al comma 1, lettera *a*), eliminare le parole: «attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti».

17. All'art. 201 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'Autorità d'ambito costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ambito territoriale delle loro funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio corrispondente.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano, sentiti i comuni interessati, le modalità e le forme di organizzazione delle Autorità d'ambito, presso la provincia territorialmente competente, o nel caso di accorpamento di piccole province, presso una di queste. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle Autorità d'ambito presso le province sono definite previa intesa con le province interessate.»;

– sopprimere i commi 4 e 5 prevedendo un periodo transitorio verso il nuovo regime.

18. All'art. 205 sopprimere il comma 2.

19. All'art. 206 apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «processi produttivi» aggiungere le parole: «e distributivi»;

– al comma 2, lettera *b*), aggiungere alla fine: «con esclusione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed altri rifiuti per i quali le modalità di ritiro e di gestione siano stabiliti da norme vigenti.».

20. All'art. 208 apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 11, lettera *i*), eliminare le parole «per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico»;

– al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole «Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili»;

– sostituire il comma 13 con il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.»;

– al comma 15 sostituire dalle parole «ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee» con le parole: «nonché quelli che effettuano la sola riduzione volumetrica»;

– sopprimere il comma 17.

21. All'art. 210 apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 3, lettera *f*), eliminare le parole «per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico»;

– sostituire il comma 4 con il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.»;

– sopprimere il comma 5.

22. Modificare l'art. 212 secondo le seguenti indicazioni:

L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di smaltimento e di recupero di rifiuti mediante gestione di impianti di titolarità di terzi e di smaltimento e di recupero di rifiuti con impianti mobili. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti nei medesimi comuni. L'iscrizione autorizza l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per l'esecuzione di interventi di bonifica dei siti inquinati e di bonifica dei beni contenenti amianto, per la gestione di impianti di recupero e di smaltimento di proprietà di terzi e per la gestione di impianti mobili di recupero e di smaltimento, già autorizzati, l'iscrizione attesta l'idoneità soggettiva e la capacità finanziaria, tecnica ed economica dell'interessato a svolgere dette attività. L'efficacia dell'iscrizione è di cinque anni ed è rinnovabile. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del trenta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le imprese di cui al comma 5 sono iscritte all'Albo sulla base di una comuni-

cazione di inizio di attività presentata alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, con la quale l'interessato dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti che la legge, il decreto ministeriale 28 aprile 1998 n. 406, e successive modifiche, e le delibere del Comitato Nazionale richiedono per l'esercizio di tali attività. A tal fine:

a) alla comunicazione di inizio di attività deve essere allegata idonea polizza fideiussoria e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle condizioni e il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dalla legge, dal decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni, e dalle delibere del Comitato Nazionale dell'Albo;

b) i contenuti della comunicazione di inizio di attività e della documentazione da allegare alla stessa, le modalità e le condizioni di prestazione della garanzie fideiussorie sono definite e precisate da apposite deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

c) al momento della presentazione la sezione regionale o provinciale dell'Albo verifica la completezza della comunicazione e della documentazione allegata, rilascia all'interessato la ricevuta dell'avvenuta presentazione ed entro i successivi 60 giorni, provvede all'iscrizione o comunica all'interessato i motivi che ostano all'iscrizione; decorso inutilmente tale termine l'interessato è iscritto di diritto ed il relativo provvedimento è rilasciato entro i successivi dieci giorni. In caso di richiesta di integrazione della comunicazione di inizio di attività i termini di cui al presente comma sono interrotti non più di una volta e ricominciano a decorrere dalla presentazione delle necessarie integrazioni;

d) salva l'applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e mendaci, alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in base a comunicazione di inizio attività o a documentazione incompleta o inidonea si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1;

e) in caso di rinnovo dell'iscrizione l'interessato dovrà far pervenire alla competente sezione, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'iscrizione, una nuova comunicazione predisposta ai sensi delle precedenti lettere *a)* e *b)* con cui manifesta la volontà di proseguire l'attività; l'iscrizione resta comunque efficace fino alla notifica del nuovo provvedimento d'iscrizione o dei motivi che ostano al rilascio dello stesso. Ove si rendesse necessaria una semplice integrazione documentale, la sezione competente stabilirà tempi e modi della stessa e consentirà l'eventuale ulteriore efficacia dell'iscrizione, attenendosi alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo.

Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi

o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi venti giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impianto o degli impianti e l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 7 le imprese che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sulla base di un'analisi dei costi economici e dei benefici ambientali. In fase di prima applicazione sono esonerate dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie le imprese che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

- a) rifiuti di imballaggio;
- b) rifiuti di carta e cartone;
- c) rottami ferrosi e non ferrosi;
- d) rifiuti di legno;
- e) i rifiuti agricoli di cui all'articolo 185, comma 1, lettera e);
- f) i rifiuti costituiti da materiale tessile;
- g) i rifiuti inerti ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003.

Le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte IV del decreto legislativo (questo termine deve essere riferito al decreto correttivo con apposita norma a parte) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

Sopprimere il comma 12.

23. All'art. 214, comma 1, aggiungere in fine le parole «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2».

24. All'art. 215 sostituire il comma 4 con i seguenti commi:

«4. Qualora, entro il termine di cui al comma 1, la Provincia territorialmente competente accerti che non sussistono i presupposti ed i requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività in attesa che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività; a tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di inizio di attività ai sensi e per gli effetti del comma 1, con la quale devono essere precisate le misure adottate per conformare l'attività alla normativa vigente.

4-bis. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza o mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la Provincia territorialmente competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) al divieto di prosecuzione dell'attività ed alla cancellazione dell'iscrizione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.».

25. All'art. 216 sopprimere i commi 9 e 10 e al comma 8, dopo le parole: «disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti», inserire le parole: «in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché».

26. All'art. 266, alla fine del comma 7, aggiungere le parole : « nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia».

27. Modificare gli allegati secondo le seguenti indicazioni:

– all'allegato C eliminare la voce R14, che non è prevista nella direttiva europea;

– l'allegato D(CER), che contiene imprecisioni formali, dovrebbe essere redatto in un nuovo testo sulla base della decisione 2000/532/CE;

– l'allegato F, che contiene alcuni errori, dovrebbe essere redatto in un nuovo testo sulla base dell'allegato alla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi.

La 13^a Commissione, inoltre, invita il Governo a procedere sollecitamente all'adozione dello schema di decreto legislativo in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione ambientale strategica (VAS), per la quale si profila a breve la scadenza del termine della proroga dell'entrata in vigore della normativa recata dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

La 13^a Commissione, inoltre, con riferimento all'art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo recato dall'art. 1, comma 29, dello schema di decreto raccomanda di prevedere la consultazione della Regione interessata nel caso in cui l'accordo non la comprenda.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 giugno 2007

39^a Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL SITO WEB DELL'IPEX

Il presidente MANZELLA riferisce sulla presentazione del sito «web» IPEX, svolta da funzionari del Servizio Affari Internazionali e del Servizio dell'Informatica del Senato, lo scorso mercoledì 20 giugno presso l'Aula della Commissione per le politiche dell'Unione Europea.

L'IPEX (Interparliamentary EU-Information Exchange, Scambio interparlamentare di informazioni sull'UE) nasce da una raccomandazione, formulata dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea tenutasi a Roma nel 2000, mirante a promuovere la cooperazione interparlamentare nell'ambito comunitario attraverso una piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni in materia europea tra i Parlamenti.

In particolare, attraverso l'IPEX si è inteso offrire una «tribuna» per lo scambio di documenti e di notizie relativamente al controllo parlamentare in materia europea (scrutiny), inclusi gli aspetti relativi alla sussidiarietà, ospitare un calendario delle principali riunioni interparlamentari, nonché creare un «forum» per la circolazione delle informazioni tra i vari Parlamenti nazionali.

L'elemento nevralgico del sito – prosegue il Presidente – è rappresentato dalla banca dati dei progetti di atti comunitari, i cosiddetti «dossier IPEX». In ciascun dossier è possibile rinvenire tutti i documenti messi a disposizione dalla Commissione europea relativamente ad una determinata procedura, come pure le informazioni, aggiornate regolarmente, sulle pertinenti attività di esame in seno ai singoli Parlamenti nazionali.

Ciascun Parlamento (e ciascuna Camera), infatti, dispone di una propria sezione per ogni dossier IPEX, dove è chiamato ad illustrare, in forma grafica, la fase raggiunta dalla propria attività di esame di una determinata proposta comunitaria.

Il sito IPEX è stato inaugurato dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea del 2006. Esso contiene attualmente tutti i documenti della Commissione europea (progetti di atti normativi comunitari, Libri bianchi e verdi, Comunicazioni, Programma legislativo annuale, ecc.) nelle lingue inglese e francese.

Fra gli sviluppi programmati vi è il completamento della banca dati esistente con i progetti che transitano per il Consiglio (iniziative legislative trasmesse dagli Stati membri, progetti di posizioni comuni, progetti di decisioni, ecc.), nonché la creazione di una nuova banca dati dedicata alla trasposizione della legislazione europea ad opera dei singoli Parlamenti nazionali.

Il Parlamento italiano, peraltro, è significativamente presente nella struttura organizzativa dell'IPEX, essendo membro attivo sia del «Board» (che supervisiona il sistema), insieme a Danimarca, Finlandia, Francia, Ungheria, Slovacchia, Regno Unito e Parlamento Europeo, sia del «Central support» (che si occupa della gestione quotidiana del sito), insieme a Danimarca, Slovacchia, Regno Unito e Parlamento Europeo.

Il Presidente sottolinea, quindi, come l'IPEX costituisca uno strumento fondamentale per l'implementazione e la maggiore trasparenza della cosiddetta «fase ascendente», in quanto consente di interagire in tempo reale con l'attività di «scrutiny» e di verifica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che gli altri Parlamenti nazionali stanno contemporaneamente svolgendo in merito ad uno specifico atto normativo comunitario.

In conclusione, il lavoro di «scrutiny» della 14^a Commissione, finora portato avanti anche grazie all'impulso dell'apposita Sottocommissione per i pareri, presieduta dal senatore Vegas, non potrà che trarre giovamento e ulteriore incremento, in termini sia quantitativi che qualitativi, dall'utilizzazione sistematica di tale strumento informatico e dai suoi futuri sviluppi.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 17)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio 2007.

Il relatore FILIPPI (*Ulivo*) dà lettura di uno schema di parere da lui predisposto, che recepisce i principali suggerimenti formulati nel corso della precedente discussione.

In particolare, egli pone in rilievo l'indicazione, inserita nel progetto di parere, riguardante il raggiungimento del massimo livello di armonizzazione tra le pratiche degli Stati membri in tema di sicurezza stradale, da

realizzare, eventualmente, anche attraverso un sistema di circolarità inter-statuale dei controlli.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, che viene approvato dalla Commissione.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (n. 18)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (n. 19)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio 2007.

Il relatore PROCACCI (*Ulivo*) dà conto di una proposta di parere, da lui redatta, che provvede anche a recepire le osservazioni emerse in occasione del precedente dibattito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere elaborato dal relatore, che è accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 17

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all'obiettivo di completare il programma d'azione europeo per la sicurezza stradale lanciato il 2 giugno 2003 e di integrare, per le sole strade della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), analoghe misure già adottate in tema di formazione dei conducenti e di sicurezza dei veicoli;

considerato che la proposta è frutto di un intenso lavoro preparatorio, cui l'Italia ha contribuito significativamente attraverso la partecipazione, con dieci altri Stati membri, al gruppo di lavoro sulla sicurezza delle infrastrutture stradali, operativo negli anni 2002 e 2003;

considerato che la proposta è stata formulata sulla base dell'art. 71 del Trattato delle Comunità europee, in base al quale il Consiglio, in co-decisione con il Parlamento europeo, può stabilire norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza da uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

considerato che, nella decisione n. 1692/96, con cui sono stati approvati gli orientamenti in tema di reti transeuropee, è stato previsto espressamente che le reti stesse garantiscano, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valutano positivamente le misure proposte dalla Commissione europea per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali sulle reti transeuropee, con particolare riferimento all'obbligo della valutazione d'impatto durante la fase di pianificazione iniziale e prima dell'approvazione dei progetti; dell'effettuazione di un *audit* della sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura da parte di un revisore appositamente designato; di un esame annuo del funzionamento della rete stradale con classificazione dei vari tratti in base al potenziale di riduzione dei costi connessi agli incidenti; di regolari ispezioni, tanto routinarie quanto su lavori in corso, al fine di individuare i rischi connessi alla sicurezza stradale e di prevenire gli incidenti;

si ritiene auspicabile un rapida approvazione ed un altrettanto rapido recepimento della direttiva in oggetto, con particolare riferimento allo strumento della valutazione d'impatto sulla sicurezza stradale, ancora

non previsto dal nostro ordinamento. Le misure di recepimento andrebbero incardinate nell'ambito del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge n. 144/99; più nello specifico, andrebbe studiata la possibilità di includere la valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali all'interno dei sistemi di valutazione d'impatto ambientale già previsti dalla nostra normativa;

in considerazione del fatto che solo una percentuale minima degli incidenti gravi sul territorio italiano si verifica sulla sezione della nostra rete stradale ricompresa all'interno delle reti transeuropee, si esprime l'auspicio che le misure previste dalla direttiva si applichino progressivamente all'intera rete stradale nazionale, e che analoghe iniziative, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche oltre che mediante l'azione del Governo in sede di Consiglio, siano incoraggiate presso gli altri Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

si auspica, nel medesimo spirito, il massimo livello di armonizzazione tra le pratiche degli Stati membri in tema di sicurezza stradale, eventualmente con una circolarità interstatale dei controlli, analogamente a quanto già previsto, in modo più stringente, per quanto attiene alla formazione dei conducenti e alla sicurezza dei veicoli;

si ricorda infine che i costi legati al miglioramento della sicurezza delle reti stradali, con particolare riferimento alla valutazione d'impatto, all'*audit* di sicurezza e a una maggiore frequenza delle ispezioni sono destinati a trasformarsi in risparmi grazie alla riduzione degli incidenti e dei danni in vite umane.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 18 e 19

La Commissione, esaminati gli atti comunitari in titolo,

considerato che l'obiettivo di semplificare e modernizzare il quadro normativo in Europa è di fondamentale importanza per l'azione della Commissione e che per realizzare questo obiettivo strategico trasversale la Commissione ha dovuto elaborare e attuare un ambizioso programma destinato a migliorare la legislazione per contribuire a realizzare gli obiettivi di Lisbona in materia di crescita e occupazione;

considerato inoltre che la Commissione ha istituito nel 2004 un gruppo di lavoro in seno al comitato sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità incaricato di affrontare il problema del riconoscimento transnazionale del materiale rotabile, e che, al termine dei suoi lavori, il gruppo di lavoro ha elaborato un primo documento di consultazione presentato a tutte le parti interessate (autorità nazionali competenti in materia di sicurezza ferroviaria, industria, operatori, gestori delle infrastrutture, organismi europei di normalizzazione) nel corso di un seminario tenutosi il 26 aprile 2006, e che la Commissione ha poi raccolto ed esaminato nel contesto di uno studio di impatto elaborato conformemente alle norme vigenti le posizioni scritte delle parti interessate;

ritenuto che la proposta di direttiva sull'interoperabilità ferroviaria intende semplificare e rendere più chiara la procedura di messa in servizio del materiale rotabile, integrando e modificando le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative, rispettivamente, all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, già profondamente modificate con la direttiva 2004/50/CE;

valutato che le direttive concernenti l'interoperabilità ferroviaria hanno consentito di avviare i lavori tecnici necessari per definire le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), indispensabili per assicurare una circolazione sicura e senza interruzione dei treni sull'intera rete del trasporto ferroviario europeo;

rilevato che la proposta di modifica della direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza ferroviaria intende definire una procedura a livello comunitario che comporti da una parte l'introduzione del principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di messa in servizio già rilasciate da uno Stato membro, dall'altra l'ampliamento delle competenze dell'agenzia ferroviaria europea in modo che questa possa recensire le varie procedure nazionali e le norme tecniche vigenti e stabilire e aggiornare (ampliandolo) l'elenco dei requisiti che devono essere verificati una sola

volta, in quanto si tratta di norme riconosciute a livello internazionale o di norme che si possono considerare equivalenti;

considerato che la Commissione ha tenuto conto dei diversi pareri per elaborare la propria posizione, che riguarda due aspetti: da un lato, avviare i lavori che possono essere intrapresi immediatamente, senza attendere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, e dall'altro, modificare la legislazione per consolidare il quadro giuridico che attribuisce diritti e responsabilità alle parti interessate mediante la procedura di autorizzazione di messa in servizio relativa al materiale rotabile ferroviario;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si ritiene necessaria un'iniziativa comunitaria per armonizzare e semplificare le procedure nazionali di autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile, ricorrendo con maggiore sistematicità al principio del riconoscimento transnazionale, e in modo da ridurre contestualmente i costi amministrativi connessi alle attività delle autorità nazionali di sicurezza;

si raccomanda tuttavia, al fine di assicurare un reale incremento del livello di sicurezza del sistema ferroviario comunitario, sia l'istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco delle misure di sicurezza sia che vengano fissati i criteri per l'armonizzazione della fase di manutenzione e di verifica dello stato di usura dei mezzi rotabili.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il Presidente della RAI, Claudio Petruccioli, ed il Direttore Generale della RAI, Claudio Cappon.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo, a norma dell'atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005

(ex artt. 17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa presente che con la seduta di oggi viene ripristinata una prassi della precedente legislatura, consistente nella trattazione di quesiti rivolti alla RAI da componenti la Commissione, in applicazione di una procedura che volutamente si richiama a quella adottata in Assemblea con il *question time*.

In sede di prima applicazione l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di sottoporre alla RAI i quesiti che risultano attualmente pendenti, indipendentemente dalla loro stretta attualità e dalla rilevanza politica delle questioni alle quali si riferiscono. Per il futuro, auspica che i quesiti che i colleghi riterranno di presentare possano tenere conto, oltre che delle esi-

genze dell'attualità (in modo da realizzare con la società concessionaria del servizio pubblico un'interlocuzione quanto più possibile tempestiva), anche del complessivo ruolo istituzionale della Commissione, e contribuiscano ad una potestà di vigilanza che deve tener presenti in primo luogo i profili generali delle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo.

Al riguardo, si riserva di proporre alla Commissione la messa a punto di criteri che conducano ad una deliberazione di carattere generale, la quale consenta la più idonea applicazione degli articoli 17 e 18 del regolamento interno della Commissione, e garantisca un esito procedurale anche alle segnalazioni che ad essa pervengono da parlamentari che non ne fanno parte, analogamente – del resto – a quanto era stato convenuto nella XIII legislatura. Nel corso di tale riflessione si dovranno anche definire temi quali un'eventuale valutazione preventiva delle questioni da parte dell'Ufficio di Presidenza, ed il regime di pubblicità dei relativi quesiti e segnalazioni. In questa opera sarà prezioso il consiglio e l'apporto della RAI, ed in primo luogo del suo presidente, che certamente vorrà mettere a disposizione della Commissione la sua lunga esperienza di parlamentare.

Fa quindi presente che, in attesa di nuove eventuali decisioni, lo svolgimento del *question time* sarà per il momento condotto in conformità a quanto prevede la delibera approvata dalla Commissione il 25 ottobre 2005, la quale, se non vi sono obiezioni, si intende recepita nella legislatura attuale, e sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta (allegato n. 1). Ciò è conforme a quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'8 maggio 2007.

Pertanto, lo svolgimento di quesiti alla società concessionaria avrà luogo di norma due volte al mese, nella giornata di giovedì. I relativi quesiti saranno presentati alla Commissione entro le ore 12 del martedì precedente e saranno subito inoltrati alla RAI: essi consisteranno in una domanda che può essere proposta di norma da un componente per ciascun gruppo. Nella seduta, il presentatore di ciascun quesito potrà illustrarlo per non più di due minuti; il rappresentante della società concessionaria risponderà, quindi, per non più di quattro minuti, ed infine il presentatore del quesito, o altro parlamentare dello stesso gruppo, potrà replicare per due minuti. Per la RAI, risponderà a ciascun quesito il Presidente ovvero il Direttore generale; potrà altresì essere presa in considerazione la presenza di altri dirigenti dell'azienda, in rapporto alle loro competenze o conoscenze specifiche, ovvero, eccezionalmente, in sostituzione del Presidente o del Direttore.

(La Commissione conviene).

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) illustra il primo quesito, del quale è firmatario.

Il Presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI, rispondendo al quesito, ricorda che la presenza di esponenti politici tra il pubblico che assiste

a trasmissioni quali «Ballarò» è tradizionalmente esclusa, e che nella lista degli ospiti a suo tempo richiesta all'onorevole Bonino non figurava il nome dell'onorevole Pannella.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno), replicando, fa presente che la RAI avrebbe dovuto per lo meno rispondere alla richiesta di partecipazione alla trasmissione.

Illustra quindi, congiuntamente, il secondo ed il terzo quesito, dei quali è parimenti firmatario. Quanto al secondo quesito, dà atto che le circostanze in esso segnalate sono state in seguito parzialmente superate dall'avvenuta partecipazione dell'onorevole D'Elia ad altre trasmissioni: questo risultato, tuttavia, è prevalentemente dovuto all'iniziativa di alcuni esponenti radicali, che hanno simbolicamente occupato la sede di Viale Mazzini della RAI.

Il Presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI, rispondendo congiuntamente al secondo e al terzo quesito, rileva anzitutto che ragioni di carattere organizzativo avevano impedito l'eventuale sostituzione delle presenze politiche previste nella trasmissione «Uno mattina» del 16 maggio. Quanto alla trasmissione condotta da Corrado Augias il 18 maggio successivo, sottolinea che essa era organizzata con i criteri propri del dibattito a più voci, nel corso del quale il conduttore ha dato ampie possibilità di replica ed interlocuzione, anche in riferimento ad alcuni sondaggi che individuano una consistente percentuale di italiani favorevoli alla pena di morte, ed ai trascorsi personali dell'onorevole Sergio D'Elia, ricordati dal conduttore. Il programma, peraltro, assieme ad altre trasmissioni della medesima rete, è stato uno dei primi a trattare in televisione il tema della moratoria della pena di morte: con l'occasione ritiene di dover sottolineare il forte impegno di tutta la RAI su tale tema, che corrisponde ad uno specifico atto di indirizzo approvato dalla Commissione. Le sollecitazioni degli esponenti radicali sul tema della moratoria internazionale della pena di morte si sono aggiunte alla sensibilità aziendale, che su tale argomento era già netta e forte, ed ha condotto alla veloce predisposizione di un efficace *spot*. Del resto, l'argomento della moratoria della pena capitale richiede, oltre ai tradizionali dibattiti anche una forte azione fatta di interventi incisivi e di immagini.

In riferimento al terzo quesito, ricorda che i direttori di testata ed i conduttori sono direttamente responsabili delle scelte compiute nell'ambito della loro autonomia, tenendo conto dei criteri di deontologia professionale, delle disposizioni di legge, nonché delle delibere approvate dalla Commissione. In particolare, nessuna disposizione impone un obbligo di pluralismo tra più esponenti della stessa forza politica: nell'ambito della medesima forza politica la scelta delle persone che intervengono in ciascuna trasmissione è effettuata sulla base di criteri giornalistici, che ten-

gono conto di elementi quali la loro competenza in rapporto alle materie di volta in volta trattate, e della loro capacità comunicativa dei soggetti.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, riferendosi al tema della moratoria internazionale della pena di morte, ricorda l'unanimità di intenti al riguardo riscontratasi in Commissione, e ritiene di interpretare il sentimento parimenti unanime della Commissione stessa nell'auspicare che lo *spot* realizzato dalla RAI per la moratoria della pena capitale possa essere adottato anche dalle emittenti pubbliche degli altri Paesi europei.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) intervenendo in sede di replica, conviene circa l'impegno dimostrato dalla concessionaria pubblica sul tema della moratoria della pena capitale, ma ricorda che tale impegno stentava a trovare una adeguata visibilità prima che fossero assunte le iniziative cui ha fatto prima riferimento. Quanto alla trasmissione condotta da Corrado Augias, le considerazioni svolte dal Presidente della RAI non lo convincono: ritiene che quella conduzione non fu imparziale.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) illustra il quarto quesito, del quale è presentatore.

Il Direttore Generale della RAI, Claudio CAPPON, rispondendo al quesito, ricorda che il relativo ciclo di trasmissioni si proponeva di illustrare le molte sfaccettature della realtà femminile, ed in quella logica si parlò del rapporto che lega da molto tempo due donne, con grande semplicità e con la collaborazione di una psicologa. Anche la notizia del *sexy shop* aperto da due ragazze fu data in tarda serata (pertanto al di fuori della fascia oraria protetta a garanzia dei minori), senza proporre immagini forti nè tanto meno pornografiche, e nel contesto di un *talk show*.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), replicando, fa presente che i movimenti femminili cui sono riferibili le proteste per i contenuti del programma sono di parere diverso, come diverso è il ruolo complessivo della donna nella società, che dovrebbe trovare più adeguata rappresentazione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa proprio, in assenza del presentatore, il quinto quesito, e lo illustra.

Il Direttore generale della RAI. Claudio CAPPON, si sofferma sui contenuti di dettaglio della trasmissione e deposita la trascrizione dei dialoghi in essa svoltasi.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, apprezza l'utilità della trascrizione dei dialoghi, ma rileva che essa non dipana tutti i dubbi cui la trasmissione aveva dato luogo.

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV) illustra il sesto quesito, del quale è presentatore, facendo presente che con esso intende richiamare l'attenzione della Commissione, più che su circostanze specifiche, sul meccanismo complessivo di selezione dei cantanti al Festival di Sanremo.

Il Direttore Generale della RAI, Claudio CAPPON, rispondendo al quesito, ricorda che le scelte relative al Festival non sono di competenza della RAI, che si limita a trasmettere l'evento. La responsabilità delle scelte è da ricondursi prevalentemente all'apposita commissione artistica, la cui composizione varia generalmente di anno in anno.

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV), replicando, si richiama ad alcune circostanze che da tempo erano da tempo di dominio pubblico, in relazione alle quali si sono riscontrati interventi di autorevoli dirigenti della RAI. Qualcuno è sicuramente uscito dalla propria competenza: si augura che la discrezionalità propria di certe scelte non sconfini in arbitrio.

Il Presidente della RAI, Claudio PETRUCCIOLI, invita a segnalare specificamente fatti precisi che possano coinvolgere dirigenti della RAI, piuttosto che fare riferimento a notizie di stampa non circostanziate.

La seduta termina alle ore 15,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 16,10.

ALLEGATO 1

Atto di indirizzo sullo svolgimento di quesiti con risposta immediata da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

(Approvato dalla Commissione il 25 ottobre 2005)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi visti:

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e i poteri della Commissione;

b) la legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale, istituendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede specifiche competenze della Commissione;

c) la legge n. 112 del 2004 che definisce i poteri e i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

d) la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1944 e il contratto di servizio concluso tra le medesime parti approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 febbraio 2003;

e) gli articoli 17 e 18 del Regolamento parlamentare interno della Commissione, relativi alla sua attività conoscitiva e alle iniziative dei singoli componenti; gli articoli 6 e 7 del medesimo Regolamento relativi ai poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

f) l'atto di indirizzo sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione approvato dalla medesima il 2 aprile 1998 e le successive modifiche approvate il 29 settembre 1998;

RITENUTO

che sia opportuno rafforzare gli strumenti di vigilanza attualmente a disposizione della Commissione, anche attraverso la possibilità di esercitare un'attività ispettiva finalizzata alla conoscenza ed alla valutazione non solo di problematiche di carattere generale, ma anche di questioni e vicende di natura più specifica

APPROVA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO:

Art. 1.

1. Lo svolgimento di quesiti alla società concessionaria a risposta immediata ha luogo di norma due volte al mese, il giovedì.

2. Entro le ore 12 del martedì antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei quesiti di cui al comma 1, di norma un componente della Commissione per ciascun Gruppo, può presentare un quesito per il tramite del rappresentante del Gruppo a cui appartiene. Il Presidente della Commissione, valutatane l'ammissibilità a norma delle competenze della Commissione stessa, invita la società concessionaria a rispondere.

3. I quesiti di cui al comma 1 devono consistere in una domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità.

4. Rispondono al quesito il Presidente o il Direttore generale della società concessionaria.

5. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non più di due minuti. I rappresentanti della società concessionaria rispondono a ciascun quesito per non più di quattro minuti. Successivamente il commissario che ha posto il quesito o un altro commissario del medesimo Gruppo può replicare per non più di due minuti.

ALLEGATO 2

**TESTO DEI SEI QUESITI OGGETTO DELLE RISPOSTE DEL PRESIDENTE E
DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI****«Primo quesito**

BELTRANDI

Premesso che:

in data 12 giugno 2007, alla trasmissione Ballarò su Raitre, è invitata a partecipare il Ministro per gli affari europei e il commercio estero On. Emma Bonino; tra i temi trattati della trasmissione vi sarà la moratoria universale della pena capitale, come annunciato da Cappon a Codesta Commissione il giorno 5 giugno 2007;

la redazione di Ballarò comunica al Ministro che, come consuetudine, ogni ospite della trasmissione può portare fino a 7 persone a sua scelta ad assistere alla trasmissione tra il pubblico;

i nomi di alcune di queste persone sono trasmessi nel pomeriggio del 7 alla redazione della trasmissione;

alle ore 20.15 si presentano alla sede Rai di via Teulada Roma, ove sono ubicati gli studi da cui va in onda la trasmissione, l'on. Marco Pannella, l'on. Sergio D'Elia (segretario di Nessuno Tocchi Caino), l'on. Marco Beltrandi (membro della Commissione di Vigilanza sulla Rai, e Vicepresidente Senato Partito Radicale Transnazionale), Rita Bernardini (Segretaria di Radicali Italiani), Elisabetta Zamparutti (Tesoriera di Radicali Italiani e di Nessuno Tocchi Caino), Marco Perduca (Vice presidente del Senato del PRT), Rocco Berardo (Vice Segretario dell'Associazione Luca Coscioni). Chiedono, mostrando i loro documenti di identità di poter assistere TRA IL PUBBLICO alla trasmissione Ballarò, come persone indicate dal Ministro Bonino;

non vengono fatti entrare, anzi vengono inviati ad uscire all'esterno della barriera e dei cancelli che delimitano la sede Rai di via Teulada, in attesa di un redattore della trasmissione, che viene annunciato in arrivo;

malgrado molti solleciti il redattore, sempre annunciato, non arriva, mentre i sette esponenti radicali rimangono in attesa di risposta al di fuori dei cancelli Rai sorvegliati dalla Vigilanza per tutta la durata della trasmissione;

la normativa vigente in materia di trasmissioni di informazione prevede come principi a cui esse devono essere conformate l'imparzialità, l'obiettività, la completezza, il pluralismo.

Si chiede di sapere:

quali sono le ragioni per le quali Emma Bonino non ha potuto fare assistere alla trasmissione tra il pubblico i sette esponenti radicali presenti al di fuori dei cancelli di via Teulada;

se vi siano criteri, e in questo caso quali siano, con cui vengono scelte le persone che assistono tra il pubblico alla trasmissione Ballarò, e le ragioni delle esclusioni che si sono verificate a danno degli esponenti radicali».

«Secondo quesito

BELTRANDI

Premesso che:

a) l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo «*la garanzia della libertà e del pluralismo (...)*», nonché «*l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)*», ed espressamente garantisce «*la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti (...)*»;

b) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, «*promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica*» (articolo 1, comma 1), prevedendo poi che le emittenti radiotelevisive assicurino «*a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica*» (articolo 2, comma 1);

c) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare prescrivendo che «*i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo*» (articolo 11, comma 2, del provvedimento del 18 dicembre 2002, in gran parte identico all'articolo 6, comma 2, del provvedimento del 21 giugno 2000);

d) con il successivo atto d'indirizzo alla Rai dell'11 marzo 2003 la Commissione ha prescritto che «*tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio*», chiedendo poi «*ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità,*

avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza (...)»;

e) la necessità di tutelare il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva è inoltre espressamente richiamata dal Presidente della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, il 15 dicembre 2003, e costituisce il tema portante della costante giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza radiotelevisiva;

f) ai medesimi contenuti si informano anche i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/CSP;

g) l'articolo 2 comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai per il triennio 2007-2009, riconosce «quali compiti prioritari: la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione»;

h) il giorno 2 maggio 2007 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato una risoluzione che «*impegna la Rai* ad organizzare con la massima urgenza spazi di approfondimento nelle fasce di massimo ascolto che consentano un recupero della mancanza di informazione dei giorni scorsi sulla iniziativa per la moratoria mondiale della pena capitale, curando che questa informazione trovi spazio anche nelle principali edizioni dei telegiornali e che abbia luogo anche attraverso la promozione di eventi specifici o giornate speciali.»;

i) il giorno 10 maggio il sottoscritto, On. Marco Beltrandi, veniva invitato a partecipare ad una puntata di UnoMattina su RaiUno del 16 maggio, ed in particolare ad un dibattito all'interno della trasmissione che avrebbe dovuto affrontare il tema della moratoria universale della pena capitale. Beltrandi provvedeva ad accettare, precisando però di riservarsi di indicare altra persona del medesimo partito al posto suo ritenuta particolarmente qualificata a prendere parte al dibattito;

j) il giorno 15 maggio Beltrandi indicava ai responsabili di UnoMattina la presenza dell'On. Sergio D'Elia, del medesimo partito di Beltrandi, Segretario dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino che da almeno 15 anni si occupa della moratoria sulla pena di morte, in sciopero della fame da molti giorni anche per ottenere informazione sul tema. I responsabili della trasmissione opponevano un netto rifiuto alla presenza di D'Elia, sostenendo la mancanza di una autorizzazione che non si sarebbe potuta ottenere in tempo per la trasmissione del 16. Beltrandi, dichiarando comunque di non voler partecipare, provvedeva a denunciare l'accaduto in un comunicato stampa il giorno 15, dichiarazione che veniva ripresa in un box a pag. 14 del Corriere della Sera del 16 maggio (corredato da foto di Sergio D'Elia). Dalla Rai non è arrivata a Beltrandi alcuna smentita o rettifica alla descrizione dell'accaduto. Il giorno 16 maggio la trasmissione andava in onda senza presenze politiche, pur trattando il tema della pena di morte, omettendo qualsiasi riferimento all'impegno dei radicali sulla materia;

k) venerdì 18 maggio l'On. Sergio D'Elia prendeva parte ad un dibattito espressamente sul medesimo tema organizzato dalla trasmissione «Le Storie», condotta da Corrado Augias, in onda su RaiTre dalle ore 12.50 alle 13.30. Tale trasmissione si è trasformata già poco dopo il suo inizio, ad opera del conduttore Corrado Augias, in un processo mediatico a Sergio D'Elia, e ai suoi trascorsi giudiziari. Il conduttore ha persino affermato che non poteva accettare la elezione di D'Elia a Segretario di Presidenza della Camera, intimandogli inoltre ripetutamente di «non fare il radicale», svelando così un forte pregiudizio politico verso la storia politica radicale, dando per scontato la condivisione di tale pregiudizio da parte del pubblico;

si chiede di sapere:

se ritenga il Direttore Generale, a cui la legge attribuisce precise responsabilità in ordine al rispetto del pluralismo in Rai, i comportamenti riportati dei responsabili delle trasmissioni UnoMattina e Le Storie in aderenza o meno alle norme richiamate per le trasmissioni di informazione, ed alla risoluzione approvata da Codesta Commissione il giorno 2 maggio, e, più in generale, con i principi di pluralismo, obiettività, completezza dell'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

se ritenga il Direttore Generale che la risoluzione di Codesta Commissione del 2 maggio 2007 sia stata applicata dalla Rai;

quali iniziative il Direttore Generale intende intraprendere per evitare che in futuro si possano ripetere simili episodi».

«Terzo quesito

BELTRANDI

Premesso che:

l) l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo «*la garanzia della libertà e del pluralismo (...)*», nonché «*l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche (...)*», ed espressamente garantisce «*la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti (...)*»;

m) più in particolare, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, «*promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica*» (articolo 1, comma 1), prevedendo poi che le emittenti radiotelevisive assicurino «*a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica*» (articolo 2, comma 1);

n) la Commissione, in applicazione della potestà di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 28/2000, ha emanato le regole attuative di tale

disciplina legislativa in riferimento alla programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, con i propri provvedimenti del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, in particolare prescrivendo che «*i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo*» (articolo 11, comma 2, del provvedimento del 18 dicembre 2002, in gran parte identico all'articolo 6, comma 2, del provvedimento del 21 giugno 2000);

o) con il successivo atto d'indirizzo alla Rai dell'11 marzo 2003 la Commissione ha prescritto che «*tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio*», chiedendo poi «ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico (...) di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza (...)»;

p) la necessità di tutelare il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione radiotelevisiva è inoltre espressamente richiamata dal Presidente della Repubblica nel messaggio indirizzato alle Camere, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, il 15 dicembre 2003, e costituisce il tema portante della costante giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza radiotelevisiva;

q) ai medesimi contenuti si informano anche i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 200/00/CSP e 22/06/CSP;

r) l'articolo 2 comma 3, del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai per il triennio 2007-2009, riconosce «quali compiti prioritari: la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione»;

s) dai dati di monitoraggio della programmazione televisiva nazionale Rai risulta che, sia nelle principali edizioni dei telegiornali, sia nelle trasmissioni di approfondimento politico informativo, sono soltanto un numero limitato di esponenti politici, sempre gli stessi, a poter esprimere i loro punti di vista e le loro posizioni, o quelle dei soggetti politici cui appartengono, relativamente ai più diversi temi proposti dall'agenda politica su cui si decide di fare informazione, anche ignorando le responsabilità formali di partito, così come le competenze, anche istituzionali, dei diversi esponenti politici. Tale fenomeno si ripete da moltissimo tempo;

t) in particolare, negli spazi in cui si parla de La Rosa nel Pugno sono chiamati ad esprimersi del tutto legittimamente soltanto il Segretario SDI On. Enrico Boselli, e l'On. Daniele Capezzone, oggi Presidente della X Commissione della Camera, silenziando e oscurando tutti gli altri esponenti politici della RNP, ed in particolare Marco Pannella – nei confronti del quale sembra valere un veto non codificato ma ferreo circa la possibilità che possa esprimersi in trasmissioni di approfondimento politico-in-

formativo, in particolare se «in diretta», persino quando è protagonista di battaglie politiche di valore riconosciuto, e il ministro Emma Bonino cui viene concesso di esprimersi unicamente su tematiche settoriali relative al suo incarico governativo. E, con l'eccezione del trattamento davvero unico riservato a Marco Pannella, osservazioni simili si possono fare per molti altri soggetti politici;

u) la Commissione parlamentare per l'Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi è ben consapevole del valore inestimabile, in ogni democrazia, dei principi di libertà e autonomia degli operatori dell'informazione e dei conduttori di trasmissioni giornalistiche nel più rigoroso rispetto delle norme di legge vigenti, degli Atti di Indirizzo di Codesta Commissione, e di tutte le Delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di informazione radio televisiva.;

si chiede di sapere:

quali siano i criteri che i Direttori delle testate giornalistiche, i responsabili e i conduttori delle diverse trasmissioni di approfondimento politico informativo Rai, seguono nello scegliere i pochi esponenti politici che, soli, possono far conoscere le proprie opinioni, posizioni, o quelle delle forze politiche cui appartengono, e se e quali iniziative i vertici Rai, che hanno competenza anche a garanzia del pluralismo, intendano intraprendere per assicurare una presenza maggiormente plurale di esponenti politici nella programmazione di informazione Rai».

«Quarto quesito

SATTA, ROSSI GASPARRINI

Al Presidente della Commissione Vigilanza RAI. – Per sapere – premesso che:

nei programmi televisivi del servizio radio televisivo pubblico si assiste costantemente alla proposizione di un'immagine femminile come «oggetto», al solo fine di aumentare l'audience;

il 7 marzo 2007, alla vigilia delle manifestazioni dell'8 marzo, finalizzate alla valorizzazione dell'universo femminile, su Rai Due, nel programma televisivo Donne, l'attenzione dello spettatore veniva polarizzata, con il palese divertimento e la chiara approvazione della conduttrice, sulla felice vita di coppia di due donne omosessuali, e poi sull'apertura di un sexyshop da parte di due giovanissime ragazze, visto come strumento per risolvere il problema del precariato;

nello spazio di meno di un'ora, sono stati proposti modelli, che svilivano integralmente la figura femminile nel suo valore e in tutti i suoi rapporti parentali, e, fatto ancor più grave, la annullavano nel contesto sociale, proponendola primo promotore di un'attività, quella di vendita di materiale pornografico, che vede la donna come semplice oggetto sessuale, e trae da questa mercificazione la sua fonte principale di

guadagno, ponendo, così, le ragazze della trasmissione in contrasto con quanto predisposto dall'art. 4 della Costituzione Italiana e col principio, che considera il lavoro un'iniziativa, che concorre al progresso materiale e/o spirituale del nostro Paese -;

quali provvedimenti urgenti la RAI intende assumere, perchè sia rispettato quanto disposto dai principi fondamentali della Carta Costituzionale sulla tutela della dignità della persona, dando piena applicazione al Testo unico della Radiotelevisione, al fine di assicurare quella promozione culturale, che deve rappresentare prerogativa principale ed esclusiva di un servizio pubblico pagato con i soldi dei cittadini».

«Quinto quesito

BUTTI

Per sapere - premesso che:

durante la trasmissione «Linea Verde» registrata e trasmessa il giorno 25 febbraio u.s., nel Ponente Ligure, lo Chef Vissani si è lasciato andare a esternazioni inammissibili che hanno suscitato lamentele e sdegno di associazioni di categoria ma anche di semplici cittadini italiani;

non si comprende l'operato del «Testimonial» della Rai Tv, il cui intervento doveva avere la finalità di valorizzare e far conoscere le peculiarità delle regioni italiane e quindi di diffondere via etere il messaggio della bontà dei prodotti italiani, la capi dei nostri produttori e la maestria dei nostri ristoratori;

Vissani ha al contrario visitato un mercato della vicina Francia e nella fattispecie quello di Mentone (che, senza offesa per i vicini francesi, non ha nulla da insegnare a quelli di Ventimiglia, Bodighera e Sanremo) esaltandone la bellezza, l'offerta e la qualità prodotti;

è di tutta evidenza come un intervento di questo genere, realizzato durante una trasmissione dedicata all'estremo ponente ligure, soprattutto durante il periodo festivo, possa apparire come un chiaro invito ai consumatori che intendessero assaporare i prodotti della nostra terra a raggiungere la vicina Montone e il suo interessante mercato;

la perplessità che suscita il Testimonia ! Vissani, che già in una precedente trasmissione televisiva aveva «preso di mira» i carciofi di Alberga e che oggi colpisce le ciliegie nostrane definendole addirittura «marce», nasce dal fatto che lo Chef viene profumatamente pagato dal contribuente italiano e quindi anche da quello ligure;

Si chiede di sapere:

se la Rai è a conoscenza della vicenda sopra descritta;

se non si ritenga opportuno di prendere gli adeguati provvedimenti per impedire il ripetersi di trasmissioni che, invece di far conoscere ed esaltare i prodotti italiani cucina nostrana, li denigrano, rischiando di dare un'immagine distorta di un settore quale l'Italia non ha nulla da in-

vidiare a nessun altro Paese e nel quale, semmai, è considerata un esempio da imitare e da seguire».

«Sesto quesito

PEDRINI

Premesso che:

una televisione che si basa sul canone pagato da tutti i cittadini dovrebbe rispettare alcuni parametri di comportamento;

considerato che:

come risulta da vari organi di stampa, durante le selezioni per la scelta dei brani da proporre al passato Festival di Sanremo ad un noto cantante sarebbe stata garantita la presenza solo se fosse stato disposto a partecipare assieme alla ex moglie;

una famosa cantante sarebbe stata esclusa perchè non vedente;

sarebbero stati esclusi gruppi musicali e cantanti ai quali in un primo tempo sarebbe stata garantita la presenza e poi esclusi causando agli stessi perdite sia il immagine che economiche;

anche per il passato abbiamo assistito a performance non certo brillanti;

si sono esibiti in Tv e sul palcoscenico a Sanremo figli d'arte a cui poi non è seguito riscontro di successo artistico, musicale, economico;

ogni anno il settore discografico, produttori e managers compresi, spende su giovani sconosciuti una marea di euro per provini vari, servizi fotografici e impostazione della carriera artistica credendo quindi in riconoscimenti futuri;

la ricerca sui giovani che rappresentano il domani, in termini anche di arte e cultura, è comunque prioritaria nei lavoro che viene fatto;

spesso e volentieri, però, pur ottenendo buoni risultati, come alcuni hanno ottenuto, gli stessi si devono scontrare con difficoltà e problematiche che gli organizzatori del Festival ! Rendono insormontabili;

tutto ciò premesso si chiede di sapere:

per quale motivo, dopo gli investimenti fatti, duri da recuperare, gli organizzatori non si adoperano affinché gli artisti che nascono con il loro Festival possano, sempre attraverso il loro Festival, dare continuità alla loro carriera e a quella dei giovani;

se non serve a nulla aver fatto degli investimenti e dei sacrifici se le cose poi restano incompiute da parte di organizzazione e di RAI;

se le notizie riportate dalla stampa corrispondono a verità;

quali siano i criteri di comportamento oggettivi di imparzialità sulla cui base hanno operato e dovranno operare gli esaminatori, anche per un fatto di credibilità, di rigore e trasparenza dell'azienda;

quali siano i criteri di valutazione, artistici ed economici, e se alla luce di questi comportamenti vi sia la possibilità di eventuali vertenze nei confronti dell'azienda RAI;

quali siano le valutazioni relativamente all'operato e ai criteri eseguiti dalla direzione artistica con particolare riferimento ai criteri di selezione della stessa;

quali siano le valutazioni che esprime la direzione artistica, rappresentata da una persona e non da una commissione, e in base a quale profilo viene giudicata la bravura degli artisti: vocale artistico, musicale, mediatico;

come incidono le valutazioni meritorie che possono essere giudicate con discrezionalità;

quali sono i limiti della discrezionalità da contraddistinguere rispetto all'arbitrarietà».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Mercoledì 27 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,30.

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Audizione del Vice Ministro dell'Interno, Marco Minniti

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce l'audizione del Vice Ministro Minniti.

Dopo una relazione dell'auditore, pongono domande e formulano osservazioni la senatrice Ida D'IPPOLITO VITALE (FI), i deputati Angela NAPOLI (AN), Mario TASSONE (UDC), Giuseppe LUMIA (Ulivo), i senatori Nuccio IOVENE (DSpSE), Emiddio NOVI (FI), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (Ulivo) e il deputato Francesco FORGIONE, *presidente*.

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro Minniti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 27 giugno 2007

Presidenza della Presidente
Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il dottor Mario ALEMANNI, *Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti*, il dottor Giuliano MAZZEO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPDAP*, il dottor Giuseppe ZOTTA, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INAIL* ed il dottor Giovanni ROSSI, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPS*.

Il dottor Mario Alemanni, *Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione e consegna agli atti della Commissione le ultime relazioni della Corte al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, ai sensi della legge n. 259 del 1958, sulla gestione finanziaria dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP.

Il dottor Giuliano MAZZEO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPDAP*, il dottor Giuseppe ZOTTA, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INAIL* e il dottor Giovanni ROSSI, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPS* svolgono interventi integrativi sui temi oggetto di audizione per quanto di loro specifica competenza.

Il dottor Giovanni ROSSI, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPS*, consegna agli atti della Commissione, ad integrazione del proprio intervento, un documento elaborato da un gruppo di lavoro inter-enti (INPS, INAIL e INPDAP) recante dati provvisori sui risparmi di spesa derivanti da progetti di integrazione e di razionalizzazione tra gli enti pubblici.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Adriano MUSI (*ULIVO*), Marilde PROVERA (*RC*), Antonino LO PRESTI (*AN*) ed Elena Emma CORDONI, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Mario ALEMANNI, *Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti*, il dottor Giovanni ROSSI, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPS* ed il dottor Giuliano MAZZEO, *Presidente di Sezione della Corte dei Conti, delegato al controllo dell'INPDAP*.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il documento consegnato dal dott. Giovanni Rossi sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 10,05.

AUDIZIONI INFORMALI

Presidenza del Presidente
Elena Emma CORDONI

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dott. Paolo Saltarelli, sulla situazione dell'Ente

L'audizione informale si è svolta dalle ore 15,05 alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 27 giugno 2007

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il dirigente medico responsabile del settore aggiornamento professionale della sovrintendenza medica generale dell'INAIL, dottor Giuseppe Bonifaci.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca e Maresciallo Giancarlo D'Agostino.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'inchiesta sull'aggiornamento professionale in sanità in riferimento alla formazione continua (ECM): audizione del dirigente medico responsabile del settore aggiornamento professionale della sovrintendenza medica generale dell'INAIL, dottor Giuseppe Bonifaci

Riprende l'inchiesta, sospesa nella seduta del 20 giugno scorso.

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione del dottor Bonifaci, invitando i relatori dell'inchiesta in titolo a porre quesiti al soggetto audito.

Il senatore TADDEI chiede chiarimenti sulla attività che l'INAIL svolge in merito all'educazione continua in medicina (ECM) e sul rapporto che lo stesso ente ha nei confronti delle regioni per quanto concerne i sistemi di accreditamento.

La senatrice BINETTI chiede se in tema di aggiornamento l'INAIL ha realizzato progetti di formazione adeguati agli obiettivi di miglioramento della qualità del lavoro.

Il dottor BONIFACI, dopo aver illustrato brevemente l'organizzazione dell'INAIL, con particolare riferimento alle professioni sanitarie e mediche, si sofferma sulle iniziative intraprese per l'aggiornamento e la formazione di tali figure, sia mediante programmi formativi aziendali, sia mediante collaborazioni con università, scuole di specializzazione e grandi aziende.

La senatrice BINETTI chiede se la collaborazione con le università è prevista solo per le professioni mediche.

Il senatore TADDEI ritiene utile comprendere se i crediti formativi sono utilizzati anche ai fini della progressione di carriera.

Il dottor BONIFACI, dopo aver precisato le modalità della collaborazione con le università, fa presente che sono stati organizzati anche corsi con specifici obiettivi e che l'ente ha in programma di organizzare un *master* di formazione *post* laurea per gli infermieri.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il soggetto audito, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 27 giugno 2007

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1577) POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*), raccogliendo le osservazioni e i rilievi emersi nel corso del dibattito di ieri, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1577, a condizione che l'articolo 2 sia modificato assicurando che la sanzione ivi prevista, indubbiamente assai grave poiché suscettibile di provocare la possibile riduzione anche molto rilevante dell'unica fonte di reddito, sia preceduta da idonea comunicazione e garantendo comunque il rispetto del principio del contraddittorio.

Su richiesta del senatore SAPORITO (*AN*), il relatore VILLONE (*SDSE*) integra inoltre tale proposta di parere con l'invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di evitare – per quanto concerne la trasmissione delle certificazioni di malattia di cui all'articolo 7 – eventuali duplicazioni con particolare riferimento agli aspetti finanziari: ritiene

infatti necessario evitare che i relativi oneri possano essere posti sia a carico delle regioni, sia a carico dell'INPS.

Dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone infine di esprimere sul loro complesso un parere non ostativo, riferendo anche ad essi, in quanto compatibili, la condizione e le osservazioni formulate sul testo del disegno di legge.

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 27 giugno 2007

87^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(1507-1486-A) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo sull'emendamento 4.800 (testo 2). Rinvio dell'esame dell'emendamento 9.800 (testo 3))

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), illustra gli ulteriori emendamenti 9.800 (testo 3) e 4.800 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la nuova formulazione dell'emendamento 9.800 eleva gli oneri da 10 a 20 milioni di euro. Occorre acquisire quindi conferma dal Governo che sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo siano presenti risorse sufficienti a coprire tali oneri escludendo peraltro effetti negativi sul fabbisogno. Per quanto concerne poi la proposta 4.800 (testo 2), occorre acquisire conferma che l'estensione dei poteri ivi prevista, vincolata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, sia idonea a escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i chiarimenti sull'emendamento 9.800 (testo 3), in attesa di svolgere i necessari approfondimenti sulla copertura finanziaria. Rileva inoltre che la nuova formulazione dell'emendamento 4.800 non presenta profili finanziari critici.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sull'emendamento 4.800 (testo 2), rinviando l'esame dell'emendamento 9.800 (testo 3) ad altra seduta.

(1485-A) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli ulteriori emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) ricorda che nella seduta del 20 giugno 2007, la Commissione ha reso parere sugli emendamenti inizialmente trasmessi dall'Assemblea fino alla proposta 2.0.118 a partire dalla quale l'espressione del parere è stata rinviata. Ricorda altresì che in quella sede erano stati già acquisiti i pareri del Governo ad eccezione degli ulteriori emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.0.200, 2.0.117 (testo 2), 3.0.300, 7.0.200 e 7.0.300. Il Governo aveva espresso avviso contrario sulle proposte 2.0.118, 2.0.119, 2.0.120, 2.0.121, 2.0.122, 2.0.126, 2.0.127, 2.0.125, 2.0.128 e 3.1, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura a carico della finanza pubblica. L'avviso del Governo era stato favorevole sulle proposte 2.0.123, 7.102, 7.103 e 7.104, in quanto aventi mero carattere ordinamentale, nonché sugli emendamenti 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102, in quanto, contenendo un differimento di termini infrannuale per adempimenti fiscali, sono privi di effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, in merito alle proposte 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102, pur non rilevando effetti finanziari negativi privi di copertura, tuttavia osserva che il differimento di termini potrebbe determinare effetti di cassa infrannuali e pertanto propone di esprimere avviso contrario senza il riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.118, 2.0.119, 2.0.120, 2.0.121, 2.0.122, 2.0.126, 2.0.127, 2.0.125, 2.0.128 e 3.1. Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione che sugli ulteriori emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.0.200, 2.0.117 (testo 2), 3.0.300, 7.0.200 e 7.0.300, per i quali l'espressione del parere è rinviata».

Il presidente MORANDO invita il relatore ad illustrare gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), illustrando gli ulteriori emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.0.200, 2.0.117 (testo 2), 3.0.300, 7.0.200 e 7.0.300, trasmessi dall'Assemblea, al provvedimento in titolo, segnala, in ordine alla proposta 2.0.200, che appare necessaria una relazione tecnica. Per quanto attiene ai profili di copertura, segnala che questa è prevista sul solo triennio 2007-2009, a fronte di un onere a regime. Inoltre, in relazione al meccanismo di copertura di cui al comma 5, lettera *a*), ritiene che occorre valutare il meccanismo di riduzione dei trasferimenti all'INPS, acquisendo elementi circa l'avvenuto trasferimento o meno delle risorse all'Ente previdenziale per l'anno 2007. Fa presente che occorre inoltre valutare i possibili effetti in termini di cassa del meccanismo di riduzione dei trasferimenti in parola. In ordine alla lettera *c*) del comma in questione, segnala che occorre acquisire chiarimenti circa la disponibilità delle risorse e la conseguente operabilità del previsto taglio lineare sulla Tabella C della legge finanziaria per il 2007. Segnala, infine, che chiarimenti appaiono necessari in ordine al comma 2 della proposta, che prevede la soppressione di un riferimento normativo già soppresso a legislazione vigente, per cui andrebbe chiarito a quali rapporti ed effetti prodotti si faccia riferimento. In ordine alla proposta 7.0.200, segnala che la lettera *a*) determina un ampliamento della platea dei beneficiari del regime fiscale disciplinato dai commi da 120 a 141 della legge finanziaria per il 2007, in materia di SIIQ. Al riguardo, ritiene che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine ai profili di quantificazione della proposta, con riferimento al numero di soggetti interessati dall'estensione, al fine di valutare gli effetti della medesima, anche in considerazione della complessità delle stime di gettito connesse alla disciplina in materia recata dalla legge finanziaria come risultante dalla relazione tecnica alla legge finanziaria riferita ai commi in questione. In merito all'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2), fa presente che la proposta introduce una copertura finanziaria con riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, esclusi quelli determinati direttamente per legge, la spesa obbligatoria, gli interessi sui titoli di debito pubblico. Osserva che la proposta non reca i profili di quantificazione degli effetti finanziari stimati, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo, occorrendo poi valutare i profili di idoneità della copertura. Sull'ulteriore emendamento 7.0.300 fa presente che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare. In ordine all'emendamento 2.0.117 (testo 2), che riformula la proposta 2.0.117, sulla quale la Commissione ha testé espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, segnala che occorre acquisire elementi in ordine ai profili di quantificazione dell'onere mediante una relazione tecnica, nonché conferma circa la disponibilità delle relative risorse nell'ambito del Fondo ivi indicato.

In ordine alla proposta 3.0.300, segnala che la stessa interviene a modificare il regime fiscale in materia di determinazione di reddito da lavoro dei veicoli rispetto al quadro determinato con il decreto-legge n. 262 del 2006 (cd. decreto fiscale). Segnala che appaiono determinare effetti finanziari negativi, in relazione al comma 1, la lettera *a*), la lettera *b*) punto 2)

e la lettera c). Occorre inoltre valutare la lettera b) punto 1), acquisendo chiarimenti circa gli effetti della previsione con particolare riferimento a quelli relativi alla platea dei beneficiari. In ordine ai commi 2 e 3, rinvia alle osservazioni formulate in ordine al comma 1 della proposta. Attesa la complessità dell'intervento proposto segnala che risulta comunque necessaria l'acquisizione di elementi in relazione alle stime degli effetti di gettito mediante apposita relazione tecnica debitamente verificata.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata richiesta la predisposizione della relazione tecnica relativamente agli emendamenti 2.0.200, 7.0.200, 2.0.117 (testo 2) e 3.0.300.

Il sottosegretario CASULA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti richiesti.

Stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il seguito dell'esame degli emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.0.200, 2.0.117 (testo 2), 3.0.300, 7.0.200 e 7.0.300 viene rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1507-1486-A) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame dell'emendamento 9.800 (testo 3). Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO ricorda che era rimasta sospesa l'espressione del parere in ordine alla proposta 9.800 (testo 3), in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo, in ordine alla disponibilità del fondo ivi indicato.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota esplicativa nella quale si evidenzia la natura del fondo indicato dalla proposta emendativa, che risulta sufficientemente capiente ai fini della copertura finanziaria degli oneri recati dall'emendamento, elevati, nella riformulazione in esame, da 10 a 20 milioni di euro.

Il PRESIDENTE, acquisiti i chiarimenti del Governo, propone dunque l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta emendativa 9.800 (testo 3).

La Sottocommissione approva.

(1485-A) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO ricorda che è stata richiesta la relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sugli emendamenti 2.0.200, 2.0.117 (testo 2), 3.0.300 e 7.0.200.

Il sottosegretario CASULA si riserva di presentare gli elementi richiesti dalla Commissione nel corso di una successiva seduta, evidenziando che le proposte emendative sono allo studio dei competenti Uffici del Governo.

Il presidente MORANDO propone dunque di rinviare l'esame ad altra seduta, preso atto inoltre che è stata preannunciata la presentazione di una riformulazione di talune proposte emendative, per le quali evidenzia la necessità che siano accompagnate dalla relativa relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno 2007.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata richiesta la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario CASULA deposita agli atti la relativa relazione tecnica, con allegata una nota di verifica della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si rileva l'assenza di effetti finanziari connessi al provvedimento.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di approfondire i contenuti della relazione tecnica depositata e acquisita agli atti.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza e con riferimento all'emendamento 2.1500, che i commi 6 e 7 sono stati modificati innalzando da tre a quattro anni il periodo di servizio minimo da assicurare per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive: la norma, rispetto al testo del provvedimento, rappresenta un incentivo al pensionamento. Posto che quota parte degli oneri del provvedimento sono coperti dalla formulazione originaria dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, fa presente che parte del provvedimento potrebbe risultare scoperto dalle modifiche da ultimo introdotte ai suddetti commi. Ricorda, poi, che la Commissione bilancio ha reso un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esclusione di compensi per il Segretario generale della Scuola ivi prevista. In relazione alla proposta 3.1000 segnala che, al comma 11, viene previsto che per l'incarico di Segretario generale (attribuito ad un magistrato) non è corrisposto alcun compenso particolare: occorre valutare se tale formulazione è equivalente alla condizione resa dalla Commissione bilancio. Sempre con riferimento alla proposta 3.1000 ritiene che occorre acquisire elementi per valutare se le modifiche al periodo di tirocinio, di cui al comma 15, siano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi dovuti all'anticipazione della progressione economica. Aggiunge, inoltre, che in ordine all'emendamento 4.1000 la proposta di modifica dei commi 1 e 8 potrebbe determinare una riduzione delle spese con la conseguenza che, ove ciò fosse confermato, andrebbe modificata la quantificazione degli oneri e, conseguentemente, adeguata la copertura finanziaria del provvedimento. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota esplicativa nella quale si evidenzia che l'emendamento 2.1500, nel modificare i commi 6 e 7 dell'articolo 2 del provvedimento in materia di conferimento degli incarichi per funzioni semidirettive e direttive, non appare determinare l'insorgenza di un nuovo onere a carico del bilancio dello Stato, bensì l'anticipo della corresponsione di un trattamento di buona uscita, comunque dovuto. In ogni caso, rileva che il fenomeno dei pensionamenti anticipati è circoscritto a casi sporadici, quantificabili in non oltre 25 casi all'anno, per cui la relativa quantificazione degli oneri su base annua non supererebbe l'importo di 1 milione di euro, fronteggiabile con le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005. In ordine all'emendamento 3.1000 conferma che per la figura del Segretario generale della Scuola non sono previsti compensi o indennità particolari, risultando quindi la proposta priva di effetti finanziari. Aggiunge, in relazione alla medesima proposta, che la corresponsione del trattamento economico più elevato agli uditori giudiziari in anticipo corrisponde ad un mero adeguamento della posizione tabellare, senza riflessi sulla progressione economica successiva e quindi senza la determinazione di effetti finanziari negativi.

Interviene il relatore LUSI (*Ulivo*) per richiedere ulteriori chiarimenti sugli effetti dell'emendamento 2.1500 in relazione all'asserito incentivo al prepensionamento.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*), dopo aver richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla connessione tra le modifiche recate dalla proposta emendativa e la questione del pensionamento dei magistrati, rileva che la risposta fornita dal Governo in ordine alla natura sporadica del prepensionamento può considerarsi esaustiva dei rilievi effettuati. Evidenzia, quindi, che non sussistono elementi di difficoltà per l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta in questione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'effetto dell'emendamento 2.1500, rispetto alla normativa attualmente in vigore, pone la necessità che il Governo fornisca ulteriori elementi in ordine alle possibili conseguenze di ricorso al pensionamento anticipato, maturato sulla base dell'attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi per la durata di tre anni, anziché dei quattro previsti a legislazione vigente.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*Ulivo*), il presidente MORANDO ribadisce che la risposta fornita dal Governo risulta carente sul piano dell'analisi degli effetti finanziari rispetto al quadro considerato nel testo del provvedimento, per cui appare necessario approfondire ulteriormente la questione, effettuando una nuova valutazione ed eventualmente una rimodulazione delle relative cifre.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI), la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire le necessarie puntualizzazioni da parte del Governo.

**(697) PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio cam-
pale nei ruoli civili del Ministero della difesa**

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente MORANDO, in sostituzione del relatore Adduce, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di richiedere una relazione tecnica per acquisire la quantificazione degli oneri connessi al provvedimento. Fa presente inoltre che, in assenza di un meccanismo di modulazione degli oneri, occorre prevedere una clausola di salvaguardia, stante la natura obbligatoria dell'onere. Segnala, infine, che non vi sono risorse finanziarie disponibili sui fondi speciali indicati sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.

La Sottocommissione conviene con la proposta di richiesta formale di presentazione di relazione tecnica sul provvedimento ed il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1412) PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di perso-
nale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa**

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente MORANDO, in sostituzione del relatore Adduce, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di richiedere una relazione tecnica per acquisire la quantificazione degli oneri connessi al provvedimento. Fa presente inoltre che la cadenza temporale della copertura finanziaria dovrebbe essere disposta in modo permanente, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato. In assenza di un meccanismo di modulazione degli oneri si rileva poi l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia, stante la natura obbligatoria dell'onere. Segnala, infine, che non vi sono risorse finanziarie disponibili sui fondi speciali indicati sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.

La Sottocommissione conviene con la proposta di richiesta formale di presentazione di relazione tecnica sul provvedimento in esame ed il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che ad esito della discussione svolta nella seduta di ieri erano emersi taluni profili rispetto ai quali la Sottocommissione ha rinviato l'esame per acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo.

Il sottosegretario CASULA, rispetto ai chiarimenti già forniti nella seduta di ieri in relazione al provvedimento, aggiunge ulteriori elementi dando lettura di una nota del dipartimento delle politiche fiscali, che deposita agli atti, nella quale si evidenzia che il meccanismo indicato dall'articolo 10 del provvedimento prevede che il finanziamento alla fondazione RAI possa essere operato attingendo alle risorse appostate sul Capitolo 3836, già previsto a legislazione vigente, prevedendo l'erogazione di somme nei confronti della Fondazione in questione. Fa presente, dunque, che non vi sono modifiche alle modalità di erogazione attualmente vigenti se non sul piano dell'accreditamento a un soggetto ulteriore. Aggiunge, inoltre, che la costituzione della Fondazione comporta esclusivamente una diversa destinazione delle entrate derivanti dal canone di abbonamento, per cui non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Dipartimento per le politiche fiscali.

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 14 sia sostituito dai seguenti: «1. La presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 1-bis. Ai nuovi o maggiori oneri recati dal provvedimento si provvede mediante il canone di abbonamento». La Commissione osserva, altresì, l'opportunità di esplicitare sia le modalità con le quali si provvederà al reperimento delle risorse per il finanziamento della Fondazione mediante il canone durante il regime transitorio compreso tra l'entrata in vigore del provvedimento ed il termine di vigenza del Contratto di servizio 2007-2009, sia le modalità con le quali attribuire a regime alla Fondazione stessa, ai sensi dell'articolo 10, quota parte degli introiti del canone. La Commissione richiama, infine, l'attenzione sulla soppressione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera b) del provvedimento in titolo, volto a destinare il 75 per cento dei proventi eventualmente derivanti dalle dismissioni della partecipazione dello Stato nella RAI a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». Aggiunge che la proposta illustrata, predisposta sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito della seduta di ieri, risulta inoltre in linea con gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo in relazione alla questione del finanziamento della Fondazione RAI.

Su richiesta del senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), il relatore MORGANDO (*Ulivo*) chiarisce inoltre che l'ultimo periodo della proposta di parere è volto a segnalare la questione dell'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, rispetto alla quale, nel corso del dibattito, si

era profilata la scelta tra l'espressione di un parere di semplice contrarietà ovvero la segnalazione con apposita osservazione. Rileva che la scelta di formulare un'osservazione nel testo del parere scaturisce dal quadro chiarito dal Governo, in base al quale la norma oggetto di abrogazione non risulta avere trovato alcuna effettiva applicazione, per cui sembrerebbero non sussistere concrete ragioni per l'espressione di un parere di contrarietà su tale punto.

Il senatore FERRARA (*FI*) si sofferma sugli effetti dei trasferimenti patrimoniali conseguenti al provvedimento, con particolare riferimento all'attribuzione di patrimonio a carattere pubblico alla istituenda Fondazione, che potrebbe determinare variazioni nella capacità di indebitamento della RAI. Richiamando taluni casi analoghi, già esaminati dalla Commissione, evidenzia i profili problematici connessi alla questione, che meriterebbero un maggiore rilievo nell'ambito del parere, anche attraverso un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, non risultando sufficiente la mera previsione di osservazioni.

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*), richiamando i rilievi del senatore Ferrara, osserva, in ordine alla questione degli effetti derivanti dal trasferimento del patrimonio pubblico a favore della Fondazione RAI, che il problema risulta trattato anche nell'ambito della relazione tecnica, ove si chiarisce l'assenza di effetti significativi connessi al trasferimento, posta la particolare natura della Fondazione, che non si configura come un soggetto esterno rispetto alle finalità della pubblica amministrazione. In ordine alla questione della soppressione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, evidenzia poi che il parere proposto dà conto di tale profilo con un'apposita osservazione, atteso che la norma abrogata non risulta aver trovato alcuna applicazione e non si rinvengono, dunque, ragioni per l'espressione di un parere contrario.

Il senatore FERRARA (*FI*) evidenzia come la Fondazione si presenti comunque come un soggetto autonomo rispetto all'amministrazione, per cui, nonostante il vincolo del perseguimento di finalità pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, non vi è una effettiva garanzia dell'impiego del patrimonio trasferito, anche tenuto conto della peculiare procedura di liquidazione che interesserebbe la Fondazione medesima. Formula, quindi, osservazioni critiche circa i possibili effetti del trasferimento patrimoniale, anche in relazione ai profili di *rating*, per cui non risulta garantita l'invarianza finanziaria. Propone, quindi, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, sotto il profilo della prevista abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, in relazione agli effetti di impossibilità di destinazione dei proventi delle alienazioni a favore del Fondo per l'ammortamento del debito preannunciando per tale profilo il voto contrario a nome della propria parte politica.

Il PRESIDENTE evidenzia come la Fondazione in questione sia soggetta al vincolo della conservazione del valore del patrimonio trasferito,

per cui risulterebbe eccessivo un ricorso ad un parere di contrarietà, atteso che non risultano effetti scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Posta dunque ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo di Forza Italia, risulta approvata dalla Sottocommissione.

(1448-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'articolo 18 (*ex* articolo 14 nel testo originario) la Commissione di merito non risulta avere recepito la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, circa l'inserimento delle procedure di controllo parlamentare ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 in relazione ai decreti legislativi attuativi. Rileva la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 28, modificato rispetto al testo già esaminato per la Commissione di merito, nel quale è stato introdotto il richiamo specifico alla procedura di cui all'articolo 2, lettera *d*), del provvedimento, che prevede la copertura degli effetti finanziari a valere sul Fondo rotativo per le politiche comunitarie; segnala, in particolare, che l'articolo 2 richiamato fa riferimento all'attuazione di direttive, mentre la disposizione in questione fa riferimento a normativa comunitaria di tipo regolamentare (articolo 28, comma 2, lettera *a*), per cui sarebbe opportuno acquisire elementi in ordine agli effetti che si prevede possano riconnettersi alla previsione. In relazione agli Allegati al provvedimento, nel richiamare che nel parere reso sul testo alla Commissione di merito era stata posta una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per lo spostamento dall'Allegato A all'Allegato B della Direttiva 2006/138/CE (IVA servizi radiodiffusione e televisione), segnala che la Direttiva in questione è stata solo espunta dall'allegato A ma non inserita nell'allegato B, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo, anche tenuto conto dell'introduzione dell'articolo 19 del testo che fa riferimento alla Direttiva in parola.

In relazione agli emendamenti, segnala l'emendamento 1.30, che reca il riferimento alle procedure di controllo parlamentare con l'erronea indicazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, anziché quella corretta dell'articolo 1, medesimi commi, già posta, in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, come condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritiene poi necessario valutare la proposta 2.0.100 in relazione al trasferimento di risorse dal Fondo rotativo per l'attuazione delle politiche comunitarie, laddove le risorse già previste nei bilanci delle Regioni non risultassero sufficienti. Segnala l'emendamento 5.0.60, analogo all'emendamento 5.0.6 sul quale la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà in sede di parere alla Commissione di

merito. Appaiono determinare maggiori oneri l'emendamento 5.0.9, sul quale la Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la proposta 5.0.100, che riformula parzialmente la proposta 5.0.10, già esaminata e sulla quale è stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non superando le ragioni della contrarietà già espressa. Fa presente la necessità di valutare l'emendamento 8.103, in relazione alla modifica del riferimento agli impianti «autorizzati» e in relazione agli effetti sulle procedure di infrazione comunitaria. In relazione alla proposta 27.100, segnala che la stessa ricalca parzialmente la proposta 17.0.3 già esaminata in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, senza riportare tuttavia la clausola di invarianza finanziaria, che risulterebbe necessario prevedere. Osserva inoltre l'esigenza di valutare, in relazione a tale proposta, l'inserimento del richiamo alle procedure di controllo parlamentare di cui all'articolo 1, con riferimento al comma 4, stante il previsto richiamo, nella formulazione in esame, al solo comma 3 della norma citata. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative.

In merito all'ulteriore emendamento 18.200 segnala, per quanto di competenza, che esso è volto a recepire la condizione già posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, condizione che attualmente non risulta recepita nel testo A, all'esame dell'Assemblea. Segnala quindi che il parere da rendere sul testo dovrebbe risultare condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, all'accoglimento della proposta emendativa in questione.

Il sottosegretario CASULA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per poter svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1577) POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'articolo 3, in relazione al previsto ampliamento della possibilità di ricorso a pagamenti rateali, in relazione agli effetti di cassa per l'INPS, valutando l'opportunità di acquisire elementi in ordine ai profili di quantificazione mediante apposita relazione tecnica. L'articolo 7 appare determinare maggiori oneri, in quanto prevede la corresponsione di un contributo a favore dei medici che provvedono alla trasmissione telematica, a valere sulle risorse del bilancio dell'INPS. In relazione all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti in ordine agli effetti della modifica della base di calcolo ri-

spetto al criterio della media ponderale attualmente prevista dalla normativa, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1517) Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente MORANDO ricorda che il Governo doveva fornire un ulteriore chiarimento in merito alla natura delle minori entrate indicate nell'articolo 5 del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CASULA fa presente che le eventuali minori entrate, di cui all'articolo 5, rappresentano effetti indiretti che potrebbero anche essere trascurati. In ogni caso il limite di spesa pari a 4 milioni di euro deve tener conto anche delle minori entrate.

Il presidente MORANDO rileva che le risposte del Governo non consentono di definire la natura delle minori entrate indicate nell'articolo 5. Tra l'altro rileva una incongruenza tra la sussistenza di minori entrate ed il contenimento delle stesse all'interno di un tetto di spesa. Ritiene essenziale acquisire ulteriori elementi chiarificatori sull'origine delle minori entrate quale effetto delle norme di cui all'articolo 5.

Il relatore LUSI (*Ulivo*) condivide le osservazioni del Presidente e osserva che il tetto di spesa è un meccanismo che si pone in antinomia con la *ratio* del provvedimento, volto a favorire la diffusione dei defibrillatori.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che domani, giovedì 28 giugno 2007, alle ore 8,30, è convocata un'ulteriore seduta della Sottocommissione per i pareri anche al fine di esprimere il prescritto parere sull'Atto Senato n. 1335.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (1516)
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Crapolicchio ed altri; La Loggia ed altri).
 - FERRANTE ed altri. – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette (131).
 - IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (245).
 - BIANCO. – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (1318).
 - BACCINI ed altri. – Interventi speciali a favore dei piccoli comuni (1580).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 12 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772-A).
- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari» (n. 92).

III. Esame del documento:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Doc. XXII, n. 14*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un*

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).

- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).
- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).

- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
- Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).
- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri in Italia (1420).
- COSSIGA. – Norme sull'immigrazione, la residenza e la cittadinanza (1533).
- e della petizione n. 505 ad essi attinente.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).
- EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).
- SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).
- Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).
- e delle petizioni nn. 162 e 431 ad esso attinenti.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

XI. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

- MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).
- e della petizione n. 233 ad esso attinente.
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIANETTA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela e valorizzazione degli anziani (897).
- e della petizione n. 252 ad esso attinente.
- SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
- FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).
- PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

- Emanuela BAIIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modificazioni dei testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno (1673).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante: «Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine» (n. 106).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale (95).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).
- CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale (510).
- CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (365).
- CALVI ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (963).
- BUCCICO e VALENTINO. – Modifica delle norme in tema di iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori (1064).
- BUCCICO ed altri. – Norme relative alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato (1094).
- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (1273).
- MANZIONE. – Riforma dell'ordinamento professionale forense (1353).
- e delle petizioni nn. 99, 315 e 521 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale in materia di tortura (1216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri*).

- BIONDI. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura (324).
- BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale (789).
- PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).
- IOVENE ed altri. – Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

V. Esame del disegno di legge:

- CASTELLI ed altri. – Delega al Governo per la nomina elettiva dei giudici di pace (1327) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'anno 2007 (n. 95).
 - Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2007, relativo all'acquisizione di un satellite militare denominato «SICRAL-2» (n. 98).

MATERIE DI COMPETENZA

1. Seguito dell'esame dei documenti:
- Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc. LXVII, n. 2*).
 - Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari relativa al 2006 (*Doc. CXXXIX, n. 1*).

- Relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia relativa al 2006 (*Doc. CXXXI, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1556) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Brugger ed altri; Benvenuto e Vannucci*).
- THALER AUSSERHOFER. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (43).
- BALBONI. – Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di divieto di detenzione e uso delle armi per gli ammessi a prestare servizio civile (1401).
- CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. – Modifica dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (1506).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).
- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).
- NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).
- e delle petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (697).
- PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa (1412).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti (329).
- CAPRILI ed altri. – Modifica alla legge 27 giugno 1991, n. 199, in tema di rideterminazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (1472).

V. Esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più di interesse da parte dell'Amministrazione della Difesa (1596).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (1525) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti*).
- VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (282).
- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (489).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2007 (n. 101).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).
- DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).
- Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 giugno 2007, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Discussione del disegno di legge:
- RAME ed altri. – Norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare (1626).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- TREU e PETERLINI. – Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (1614).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 28 giugno 2007, ore 14

Esame di una risoluzione sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 27 giugno 2007

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa *Pag.* 293

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 27 giugno 2007

Presidenza del Presidente
Andrea RIGONI

La seduta inizia alle ore 13,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Andrea RIGONI, *presidente*, ringrazia il Rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, ambasciatore Pietro Lonardo, per essere – come di prassi – presente alla riunione della Delegazione.

Desidera condividere con i parlamentari la soddisfazione per come si è svolta la giornata di ieri, che ha registrato alcuni momenti importanti per l'immagine dell'Italia nel Consiglio d'Europa.

In primo luogo, è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea la risoluzione relativa alla moratoria delle 'esecuzioni capitali: relatore del rapporto è stato l'onorevole Marcenaro, il cui impegno deve essere sottolineato da tutti. Durante il dibattito di ieri hanno preso la parola numerosi colleghi italiani ed anche di altri Paesi, i quali hanno dato un ulteriore contributo all'approvazione di questa importante risoluzione. La Delegazione italiana, in modo *bipartisan*, ha quindi dato il suo contributo all'azione del governo italiano, in vista dell'esame previsto a settembre in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della risoluzione sulla moratoria delle esecuzioni capitali.

In secondo luogo, ieri sera ha avuto luogo la cerimonia di scopritura del busto del senatore, professore Giuseppe Vedovato: un modo per sottolineare l'importante contributo dato dall'uomo politico e studioso toscano al consolidamento delle istituzioni europee. In particolare, si è trattato di un riconoscimento al ruolo che egli ha svolto in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: Giuseppe Vedovato, infatti, è stato Presidente dell'Assemblea parlamentare, unico italiano in quasi 60 anni di storia ad avere ricoperto un ruolo così importante in questa prestigiosa asise. Desidera ricordare il messaggio che il professor Vedovato ha voluto indirizzare a tutta la Delegazione italiana, che ha raccolto il testimone del suo impegno per l'Europa: «solo un'Europa unita, pacifica e prospera, de-

dicata non solo alle ragioni dell'economia e del commercio, ma soprattutto alla difesa dei diritti umani, potrà contribuire fattivamente a costituire il futuro dell'umanità».

In terzo luogo, ieri è stata la giornata in cui si è avuta notizia della prestigiosa nomina di Monsignor Vito Rallo, fino ad oggi inviato speciale e osservatore permanente presso il Consiglio d'Europa. Egli è stato nominato nunzio apostolico in Burkina Faso, nonché Arcivescovo titolare di Alba (Numidia). Anche questo fatto costituisce un indicatore di come le energie investite qui a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, possano essere valorizzate e apprezzate e come questa attività possa avere una continuità nel segno del lavoro per i diritti fondamentali della persona.

L'ultimo motivo di soddisfazione della giornata di ieri è stata la rielezione della signora Maude de Boeur-Buquicchio come Segretario Generale aggiunto del Consiglio d'Europa. L'intera Delegazione si è impegnata perché questo importante risultato potesse essere conseguito e questo è motivo di grande soddisfazione. Esprime apprezzamento anche per il programma di lavoro che la signora Maude de Boeur-Buquicchio ha enunciato ed intende svolgere.

Ricorda inoltre che da lunedì 9 a mercoledì 11 luglio saranno in missione a Roma gli onorevoli Jurgens e Breens, componenti della Commissione monitoraggio del Consiglio d'Europa, Essi sono stati incaricati di redigere un parere in relazione ad una proposta di raccomandazione concernente l'eventuale apertura di una procedura di monito raggio sulla monopolizzazione dei media elettronici e un possibile abuso di potere in Italia. A tal fine, sono stati richiesti incontri istituzionali con esponenti delle Commissioni affari costituzionali, della commissione cultura e della Commissione trasporti, che hanno rispettivamente esaminato la legge sul cosiddetto conflitto di interessi ed il disegno di legge Gentiloni, nonché della Commissione di vigilanza sui servizi radio televisivi. Gli incontri si svolgeranno senza la presenza di componenti la Delegazione che potranno invece incontrare i relatori in occasione della riunione della Delegazione stessa, che sarà convocata martedì 10 luglio alle ore 20 presso l'Aula della Commissione affari esteri. Sono state inoltre richieste una serie di udizioni con personalità italiane (dal Presidente della RAI al Presidente di Mediaset a esperti della materia) in corso di definizione.

Comunica inoltre che si è svolta ieri una riunione dei Presidenti delle delegazioni nazionali nell'ambito della quale è stato deciso di redigere, a partire da ottobre, una tabella di verifica, stato per stato, delle iniziative assunte sulla tutela dei diritti, umani e sullo stato della democrazia. A tale riguardo, ricorda di aver chiesto ai Presidenti delle Camere, nonché ai Presidenti dei gruppi parlamentari, di verificare, nell'ambito di una prossima Conferenza dei Presidenti di gruppo, la possibilità di dedicare uno specifico dibattito sul tema in uno dei due rami del Parlamento, possibilmente già nel mese di luglio. Ricorda inoltre che, nell'ambito della medesima riunione, è stato deciso di organizzare una Conferenza dei Presidenti Comitati per i diritti umani, orientativamente all'inizio del prossimo anno. È stato altresì posto il problema della mancata ratifica, anche

da parte dell'Italia, di alcune importanti Convenzioni del Consiglio d'Europa: a tale riguardo, scriverà una lettera ai Presidenti delle Camere.

Informa inoltre che la Commissione migrazione, rifugiati e popolazione sta preparando un rapporto sugli arrivi dei migranti in Europa. Il *rapporteur* è Morten Ostergaard, il quale, dopo essersi recato nelle Canarie e in Grecia ha comunicato l'intendimento di visitare il Centro di permanenza: temporanea dell'isola di Lampedusa. Nel mese di settembre sarà poi in visita a Roma l'onorevole Michael Hancock, presidente della Sottocommissione infanzia della Commissione questioni sociali, sanità e famiglia. Lo scopo della visita sarà di avere degli incontri con parlamentari membri delle Commissioni del nostro Parlamento impegnati sui temi di tutela dell'infanzia, nonché con i rappresentanti delle principali organizzazioni del settore. Comunica inoltre che il Ministro per gli affari esteri Massimo D'Alema ha scritto una lettera al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, van der Linden, nella quale si evincono, tra l'altro, anche nuove possibili modalità di nomina del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, figura per la quale si ritiene debbano essere state rivestite importanti cariche istituzionali, fra cui l'essere stato Capo dello stato, Presidente del Consiglio o Ministro.

Dario RIVOLTA (*FI*) nel ricordare che l'iniziativa promossa dalla Commissione monitoraggio era stata sollecitata al termine della scorsa legislatura dalla collega Tana de Zulueta, auspica che l'acquisizione di informazioni possa svolgersi senza pregiudizi da parte dei relatori. Dichiarò che sta seguendo personalmente l'iniziativa, anche in quanto componente della Commissione monitoraggio.

Chiede inoltre di conoscere le competenze dell'addetto stampa, spesso presente negli uffici della Delegazione, in particolare se sia un dipendente del Consiglio d'Europa o delle Camere.

Chiede inoltre informazioni in merito al rapporto Gross, concernente la presenza in Aula e nelle Commissioni dei parlamentari, in base alla quale sarebbero redatte statistiche, con delle conseguenze ben precise in caso di assenze protratte. A tale riguardo, chiede di conoscere se tali statistiche siano in possesso anche della delegazione e quali contatti siano intercorsi con la Commissione monitoraggio.

Sabina SINISCALCHI (*Rifondazione Comunista-Sinistra Europea*) osserva che in merito alla mancata ratifica da parte dell'Italia di alcune importanti convenzioni si potrebbe pensare ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare o alla presentazione di una risoluzione dinanzi alla Commissione affari esteri. Concorda con il Presidente in merito al successo ottenuto nella giornata di ieri dalla Delegazione italiana; deve tuttavia esprimere un certo disagio per l'approvazione in data odierna della: risoluzione, *rapporteur* l'onorevole Dick Marty, sulla detenzione segreta e sui trasferimenti illegali di detenuti riguardanti alcuni stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia. A tale riguardo, ritiene che la Delega-

zione parlamentare, nonostante il governo sia stato reticente nel fornire informazioni; avrebbe potuto e dovuto assumere una posizione più chiara.

Claudio AZZOLINI (*FI*) sottolinea l'ipocrisia di fondo che ha caratterizzato l'operato del Segretario Generale Tetry Davis a proposito della vicenda riguardante la chiusura della Biblioteca Vedovato: se infatti la cerimonia di ieri è stata un evento in parte riparatore, ciò non toglie che il Segretario Generale abbia un palese atteggiamento negativo nei confronti dell'Italia. Nel ricordare che a seguito di una recente risoluzione approvata in seno alla Commissione affari esteri, i volumi della Biblioteca Vedovato potranno trovare collocazione presso la Cittadella europea di Firenze, qualora l'università Gregoriana abbia difficoltà ad ospitare, sottolinea l'importanza della nomina del Segretario Generale aggiunto, fortemente voluta dall'Italia, che non è un vice segretario bensì una figura autonoma. Auspica che il suo programma di azione, condivisibile e ricco di impegni, possa svolgersi senza impedimenti.

Andrea RIGONI, *presidente*, concorda con l'onorevole Azzolini in merito al fatto che la cerimonia di scoprimento del busto non può essere considerata una soluzione alla chiusura della Biblioteca Vedovato. Ritiene che possa essere condivisa la proposta dell'onorevole Siniscalchi di presentare una risoluzione dinanzi alla Commissione affari esteri per sollecitare il governo ad una ratifica delle Convenzioni ancora in sospeso previa tuttavia una verifica delle stagioni per le quali ancora sussiste una situazione non definita. Comunica che l'addetto stampa del quale l'onorevole Rivolta chiedeva informazioni ha un contratto con il Consiglio d'Europa e tuttavia collabora attivamente con la Delegazione. Quanto al rapporto Gross; osserva che i dati concernenti la presenza dei parlamentari in Aula e al momento della votazione, sono ormai disponibili su internet; ritiene comunque di procedere anche autonomamente, come aveva preannunciato al momento del suo insediamento come Presidente, ad una verifica di tali presenze, a partire dalla Sessione di ottobre, quindi dopo un anno di attività della Delegazione stessa.

Per quanto riguarda il rapporto presentato dall'onorevole Marty e la risoluzione approvata in data odierna ricorda di aver sollecitato, come sempre, tutti i colleghi ad intervenire.

Ringrazia quindi tutti i colleghi intervenuti e cede la parola al Rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, ambasciatore Pietro Lonardo, per una breve integrazione delle comunicazioni da lui rese.

La seduta termina alle ore 14,20.